

L'evoluzione dei bilanci di liquidazione tra normativa civilistica e principi contabili: analisi del principio OIC 5 e applicazione pratica

Prof. Di Lazzaro Fabrizio

RELATORE

Prof. Musaio Alessandro

CORRELATORE

Muolo Paolo Matr. 784981

CANDIDATO

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
Capitolo 1 – Evoluzione storica e normativa della liquidazione volontaria	3
1.1 Evoluzione storica della liquidazione.....	3
<i>1.1.1 Le origini: la liquidazione nel Codice di Commercio del 1882 (cenni)</i>	<i>3</i>
<i>1.1.2 Il Codice Civile del 1942: disciplina e principi generali (cenni).....</i>	<i>5</i>
<i>1.1.3 La riforma del diritto societario del 2003 e l'art. 2490 c.c.</i>	<i>7</i>
1.2 Le fasi del processo di liquidazione e la documentazione contabile	10
<i>1.2.1 La causa di scioglimento: effetti civilistici e contabili</i>	<i>10</i>
<i>1.2.2 Nomina dei liquidatori e passaggio di consegne.....</i>	<i>14</i>
<i>1.2.3 La redazione dei bilanci di liquidazione</i>	<i>18</i>
CAPITOLO 2: Il bilancio di liquidazione: struttura, peculiarità e criticità	21
2.1 Struttura del bilancio secondo il Codice civile e l'OIC 5	21
<i>2.1.1 Il bilancio iniziale di liquidazione: struttura e criteri valutativi.....</i>	<i>22</i>
<i>2.1.2 I bilanci annuali/intermedi di liquidazione</i>	<i>24</i>
<i>2.1.3 Il Bilancio finale di liquidazione</i>	<i>27</i>
<i>2.1.4 Il ruolo del revisore e dell'assemblea nella liquidazione.....</i>	<i>32</i>
2.2 Criticità ed osservanze del bilancio di liquidazione	35
<i>2.2.2 Obblighi di trasparenza e responsabilità dei liquidatori</i>	<i>38</i>
<i>2.2.3 Le principali criticità: stime soggettive, svalutazioni, inattendibilità.....</i>	<i>41</i>
CAPITOLO 3: INQUADRAMENTO E AGGIORNAMENTO OIC 5	43
3.1 Il principio contabile OIC 5 e la guida operativa dell'OIC	43
<i>3.1.1 Finalità e ambito di applicazione del principio OIC 5</i>	<i>45</i>
<i>3.1.2 I criteri di valutazione nel rendiconto degli amministratori</i>	<i>47</i>

3.1.3 Il bilancio iniziale e le valutazioni delle attività e passività (INVENTARIO)	50
3.1.4 Il fondo per costi e oneri di liquidazione.....	57
3.1.5 I bilanci annuali: contenuto, informazioni integrative, schemi.....	60
3.1.6 Il bilancio finale e il piano di riparto	67
3.2 L'aggiornamento 2024 dell'OIC 5: analisi critica e prospettive	74
3.2.1 Motivi e obiettivi dell'aggiornamento	74
3.2.2 Gli schemi previsti per società in liquidazione con e senza attività in continuazione.....	77
3.2.3 Il valore di realizzazione e le nuove regole valutative	88
3.2.4 Impatti applicativi e confronto con la versione 2008.....	89
3.2.5 Note integrative e rendiconto finanziario nel nuovo OIC 5	91
CAPITOLO 4: CASO PRATICO “IMMOBILI NAZIONALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE”	92
4.1 Preambolo della società oggetto di analisi	92
4.2 Quadro contabile di partenza (bilanci ante bozza OIC 5/2024).....	94
4.2.1 Bilancio iniziale di liquidazione (05/09/2019)	94
4.2.2 Bilancio intermedio di liquidazione (periodo 05/09/2019–31/12/2019).....	95
4.3 Riproiezione dei prospetti di Immobili Nazionali S.r.l. in liquidazione secondo la bozza OIC 5 (2024)	96
4.3.1 Cornice concettuale e obiettivo della riproiezione.....	96
4.3.2. Criteri valutativi della bozza OIC 5 e impatti attesi sulle voci	97
4.3.3 Stato patrimoniale intermedio – effetti quantitativi principali.....	98
4.3.4 Conto economico intermedio – effetti rappresentativi	100
4.4 Riclassificazione per natura (bozza oic5/2024) sui dati di Immobili Nazionali S.r.l.	101
4.5 Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto (allineamento alla bozza OIC 5/2024).....	104

4.6 Conclusioni conclusive e operative del caso.....	106
CONCLUSIONI	107
BIBLIOGRAFIA	109
SITOGRAFIA	112

INTRODUZIONE

La liquidazione volontaria rappresenta una fase cruciale della vita aziendale, segnando il passaggio dalla normale attività d'impresa alla cessazione definitiva della stessa, con conseguente dismissione dell'attivo e regolamento del passivo. Si tratta di un processo complesso, che coniuga esigenze civilistiche, economico-aziendali e contabili, e che necessita di strumenti interpretativi e applicativi adeguati a garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società in fase di scioglimento.

Nel contesto italiano, la disciplina civilistica di riferimento è rappresentata dall'articolo 2490 del Codice Civile, il quale stabilisce l'obbligo, per i liquidatori, di redigere il bilancio alle scadenze previste per il bilancio d'esercizio e di sottoporlo all'approvazione dell'assemblea. Tale bilancio, comunemente definito "bilancio di liquidazione", presenta caratteristiche strutturali e valutative peculiari, distinte rispetto a quelle proprie del bilancio in regime di funzionamento.

In risposta alla necessità di fornire indicazioni tecniche puntuali e coerenti con i principi civilistici e con la prassi contabile, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha emanato il principio contabile OIC 5, dedicato alla redazione dei bilanci di liquidazione. La prima versione del principio risale al 2010 e, pur rappresentando un passo avanti significativo, mostrava alcune lacune applicative, acuite dalla crescente complessità dei casi aziendali. Per tale ragione, nel 2024 è stata pubblicata una bozza di aggiornamento dell'OIC 5, oggetto di consultazione pubblica, che introduce modifiche sostanziali sia nella struttura degli schemi contabili sia nei criteri di valutazione delle poste di bilancio.

Parallelamente, l'OIC ha pubblicato una Guida Operativa volta a supportare anche le imprese che redigono i bilanci in base agli IAS/IFRS, colmando un vuoto interpretativo e adattando i principi generali internazionali alla fattispecie liquidatoria, alla luce delle previsioni dello IAS 8.

La presente tesi si propone di analizzare in modo sistematico e critico l'evoluzione normativa e contabile della liquidazione volontaria d'impresa, con particolare riferimento al bilancio di liquidazione. Dopo aver ripercorso la genesi storica e giuridica dell'istituto, si analizzeranno le fasi del processo liquidatorio, le peculiarità dei bilanci redatti in tale

ambito, e le indicazioni fornite dal principio contabile OIC 5, mettendo a confronto la versione vigente con quella proposta nel 2024. A conclusione del lavoro, verrà sviluppato un caso pratico di redazione di bilancio di liquidazione, al fine di mettere in evidenza gli aspetti operativi e le implicazioni concrete dell'applicazione dei principi teorici esaminati.

L'obiettivo finale è quello di fornire un contributo critico e applicativo alla comprensione delle logiche sottese ai bilanci di liquidazione, mettendo in luce l'importanza di una corretta informativa contabile anche in un contesto di cessazione d'impresa, e valorizzando il ruolo degli standard contabili nazionali nell'assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei dati forniti agli stakeholders.

Capitolo 1 – Evoluzione storica e normativa della liquidazione volontaria

1.1 Evoluzione storica della liquidazione

La disciplina della liquidazione societaria e dei bilanci ad essa connessi ha storicamente ricevuto un'attenzione limitata all'interno del quadro normativo italiano, probabilmente anche per via del ridotto interesse che suscita la fase finale della vita di un'impresa. I primi riferimenti normativi si rintracciano già nella seconda metà del XIX secolo, dapprima con il Codice di commercio del 1865 e successivamente con quello del 1882. Un contributo più strutturato alla regolamentazione del procedimento liquidatorio viene fornito solo con l'introduzione del Codice civile del 1942, che ha arricchito la normativa in materia. Bisogna tuttavia attendere la riforma del diritto societario del 2003 perché il tema della liquidazione venga affrontato in modo più sistematico e articolato.

1.1.1 Le origini: la liquidazione nel Codice di Commercio del 1882 (cenni)

L'istituto della liquidazione volontaria delle società trae origine da un'evoluzione normativa progressiva, che affonda le sue radici nell'Ottocento, e trova una prima formulazione organica nel Codice di Commercio del 1882¹, promulgato con legge n. 681 del 2 aprile 1882, in vigore per tutto il Regno d'Italia. All'interno del codice, la Sezione VI del Libro II era interamente dedicata alla "liquidazione delle società", articolandosi in disposizioni generali (artt. 196–206) e norme speciali per diverse tipologie societarie (artt. 207–218).

In tale contesto normativo, la liquidazione era intesa come una fase successiva allo scioglimento della società e finalizzata alla realizzazione dell'attivo e al pagamento del passivo, fino alla distribuzione dell'eventuale avanzo ai soci. L'intero processo era concepito con finalità conservative e distributive, più che con logiche di efficienza o trasparenza contabile come nell'impostazione attuale, in quanto l'impostazione del Codice del 1882 era marcatamente privatistica, fortemente incentrata sull'autonomia

¹ Regno d'Italia. (1882). Codice di commercio del Regno d'Italia, approvato con legge 2 aprile 1882, n. 681. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 82 del 6 aprile 1882, suppl. ord. n. 86 dell'11 aprile 1882.

contrattuale delle parti e sul ruolo centrale dell'assemblea dei soci, cui spettava la decisione di porre in liquidazione la società e la nomina dei liquidatori.

Infatti, in assenza di disposizioni statutarie specifiche, il codice prevedeva che la nomina dei liquidatori avvenisse con decisione dell'assemblea, o, in caso di disaccordo, ad opera dell'autorità giudiziaria su richiesta degli amministratori o degli interessati (art. 196). Fino alla nomina, gli amministratori conservavano funzioni di custodia dei beni e gestione degli affari urgenti. L'art. 197 stabiliva che, una volta pubblicata la dichiarazione di liquidazione, tutti gli atti dovevano indicare che la società era "in liquidazione", e che le azioni legali dovevano essere esercitate unicamente dai o contro i liquidatori.

Uno degli aspetti più significativi introdotti dalla disciplina del 1882 riguarda l'obbligo, sancito all'art. 199², per i liquidatori (di concerto con gli amministratori) di redigere un inventario e un bilancio alla presa in carico della gestione, con indicazione dello stato attivo e passivo della società. Essi avevano l'obbligo di conservare i libri, ricevere il patrimonio e i documenti, e tenere una contabilità cronologica degli atti di liquidazione, redatta nella forma del libro giornale.

Il codice dettava anche una regola fondamentale che ancora oggi ha rilevanza: il divieto per i liquidatori di intraprendere nuove operazioni di commercio, salvo che siano necessarie alla liquidazione. In caso contrario, essi rispondevano personalmente e solidalmente per gli atti compiuti. Allo stesso modo, i soci non potevano ricevere somme a titolo di riparto se non dopo il soddisfacimento integrale dei creditori, salvo deposito presso enti designati se vi era disponibilità eccedente rispetto alle obbligazioni sociali (art. 201).

I poteri dei liquidatori erano ampi: stare in giudizio, vendere mobili e immobili anche all'asta o in blocco, assumere obblighi cambiari e contrarre mutui (art. 202), purché finalizzati alla chiusura dell'attività sociale. La normativa prevedeva anche che i

² Regno d'Italia. (1882). Codice di commercio del Regno d'Italia (art. 199), approvato con legge 2 aprile 1882, n. 681. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 82 del 6 aprile 1882, suppl. ord. n. 86 dell'11 aprile 1882.

liquidatori dovessero informare i soci, qualora richiesto, sullo stato della liquidazione (art. 199, ult. comma), anticipando il moderno principio della trasparenza informativa.

Una parte particolarmente innovativa era quella relativa al bilancio finale di liquidazione. Ai sensi degli artt. 214–215, una volta conclusa la liquidazione, i liquidatori erano tenuti a redigere il bilancio finale con l'indicazione della quota spettante a ciascun socio. Tale bilancio, corredato dalla relazione dei sindaci, doveva essere depositato e pubblicato presso il Tribunale di commercio, ed era soggetto a reclami da parte dei soci nei successivi 30 giorni. Trascorso tale termine senza reclami, o con l'incasso della quota da parte del socio, il bilancio si intendeva tacitamente approvato, e i liquidatori risultavano liberati da responsabilità.

Infine, una volta completata la ripartizione, il codice prevedeva l'obbligo di deposito dei libri della società cessata presso il Tribunale di commercio per almeno cinque anni, rendendoli accessibili a chiunque vi avesse interesse. Questo dettaglio testimonia già una consapevolezza giuridica dell'importanza della conservazione documentale per finalità probatorie e di controllo, anticipando il principio della tracciabilità informativa che sarà pienamente accolto solo nella seconda metà del XX secolo.

1.1.2 Il Codice Civile del 1942: disciplina e principi generali (cenni)

L'emanazione del Codice civile del 1942, entrato in vigore il 21 aprile dello stesso anno, ha rappresentato una svolta significativa nella sistematizzazione della disciplina civilistica della liquidazione delle società. Rispetto al Codice di Commercio del 1882, il nuovo testo normativo ha introdotto una maggiore articolazione normativa, suddividendo la disciplina tra le due tipologie di società: di persone e di capitali, rispettivamente enunciate nei Libri V, Titolo V, Capi II e V.³

³ Libro V, Titolo V, Capo II (Della società semplice), Sezione IV, artt. 2272 – 2283 per le società di persone; Libro V, Titolo V, Capo V (Della società per azioni), Sezione XI, artt. 2448 – 2457 per le società di capitali.

La regolazione della liquidazione è concepita nel Codice civile come fase terminale dell'esistenza giuridica della società, caratterizzata dalla cessazione dell'attività produttiva e dall'inizio di un'attività conservativa e liquidatoria, con finalità di soddisfacimento dei creditori e distribuzione dell'eventuale attivo residuo tra i soci. Già nell'art. 2277⁴, relativo alle società semplici, si delineano con chiarezza gli adempimenti iniziali della fase di liquidazione: viene infatti previsto il conto della gestione ovvero un documento redatto dagli amministratori contenente i movimenti avvenuti tra l'ultimo bilancio approvato e la data di scioglimento ed anche l'inventario o bilancio iniziale, redatto congiuntamente da amministratori e liquidatori.

Nel caso delle società di capitali, la disciplina è contenuta negli articoli 2448-2457 per le S.p.A., e nei corrispondenti articoli per S.r.l. e S.a.p.a., e assume una connotazione più dettagliata e coerente con le esigenze di informazione e tutela del capitale. Il nuovo ordinamento impone ai liquidatori la redazione del bilancio di liquidazione, da presentare con cadenza annuale alle scadenze previste per i bilanci ordinari (art. 2490, co. 1 c.c.⁵), introducendo anche l'obbligo di motivare i criteri valutativi utilizzati e di indicare le variazioni rispetto all'ultimo bilancio di esercizio.

Una delle principali innovazioni risiede proprio nell'art. 2490 c.c., il quale prevede che i liquidatori applichino, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di redazione del bilancio di esercizio (artt. 2423 e ss. c.c.) anche ai bilanci di liquidazione. Questa previsione segna un'evoluzione concettuale importante: il bilancio di liquidazione non è più considerato un documento residuale o meramente formale, ma uno strumento informativo a tutti gli effetti, capace di rappresentare fedelmente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in liquidazione.

A differenza del codice precedente, il Codice civile del 1942 non contiene un obbligo espresso di redazione di bilanci intermedi annuali. Tuttavia, la dottrina e la prassi contabile hanno consolidato tale obbligo in presenza di liquidazioni prolungate, sia per

⁴ Italia. (1942). Codice civile (art. 2277, comma 2), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 79 del 4 aprile 1942

⁵ Codice civile 1942, Art. 2490 c.c., comma 1: "I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci".

finalità informative verso i soci sia per consentire un controllo continuo sull'operato dei liquidatori. Particolare attenzione viene dedicata anche al bilancio finale di liquidazione, che, a norma dell'art. 2453 c.c., deve indicare la quota spettante a ciascun socio. Ai sensi dell'art. 2454 c.c., decorso il termine di tre mesi dalla comunicazione del bilancio finale senza opposizioni, si presume l'approvazione tacita del documento da parte dei soci⁶. Tale meccanismo giuridico consente di definire la liquidazione in modo efficace, superando eventuali stalli decisionali e assicurando certezza giuridica all'estinzione dell'ente.

Da un punto di vista contenutistico, il Codice civile lascia ampio spazio alla discrezionalità valutativa dei liquidatori, ma impone che i criteri applicati siano motivabili, coerenti e comprensibili, anche nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio. L'art. 2490, comma 2, c.c. impone infatti ai liquidatori di illustrare l'andamento della liquidazione, le prospettive temporali e i criteri di realizzo adottati, riaffermando il principio di trasparenza e correttezza informativa.

Dunque, la riforma del 1942 ha segnato il passaggio da una visione prettamente giuridica della liquidazione a una visione contabile-funzionale, che riconosce piena dignità al bilancio di liquidazione come strumento di rendicontazione e controllo. Questa prospettiva sarà oggetto di un significativo approfondimento all'inizio degli anni 2000, con l'entrata in vigore della riforma del diritto societario, che apporterà importanti innovazioni alla disciplina della liquidazione.

1.1.3 La riforma del diritto societario del 2003 e l'art. 2490 c.c.

La riforma organica del diritto societario, introdotta con il Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6⁷, ha rappresentato una svolta profonda nell'architettura del sistema societario italiano, intervenendo non solo sulla disciplina delle società operative, ma anche su quella delle società in liquidazione. Pur non essendo dedicata specificamente alla fase

⁶ Italia. (1942). Codice civile artt. 2453–2454: sulla redazione e approvazione del bilancio finale di liquidazione e il meccanismo di approvazione tacita in assenza di reclami., approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 79 del 4 aprile 1942.

⁷ Italia. (2003). Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 17 del 22 gennaio 2003. Entrato in vigore il 1° gennaio 2004

liquidatoria, la riforma ha inciso significativamente sulla struttura, sulle competenze e sulla governance delle società sciolte, con riflessi diretti sulle modalità di redazione dei bilanci di liquidazione e sull'assetto dei poteri tra organi sociali.

Uno degli aspetti centrali della riforma è stato il rafforzamento della responsabilità degli amministratori nella fase di accertamento della causa di scioglimento. Ai sensi dell'art. 2485 c.c., gli amministratori hanno l'obbligo non solo di accertare tempestivamente la causa di scioglimento, ma anche di attivarsi senza indugio per la convocazione dell'assemblea e per la nomina dei liquidatori. L'inadempimento di tali obblighi comporta responsabilità personale e solidale per i danni cagionati alla società, ai soci e ai terzi⁸. Tale disciplina è stata rafforzata per scoraggiare l'occultamento di crisi irreversibili e garantire un ordinato passaggio alla fase liquidatoria.

Altro elemento innovativo riguarda il contenuto e l'estensione dei poteri dei liquidatori, come previsto dall'art. 2489 c.c., che ha sostituito l'impostazione precedente, ancorata al principio dell'inerzia operativa. La nuova norma consente esplicitamente ai liquidatori di compiere tutte le operazioni necessarie per la liquidazione della società, inclusa, ove autorizzata, la prosecuzione provvisoria di singole attività, qualora finalizzata a preservare o valorizzare il patrimonio sociale⁹. Si supera così l'idea della liquidazione come fase passiva e di mero smobilizzo, riconoscendole valenza gestionale e strategica, in linea con le logiche moderne del mercato.

La riforma ha anche ridisegnato le modalità di nomina e revoca dei liquidatori (art. 2487 c.c.), stabilendo che l'assemblea, o in sua assenza il tribunale, ne determini i criteri di azione, i poteri, l'eventuale compenso e la sede della liquidazione. Viene inoltre introdotta la possibilità per i soci di deliberare la prosecuzione dell'attività sociale prima che abbia effetto la cancellazione della società dal registro, valorizzando l'autonomia privata e l'interesse alla continuità economica.

⁸ Codice civile. (1942). Art. 2485, comma 2 (modificato dal D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6). Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, "Gli amministratori che omettono gli adempimenti sono responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori e dai terzi".

⁹ Codice civile. (1942). Art. 2489 – Poteri dei liquidatori. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo cui "i liquidatori possono compiere tutte le operazioni utili alla liquidazione della società, inclusa la prosecuzione provvisoria di attività".

Un'importante innovazione riguarda la gestione informativa e contabile. In primo luogo, l'art. 2490 c.c. è stato riformulato per imporre ai liquidatori la redazione annuale dei bilanci di liquidazione, applicando in quanto compatibili le regole di cui agli artt. 2423 e seguenti. Il bilancio deve essere corredato da una relazione che illustri l'andamento della liquidazione, le prospettive, i criteri di valutazione utilizzati, e deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea¹⁰. In questo modo, il bilancio di liquidazione assume un ruolo informativo e responsabilizzante, diventando uno strumento di accountability nei confronti dei soci e dei creditori, imponendo ai liquidatori l'adozione di una metodologia contabile coerente e documentata.

La riforma del 2003 ha contribuito anche a chiarire i riflessi contabili e fiscali della fase di liquidazione. La separazione tra gestione ordinaria e gestione liquidatoria, già presente nel diritto vivente, viene ora sostenuta da una disciplina che impone un cambio di approccio valutativo: il presupposto della continuità aziendale (*going concern*) viene meno, e la valutazione degli attivi e passivi deve avvenire secondo logiche di realizzo e liquidazione, con particolare attenzione alla prudenza¹¹. Tali impostazioni anticipano le logiche recepite successivamente dall'OIC 5, il principio contabile dedicato ai bilanci di liquidazione, e oggi anche dalla guida OIC applicabile alle società IAS compliant.

In definitiva, la riforma del 2003 ha rappresentato una modernizzazione della fase di liquidazione, inserendola in un contesto sistemico coerente con le esigenze di trasparenza, efficienza e tutela degli stakeholders. Il bilancio di liquidazione, da documento statico e formale, è diventato un controllo di responsabilità e informazione, preludio a quella codificazione contabile che troverà piena espressione con i principi OIC.

¹⁰ Codice civile. (1942). Art. 2490, comma 2 – Bilanci nella liquidazione. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Obbliga i liquidatori a redigere bilanci annuali applicando i principi generali dell'art. 2423 e seguenti, in quanto compatibili

¹¹ Santagata, R. (2004). La valutazione degli elementi patrimoniali nella fase di liquidazione. Il Fisco, 21(6), 1451–1460.

1.2 Le fasi del processo di liquidazione e la documentazione contabile

Dopo aver ripercorso i principali sviluppi normativi che, negli ultimi 150 anni, hanno segnato l'evoluzione della disciplina della liquidazione societaria, è ora opportuno concentrare l'attenzione sull'analisi del processo di liquidazione in sé. L'intento di questo paragrafo è quello di illustrare le dinamiche che si verificano all'interno della società durante tale fase, i soggetti che vi prendono parte e le modalità con cui si giunge alla cessazione definitiva della società.

1.2.1 La causa di scioglimento: effetti civilistici e contabili

L'avvio della fase di liquidazione in una società di capitali è preceduto dal verificarsi di una causa di scioglimento, evento che segna una cesura decisiva nella vita giuridica ed economica dell'impresa. Se nella fase di funzionamento l'obiettivo dell'attività sociale è orientato alla produzione di utili, alla creazione di valore e alla conservazione della continuità aziendale, con l'insorgere della causa di scioglimento si determina una profonda metamorfosi funzionale: l'impresa perde la sua finalità produttiva e si orienta verso la dismissione del patrimonio, la soddisfazione dei creditori e la distribuzione dell'attivo residuo ai soci. In tale contesto, mutano significativamente anche le responsabilità degli organi sociali e i riferimenti contabili da applicare, rendendo necessaria una netta distinzione tra la fase preliquidatoria e quella pienamente liquidatoria.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2484 del c.c., le cause di scioglimento possono essere molteplici e comprendono sia eventi oggettivi sia decisioni volontarie dei soci. Tra le ipotesi più comuni vi sono il decorso del termine di durata stabilito nell'atto costitutivo, il conseguimento dell'oggetto sociale o l'impossibilità sopravvenuta di conseguirlo, la continua inattività dell'assemblea o l'impossibilità di funzionamento degli organi sociali, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale senza il suo reintegro¹², il recesso del socio senza adeguate contromisure patrimoniali e, infine, la deliberazione assembleare

¹² Codice civile. (1942). Art. 2327 – Capitale minimo delle società per azioni. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Nelle società per azioni il capitale non può essere inferiore a 50.000 €, secondo l'art. 2327 c.c.

di scioglimento o l'emergere di altre cause previste dallo statuto societario¹³. È importante sottolineare che, sebbene il verificarsi della causa produca effetti giuridici automatici, l'effettiva efficacia della stessa è subordinata alla pubblicità dell'evento tramite l'iscrizione presso il registro delle imprese. In tale ambito, gli amministratori assumono un ruolo centrale, dovendo tempestivamente accertare e rendere noto il sopraggiungere della causa dissolutiva, come prescritto dall'articolo 2485 c.c.

Gli effetti civilistici che scaturiscono dallo scioglimento della società sono di ampia portata e investono tanto la struttura organizzativa quanto i rapporti patrimoniali e gestionali. Da un punto di vista giuridico, lo scioglimento non comporta l'immediata estinzione della società, ma determina la cessazione dello scopo lucrativo e l'ingresso in una fase intermedia di gestione, spesso definita "gestione conservativa", che permane fino all'insediamento dei liquidatori. In questa fase, che può durare anche solo pochi giorni ma che può estendersi in caso di ritardi, gli amministratori rimangono in carica ma vedono i propri poteri significativamente ridimensionati. In particolare, ai sensi dell'articolo 2486 c.c., è loro imposto di operare "ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale"¹⁴, con l'obiettivo di evitare qualsiasi pregiudizio agli interessi dei creditori e dei soci. Ne deriva che tutte le operazioni non strettamente necessarie alla salvaguardia del patrimonio sono considerate *ultra vires* e come tali potenzialmente dannose. In caso di inadempienza agli obblighi di legge – come la mancata tempestiva iscrizione della causa di scioglimento – gli amministratori possono essere chiamati a rispondere personalmente e solidalmente dei danni provocati, ex articoli 2485, comma 2, e 2486, comma 2, c.c.

Oltre alle implicazioni civilistiche, lo scioglimento produce effetti rilevanti anche sul piano contabile. Il primo impatto si ha sulla base di redazione del bilancio e, più in generale, sulla modalità di rilevazione, classificazione e valutazione delle poste contabili.

¹³ Codice civile. (1942). Art. 2484 – Cause di scioglimento delle società di capitali. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

¹⁴ Codice civile. (1942). Art. 2486 – Obblighi e responsabilità degli amministratori. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il solo verificarsi della causa di scioglimento non determina un automatico abbandono del postulato della continuità aziendale (*going concern*). Tale passaggio si concretizza soltanto con l'effettivo subentro dei liquidatori e con l'inizio formale della fase di liquidazione. Fino a quel momento, infatti, l'impresa, pur avendo perso il proprio fine lucrativo, continua a essere considerata un'entità operativa per finalità conservative, e pertanto i bilanci redatti dagli amministratori, in particolare il cosiddetto rendiconto sulla gestione, mantengono l'impostazione ordinaria, basata su criteri di funzionamento.

In questa fase transitoria, gli amministratori sono tenuti a redigere due importanti documenti contabili, in ossequio all'articolo 2487-bis, comma 3, c.c.: la situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e il rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. La situazione dei conti consiste in una rappresentazione analitica dei saldi patrimoniali ed economici aggiornati alla data di scioglimento, ma priva di scritture di rettifica o assestamento: si tratta dunque di un quadro statico, utile a rilevare lo stato di fatto del patrimonio sociale in vista della successiva attività liquidatoria. Il rendiconto sulla gestione, invece, rappresenta un vero e proprio bilancio infrannuale che, secondo quanto indicato dal principio contabile OIC 5, deve includere stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e note integrative, seppur privo di relazione sulla gestione. Questo documento riveste una funzione essenziale: da un lato informa i liquidatori circa la gestione conservativa esercitata dagli amministratori, dall'altro costituisce la base per determinare il reddito d'impresa rilevante ai fini fiscali ai sensi dell'art. 182 TUIR¹⁵.

Solo con l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori si avvia formalmente la gestione liquidatoria, e da tale momento si impone un cambiamento radicale nella prospettiva contabile. L'impresa cessa di essere considerata un'entità operativa finalizzata alla produzione di valore e viene trattata come un mero coacervo di

¹⁵ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. (1986). Art. 182, comma 1 – Determinazione del reddito d'impresa nella liquidazione. Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

beni destinati al realizzo. Il principio di continuità aziendale perde quindi validità, e viene sostituito dai criteri propri della *liquidation basis of accounting*: le attività devono essere valutate al presumibile valore netto di realizzo (vale a dire il valore ottenibile dalla vendita al netto dei costi diretti), mentre le passività vanno registrate al loro valore di estinzione, senza procedere ad attualizzazione¹⁶. Anche gli aspetti informativi subiscono un adeguamento: le note integrative devono evidenziare i criteri valutativi adottati e motivarne le scelte, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2490 c.c..

Tale transizione contabile assume un'importanza cruciale anche sotto il profilo della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società. Come affermato dalla dottrina, il momento del cambiamento valutativo non è legato alla mera decisione assembleare, bensì alla mutata destinazione economica del patrimonio, che diventa strumentale al soddisfacimento dei creditori e alla liquidazione dell'attivo residuo. Ciò implica, in termini applicativi, l'impossibilità di redigere l'inventario iniziale di liquidazione e i bilanci successivi sulla base dei criteri ordinari, se non in caso di esercizio provvisorio formalmente deliberato. Le indicazioni dell'OIC 5, sia nella versione attuale sia nella bozza di aggiornamento 2024, confermano la necessità di distinguere nettamente tra valori di funzionamento e valori di liquidazione, offrendo una cornice interpretativa coerente con le esigenze informative dei soggetti interessati: soci, creditori, revisori e, più in generale, il mercato.

In sostanza, la causa di scioglimento non rappresenta soltanto un fatto giuridico rilevante ai fini della modifica della struttura dell'organo gestorio, ma anche l'evento scatenante di un'articolata riorganizzazione contabile e gestionale. Il rispetto delle tempistiche previste dalla legge, l'adeguata documentazione contabile e la trasparenza nei criteri di valutazione rappresentano elementi imprescindibili per garantire la legittimità e la correttezza dell'intero processo liquidatorio, oltre che per tutelare gli interessi dei soggetti coinvolti.

¹⁶ Desario, V. (1998). Bilancio di liquidazione e profili contabili dello scioglimento. Milano: Giuffrè.

1.2.2 Nomina dei liquidatori e passaggio di consegne

Con l'avverarsi della causa di scioglimento e l'interruzione dell'attività sociale ordinaria, la società entra in una fase transitoria in cui è necessario disporre la nomina dei liquidatori, i soggetti deputati a gestire tutte le operazioni finalizzate alla liquidazione del patrimonio sociale, alla soddisfazione dei creditori e all'eventuale riparto tra i soci dell'attivo residuo. Si tratta di un momento nevralgico che segna il passaggio tra la gestione ordinaria da parte degli amministratori e l'inizio formale della fase di liquidazione vera e propria.

Ai sensi dell'art. 2487 co. 1 c.c., salvo che nei casi previsti dai nn. 2, 4 e 6 del primo comma dell'art. 2484 c.c. non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori (lett. a);
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società (lett. b);
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione (lett. c);
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi (lett. c);
- gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo (lett. c)

È rilevante sottolineare che gli amministratori in carica possono essere a loro volta designati come liquidatori, circostanza che consentirebbe di accelerare l'esecuzione delle prime operazioni connesse all'avvio della fase liquidatoria.

Tali deliberazioni rappresentano il fondamento organizzativo della futura fase liquidatoria, in quanto definiscono non solo chi saranno i soggetti incaricati della gestione, ma anche in quale modo dovranno esercitare i loro poteri e con quali finalità

strategiche. La norma, infatti, attribuisce una particolare attenzione agli aspetti funzionali della liquidazione, richiedendo all'assemblea una pianificazione che non si limiti alla sola nomina, ma che comprenda anche le modalità di esercizio e i limiti operativi, specialmente quando siano previste operazioni straordinarie quali la cessione dell'azienda o l'esercizio provvisorio della stessa. Questi aspetti assumono una rilevanza determinante non solo per garantire trasparenza e correttezza gestionale, ma anche per assicurare che l'operato dei liquidatori risulti pienamente conforme al mandato ricevuto e alle finalità della procedura.

Oppure, in caso di mancata convocazione, da parte degli amministratori, dell'assemblea per la nomina dei liquidatori e l'assunzione delle altre decisioni sulla liquidazione, "il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste" (art. 2487 co. 2 c.c.). L'amministratore unico di una società non può chiedere tale accertamento al Tribunale in uno con la nomina del liquidatore. Occorre, quindi, che lo stesso:

- accerti lo stato di scioglimento dell'ente amministrato;
- convochi l'assemblea dei soci per la nomina di liquidatore;
- ricorra al Tribunale per la nomina del liquidatore solo in caso di esito infruttuoso di tale assemblea¹⁷.

Una volta che l'assemblea ha provveduto a nominare i liquidatori, gli effetti giuridici della nomina non si perfezionano immediatamente, ma sono subordinati all'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese. È proprio tale adempimento pubblicitario, che grava direttamente sui liquidatori nominati, a determinare l'efficace subentro dei nuovi organi rispetto agli amministratori precedenti. Da quel momento, gli amministratori cessano dalle proprie funzioni, salvo gli adempimenti connessi al passaggio delle consegne, mentre i liquidatori assumono la titolarità esclusiva della

¹⁷ Tribunale di Milano. (2019, 8 novembre). Decisione in materia di liquidazione societaria.

gestione della società, ora riorientata verso la dismissione del patrimonio e la tutela dei creditori¹⁸.

Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro, avviene, in base all'art. 2487-bis co. 3 primo periodo c.c., il passaggio di consegne dagli amministratori ai liquidatori, quindi si stabilisce un obbligo ben preciso: quello di consegnare ai liquidatori tutta la documentazione utile a ricostruire fedelmente la situazione economica, patrimoniale e gestionale della società fino alla data della loro cessazione.

I liquidatori entrano in carica ed assumono il pieno possesso della gestione liquidativa della società. Gli amministratori cessano dall'incarico e consegnano ai liquidatori:

- i libri sociali, previsti dall'art. 2421 c.c., tra cui il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione e dell'assemblea;
- una situazione dei conti aggiornata alla data di efficacia dello scioglimento, redatta secondo i criteri ordinari, che espone i saldi contabili al momento della transizione;
- un rendiconto della gestione relativo al periodo che intercorre tra l'ultimo bilancio approvato e la data di nomina dei liquidatori, contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e, se necessario, la nota integrativa.

Considerando la situazione dei conti, introdotta con la riforma del diritto societario nel 2003, si tratta di una rappresentazione contabile che riporta, in forma sintetica, i saldi aggiornati dei conti patrimoniali ed economici secondo la struttura del piano dei conti adottato dalla società. Essa fornisce un quadro aggiornato della situazione patrimoniale dell'impresa riferita alla data in cui lo scioglimento diventa efficace, ossia al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori attestano l'intervenuta causa di scioglimento¹⁹. Questo documento deve essere predisposto dagli amministratori con un adeguato livello di dettaglio, includendo, ad

¹⁸ Codice civile. (1942). Art. 2487-bis – Effetti della nomina e obblighi pubblicitari. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

¹⁹ Santagata, R. (2004). La valutazione degli elementi patrimoniali nella fase di liquidazione. Il Fisco, 21(6), 1451–1460.

esempio, l'elenco analitico delle singole voci attive e passive, come crediti e debiti. Non deve essere confuso con l'inventario iniziale di liquidazione: la situazione dei conti ha infatti la funzione di rappresentare l'evoluzione gestionale avvenuta sia prima che dopo l'insorgere della causa di scioglimento, documentando le attività svolte dall'organo amministrativo nella fase transitoria pre-liquidatoria prima della nomina dei liquidatori, e permette a questi di avere una situazione chiara della consistenza del patrimonio aziendale.

L'ultimo documento che deve essere consegnato dagli amministratori è il rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Si tratta, a tutti gli effetti, di un bilancio infrannuale composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, riferito all'intervallo temporale che intercorre tra la data di chiusura dell'ultimo esercizio regolarmente approvato e il momento in cui viene formalizzata la nomina dei liquidatori.

In determinate situazioni può accadere che la data di scioglimento della società preceda quella di approvazione dell'ultimo bilancio d'esercizio, oppure che quest'ultimo non sia stato ancora predisposto. Si pensi, ad esempio, a una società con esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e con iscrizione della delibera di scioglimento al 26 gennaio 2025: in una situazione simile, l'ultimo bilancio approvato potrebbe essere quello relativo al 2023, mentre quello per l'anno 2024 potrebbe non essere stato ancora predisposto.

In tal caso, gli amministratori saranno tenuti a redigere la bozza del bilancio 2024 e il rendiconto gestionale relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 25 gennaio 2025. Successivamente, spetterà ai liquidatori occuparsi della redazione definitiva del bilancio relativo all'esercizio 2024, sulla base della bozza ricevuta. Questo bilancio sarà poi sottoposto al consueto iter di controllo, approvazione e pubblicazione, sotto la responsabilità dei liquidatori.

Questa fase non si riduce a un mero adempimento formale, bensì costituisce la base contabile e informativa sulla quale i liquidatori dovranno fondare l'impostazione della procedura. La correttezza e completezza del passaggio di consegne ha infatti importanti riflessi in termini di responsabilità, soprattutto nei confronti di creditori e soci. Qualora la documentazione risulti carente, inesatta o tardiva, i liquidatori potrebbero trovarsi nell'impossibilità di adottare decisioni consapevoli, compromettendo il buon esito della

liquidazione e, in alcuni casi, dando luogo a profili di responsabilità civile o amministrativa a carico degli amministratori uscenti.

È prassi consolidata, anche alla luce delle indicazioni dei principi e della giurisprudenza di merito, che il passaggio di consegne venga formalizzato tramite apposito verbale di consegna o relazione, in cui si attesti l'avvenuta trasmissione dei documenti e delle informazioni rilevanti. Tale verbale, benché non previsto espressamente dalla legge, assume un ruolo essenziale quale presidio documentale, anche in funzione difensiva in caso di eventuali contestazioni future sull'operato degli organi sociali. In molti casi, esso viene allegato al fascicolo sociale e depositato, per trasparenza, presso il Registro delle Imprese

1.2.3 La redazione dei bilanci di liquidazione

Successivamente alla consegna di quanto indicato nell'art.2487 bis c.c., i liquidatori subentrano dunque agli amministratori nella gestione della società e ne modificano radicalmente le finalità operative: l'attività non è più rivolta alla produzione di reddito, ma al soddisfacimento dei creditori e, ove residui patrimonio attivo, alla ripartizione tra i soci.

In questo contesto, la funzione informativa e ricostruttiva della contabilità assume un ruolo centrale. I documenti contabili non servono più a misurare la performance economica dell'impresa, ma a rendicontare in modo trasparente le operazioni di realizzo e di estinzione poste in essere dai liquidatori. La redazione dei bilanci di liquidazione, in tal senso, rappresenta un passaggio imprescindibile per garantire la regolarità e la legalità della procedura, tutelando tutte le parti interessate: creditori, soci, autorità fiscali e terzi.

Di seguito verranno citate le fasi della redazione dei bilanci di liquidazione, le quali verranno riprese nello specifico nel capitolo successivo.

Il primo bilancio che i liquidatori sono tenuti a redigere è l'inventario iniziale di liquidazione, spesso indicato anche come bilancio iniziale. Sebbene non esista un'espressa disposizione normativa che ne imponga la redazione nelle società di capitali, diversamente da quanto previsto per le società di persone dall'art. 2279 c.c., la dottrina

maggioritaria e la prassi professionale ne riconoscono la necessità. L'OIC 5, sia nella versione attuale sia nella bozza di aggiornamento del 2024, conferma che i liquidatori devono redigere un bilancio alla data di apertura della liquidazione, adottando criteri valutativi coerenti con lo stato giuridico e operativo della società.

Il bilancio iniziale di liquidazione ha una natura ricognitiva e valutativa. Esso si compone di uno stato patrimoniale nel quale le attività devono essere iscritte al loro presumibile valore di realizzo, vale a dire al valore che ci si attende di ottenere nel processo di liquidazione, al netto dei costi diretti di dismissione; mentre le passività devono essere riportate al valore di presumibile estinzione, senza attualizzazione. Non è invece richiesto il conto economico, poiché la determinazione del risultato economico non è più un obiettivo prioritario della società in liquidazione.

La finalità dell'inventario è duplice: da un lato fornisce ai soci e agli organi di controllo un quadro veritiero e aggiornato della situazione patrimoniale al momento dell'apertura della liquidazione; dall'altro consente ai liquidatori stessi di pianificare in modo ordinato e consapevole le operazioni di realizzo e di pagamento, individuando le voci più critiche, le potenziali perdite e gli eventuali rischi.

Durante la fase di liquidazione, che può protrarsi per uno o più esercizi, i liquidatori sono inoltre tenuti a predisporre bilanci annuali (o infrannuali, se previsti dallo statuto o richiesti dall'assemblea), che documentino l'andamento della liquidazione. L'art. 2490, comma 2, c.c., prescrive che "al termine di ogni esercizio i liquidatori devono redigere il bilancio" e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea, alla stregua di quanto avviene in condizioni di normale operatività. Questi bilanci annuali mantengono la forma tipica del bilancio d'esercizio: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e, ove previsto, rendiconto finanziario; ma si differenziano sotto il profilo dei criteri valutativi, che devono sempre essere quelli di liquidazione, in quanto è venuto meno il postulato della continuità aziendale.

In questa fase, inoltre, il ruolo dell'assemblea rimane centrale: i soci devono essere chiamati ad approvare i bilanci redatti dai liquidatori, e ciò non solo per rispetto delle norme di legge, ma anche per garantire un controllo democratico e partecipativo

sull'andamento della liquidazione. Il rifiuto dell'approvazione o l'inerzia dell'assemblea possono rallentare sensibilmente la procedura e, in alcuni casi, indurre i liquidatori a richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria per ottenere le autorizzazioni necessarie alla prosecuzione delle operazioni.

Al termine della procedura di liquidazione, i liquidatori sono chiamati a redigere il bilancio finale di liquidazione, che rappresenta il documento conclusivo dell'intera gestione. In esso sono riportate, in genere, le ultime disponibilità liquide residue, le eventuali passività ancora da estinguere e, soprattutto, il piano di riparto, che espone in modo dettagliato la distribuzione dell'attivo residuo tra i soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. Tale bilancio è sottoposto all'approvazione dell'assemblea e successivamente pubblicato nel Registro delle Imprese. Ai sensi dell'art. 2492 c.c., entro novanta giorni dalla pubblicazione, i soci possono proporre reclami motivati. Trascorso inutilmente tale termine, il bilancio finale si intende tacitamente approvato, e i liquidatori possono procedere alla ripartizione delle somme.

Infine, una volta eseguita la distribuzione dell'attivo, e verificata l'assenza di debiti pendenti, i liquidatori possono richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2495 c.c., con conseguente estinzione definitiva del soggetto giuridico. Anche quest'ultima fase non è priva di rilievo contabile, poiché rappresenta il momento conclusivo dell'intero ciclo vitale della società e comporta, nei fatti, la cessazione di ogni attività fiscale, civilistica e operativa.

CAPITOLO 2: Il bilancio di liquidazione: struttura, peculiarità e criticità

2.1 Struttura del bilancio secondo il Codice civile e l'OIC 5

Come già evidenziato nel primo capitolo, la redazione dei bilanci di liquidazione rappresenta un momento centrale del processo liquidatorio, sia sotto il profilo contabile che giuridico. A differenza del bilancio d'esercizio ordinario, il quale fotografa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società alla chiusura di un esercizio gestionale e presuppone la continuità aziendale, i bilanci di liquidazione si inseriscono in una fase straordinaria della vita societaria, caratterizzata dalla cessazione dell'attività produttiva e dall'obiettivo di estinguere i debiti e ripartire l'eventuale residuo attivo tra i soci.

La peculiarità di tale fase è legata non solo alla finalità informativa dei documenti contabili, che si trasforma radicalmente, ma anche alla loro articolazione temporale. Infatti, la liquidazione non si esaurisce in un esercizio ma si estende generalmente su un orizzonte pluriennale, durante il quale i liquidatori devono predisporre diversi bilanci, ciascuno con una funzione specifica e con criteri valutativi distinti rispetto a quelli tipici della gestione ordinaria.

Il percorso contabile prende avvio con la redazione del bilancio iniziale di liquidazione, detto anche inventario, che consente di determinare la situazione patrimoniale della società al momento dell'avvio della procedura. A questo seguono i bilanci intermedi o annuali di liquidazione, la cui funzione è quella di rendicontare periodicamente l'andamento delle operazioni di realizzo e di pagamento dei debiti sociali. Infine, con il completamento della procedura, viene predisposto il bilancio finale di liquidazione, accompagnato dal piano di riparto.

Questi documenti, seppur accomunati dall'obiettivo liquidatorio, presentano caratteristiche strutturali, funzioni e responsabilità differenti. Nel presente paragrafo si

procederà ad un'analisi sistematica della struttura dei singoli bilanci previsti dalla normativa civilistica e dai principi contabili nazionali.

2.1.1 Il bilancio iniziale di liquidazione: struttura e criteri valutativi

Il bilancio iniziale di liquidazione, comunemente denominato inventario, rappresenta il primo documento contabile redatto dai liquidatori a seguito dell'avvio della procedura liquidatoria²⁰. La sua funzione non è meramente ricognitiva, fornendo ai liquidatori una composizione del patrimonio aziendale, ma si estende anche al piano estimativo e informativo, delineando la fotografia patrimoniale dell'impresa nel momento in cui si pone fine alla gestione ordinaria e si apre la fase di liquidazione.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2277 c.c., riferito espressamente alle società di persone ma analogamente applicato anche alle società di capitali in via interpretativa sistematica, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale, deve essere redatto congiuntamente dagli amministratori uscenti e dai liquidatori²¹. Tuttavia, a seguito della riforma del diritto societario introdotta con il D.lgs. 6/2003, che ha abrogato l'art. 2452 c.c. e modificato l'articolazione normativa della liquidazione nelle società di capitali, tale obbligo è oggi evincibile soprattutto dall'art. 2490, comma 4, c.c., il quale impone ai liquidatori, nel primo bilancio successivo alla loro nomina, di evidenziare le variazioni nei criteri di valutazione rispetto all'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione delle relative motivazioni e conseguenze.

In ragione di ciò, la prassi e l'interpretazione dottrinale prevalente (cfr. OIC, 2024) confermano l'opportunità e, nei fatti, la necessità di redigere un bilancio iniziale di

²⁰ La consegna dei documenti da parte degli amministratori ai liquidatori è disciplinata dall'art. 2487-bis c.c., il quale prevede che, una volta iscritta la nomina dei liquidatori nel registro delle imprese, gli amministratori debbano trasmettere ai subentranti i libri sociali, una situazione contabile aggiornata alla data di effetto dello scioglimento e un rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

²¹ Codice civile. (1942). *Art. 2277: Inventario all'inizio della liquidazione*. Approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 79, 4 aprile 1942.

liquidazione che segni lo spartiacque contabile tra la fase di continuità aziendale e quella di estinzione. Tale documento è finalizzato non solo a ricostruire la situazione patrimoniale al momento dell'avvio della liquidazione, ma anche a fornire una base di confronto rispetto agli sviluppi futuri, permettendo ai liquidatori, ai soci e agli eventuali terzi interessati di valutare la sostenibilità economica dell'intera procedura.

Dal punto di vista strutturale, il bilancio iniziale di liquidazione si compone esclusivamente dello stato patrimoniale e di una nota integrativa, in assenza di un conto economico. Ciò è coerente con la funzione stessa del documento: non si tratta, infatti, di rappresentare l'andamento reddituale di un periodo, bensì di fornire una rappresentazione statica e realistica del patrimonio societario a una determinata data. Lo stato patrimoniale mantiene la medesima articolazione prevista dall'art. 2424 c.c., ma i criteri di valutazione subiscono una trasformazione radicale: le attività sono iscritte al presumibile valore di realizzo conseguibile entro un termine ragionevolmente breve tenuto presente che normalmente i beni vengono venduti separatamente, mentre le passività al presunto valore di estinzione²². Ciò comporta l'abbandono del principio della continuità aziendale (*going concern*) a favore di una logica liquidatoria, tesa alla verifica della solvibilità della società nella fase di cessazione. Nell'applicazione di tali criteri, i liquidatori possono dover escludere dal bilancio alcune poste attive, precedentemente iscritte nel rendiconto fornito dagli amministratori qualora non vi sia più alcuna possibilità di realizzo.

Un elemento fondamentale è la data di riferimento dell'inventario, che deve coincidere con la data di iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione di scioglimento ex art. 2484 c.c., la quale costituisce, di fatto, il momento in cui cessa la continuità aziendale e inizia la liquidazione²³. Tale data corrisponde anche al momento in cui deve essere redatto il rendiconto degli amministratori, documento che – insieme alla situazione dei conti e ai libri sociali – viene consegnato ai liquidatori (art. 2487-bis c.c.), invece in merito

²² Il presumibile valore di realizzo rappresenta il valore stimato al quale un'attività potrà essere convertita in denaro nel corso della liquidazione, tenendo conto delle condizioni di mercato, dello stato del bene e dell'orizzonte temporale. Il presunto valore di estinzione, invece, corrisponde all'importo che si stima necessario per estinguere un'obbligazione o un debito, considerando eventuali sconti, interessi, penalità o oneri accessori. Cfr. Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (2010). Principio contabile OIC 5 – Bilanci di liquidazione.

²³ Codice civile. (1942). Art. 2484 – Cause di scioglimento. In Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

alla scadenza o entro quando redigere l'inventario, non viene indicato un termine preciso dalla dottrina, l'importante che non sia troppo prolungata nel tempo.

L'inventario deve inoltre essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci, configurandosi non solo come strumento tecnico-contabile, ma anche come presidio di trasparenza e controllo²⁴. In tale ottica, esso diviene un elemento essenziale di rendicontazione e legittimazione dell'operato dei liquidatori nella fase iniziale della loro gestione, nonché un punto di riferimento per eventuali responsabilità future, in caso di errate valutazioni patrimoniali o omesse rilevazioni.

2.1.2 I bilanci annuali/intermedi di liquidazione

Nel corso della fase liquidatoria, che come già evidenziato si protrae spesso per più esercizi, i liquidatori sono tenuti alla redazione dei bilanci annuali di liquidazione, anche detti bilanci intermedi. Tali documenti, previsti espressamente dall'art. 2490, ultimo comma, del Codice civile, assumono una rilevanza essenziale nell'ambito del processo liquidatorio, poiché consentono di garantire la continuità del presidio informativo verso i soci e i terzi, tracciando l'evoluzione delle operazioni di realizzo e di estinzione poste in essere dalla società in liquidazione.

In particolare, i bilanci annuali devono essere redatti con la medesima struttura prevista per i bilanci d'esercizio (artt. 2423 ss. c.c.), vale a dire: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredati altresì dalla relazione sulla gestione²⁵. Tuttavia, a differenza dei bilanci delle società in funzionamento, questi bilanci non si fondano più sul principio della continuità aziendale, ma devono essere redatti secondo criteri valutativi conformi alla situazione liquidatoria. Ciò comporta la prosecuzione dell'utilizzo dei

²⁴ Niccolini, A. (2019). Il bilancio di liquidazione: aspetti giuridici e operativi. Milano: Egea.

²⁵ Codice civile. (1942). Artt. 2423-2435-bis – Bilancio d'esercizio e suoi documenti. In Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

criteri valutativi già adottati nel bilancio iniziale, ossia il valore presumibile di realizzo per le attività e il valore presunto di estinzione per le passività, con l'obbligo, per i liquidatori, di procedere ad aggiornamenti periodici delle stime in funzione dell'andamento della liquidazione e delle informazioni progressivamente acquisite.

I criteri utilizzati e le eventuali modifiche rispetto al bilancio precedente devono essere esplicitamente illustrati nella nota integrativa, insieme alle motivazioni sottese alle scelte effettuate.

Una caratteristica peculiare dei bilanci annuali di liquidazione risiede nella loro natura dinamica e quindi la possibilità di aggiornare le valutazioni contenute nell'inventario o di integrare le poste in esso rappresentate. In effetti, a differenza dell'inventario iniziale, che fornisce una fotografia statica del patrimonio societario alla data di apertura della liquidazione, i bilanci annuali si configurano come strumenti di aggiornamento continuo, chiamati a riflettere in modo realistico e progressivo l'evoluzione della procedura liquidatoria. Con il procedere delle attività di liquidazione, infatti, i liquidatori possono venire a conoscenza di nuove attività o passività non rilevate in precedenza, oppure possono acquisire informazioni che rendono necessarie rettifiche alle valutazioni iniziali.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui emerga l'esistenza di crediti vantati dalla società verso un cliente non registrati in sede di inventario, oppure alla scoperta di un debito verso fornitori relativo a servizi già prestati ma non ancora fatturati al momento della redazione del primo bilancio. In altri casi, potrebbe rendersi necessaria la svalutazione di un bene immobile la cui vendita, inizialmente prevista a un certo prezzo, risulta nel tempo difficilmente realizzabile a causa di mutate condizioni di mercato.

Particolare attenzione merita la composizione del conto economico del primo bilancio annuale. Come evidenziato dalla dottrina (Savioli, 2008), esso può contenere una duplicazione informativa: da un lato, include i costi e i ricavi riferibili alla fase finale della gestione ordinaria, non ancora rilevati nell'ultimo bilancio d'esercizio approvato (per esempio, ricavi da fatturazioni tardive o spese maturate nella fase preliquidatoria); dall'altro, espone i componenti reddituali relativi all'attività liquidatoria vera e propria,

come le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla dismissione di cespiti, gli interessi attivi o passivi e le spese connesse alla liquidazione²⁶. Questo aspetto conferisce al bilancio annuale un contenuto eterogeneo, capace di rappresentare la complessità del passaggio tra la gestione ordinaria e quella liquidatoria.

Dal punto di vista formale e procedurale, i bilanci annuali devono essere sottoposti al controllo del collegio sindacale (ove presente), approvati dall'assemblea dei soci e depositati presso il registro delle imprese, secondo quanto stabilito dall'art. 2429 c.c. La mancata approvazione o il mancato deposito di tre bilanci consecutivi comporta, ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, la cancellazione d'ufficio della società dal Registro delle imprese, determinando l'estinzione formale della società, anche in assenza di una completa definizione della procedura liquidatoria.

Dal punto di vista funzionale, i bilanci annuali costituiscono uno strumento essenziale per garantire la trasparenza e il controllo sull'operato dei liquidatori, offrendo un resoconto dettagliato del progresso della liquidazione. A differenza del bilancio iniziale, che rappresenta una fotografia patrimoniale all'avvio della procedura, i bilanci annuali forniscono una rappresentazione evolutiva, descrivendo in modo analitico le operazioni realizzate nel corso dell'esercizio e aggiornando costantemente le informazioni disponibili.

Infine, è importante sottolineare che il Codice civile non stabilisce un numero massimo o minimo di bilanci annuali, in quanto la loro redazione dipende esclusivamente dalla durata della liquidazione. Vi possono essere liquidazioni rapide, in cui è sufficiente un solo bilancio intermedio, così come procedimenti più lunghi e complessi che richiedono la redazione di più bilanci. In ogni caso, ciascun bilancio annuale assume pieno valore

²⁶ Savioli, L. (2008). I bilanci di liquidazione: aspetti civilistici, contabili e fiscali. In A. Quagli & M. Vismara (a cura di), *Il bilancio d'esercizio* (p. 599). Torino: Giappichelli.

civilistico e contabile, comportando obblighi di approvazione, deposito e responsabilità in capo ai liquidatori.

2.1.3 Il Bilancio finale di liquidazione

Secondo quanto indicato dall'art. 2492 c.c.; terminata la prassi liquidatoria, i liquidatori devono redigere il cosiddetto "bilancio finale di liquidazione", il quale rappresenta l'ultimo adempimento contabile del procedimento liquidatorio e si configura come lo strumento deputato a chiudere formalmente l'intero ciclo economico e giuridico della società. La sua funzione primaria è quella di fornire un rendiconto complessivo e sintetico delle attività compiute dai liquidatori, restituendo ai soci (e, in alcuni casi, anche ai creditori) una rappresentazione chiara e trasparente dell'esito della liquidazione.

Diversamente dai bilanci intermedi o dal bilancio iniziale, che hanno natura progressiva e aggiornano nel tempo le informazioni contabili sulla base delle operazioni svolte, il bilancio finale ha una natura ricapitolativa e consuntiva. In esso confluiscono tutte le risultanze contabili residue, dopo che il patrimonio societario è stato dismesso, i debiti sono stati estinti, e tutte le poste attive sono state, per quanto possibile, realizzate. Il bilancio finale è dunque, a tutti gli effetti, l'atto conclusivo dell'attività contabile e gestionale dei liquidatori.

Sebbene, però, il bilancio finale di liquidazione presenti caratteristiche proprie, è possibile riscontrare un punto di contatto rispetto agli altri bilanci annuali di liquidazione, in quanto esso si compone ordinariamente di uno stato patrimoniale, di un conto economico (ove necessario) e della relativa nota integrativa. Tuttavia, la configurazione di questi prospetti è generalmente più snella e semplificata rispetto a quella prevista per il bilancio ordinario. Nella maggior parte dei casi, lo stato patrimoniale finale riporta un'attività costituita esclusivamente da disponibilità liquide, che rappresentano il residuo da distribuire tra i soci, e una passività formata unicamente dal capitale netto di liquidazione.

Non è raro, però, che tale rappresentazione ideale venga modificata dalla presenza di beni ancora non alienati oppure suscettibili di essere assegnati ai soci in natura, così come dalla sopravvivenza di debiti non ancora estinti, che impongono la necessità di accantonare risorse nell'attivo per il loro futuro soddisfacimento. Queste situazioni, che riflettono la complessità operativa della fase finale della liquidazione, devono essere opportunamente descritte nella nota integrativa, al fine di garantire trasparenza e attendibilità al rendiconto finale. Basti pensare, ad esempio, al caso di una società industriale con impianti in leasing, può succedere che alla fine del processo liquidatorio residuino ancora beni che non hanno trovato collocazione sul mercato. In tal caso, i liquidatori possono dover inserire tali cespiti nel bilancio finale al presumibile valore di realizzo, pur nella consapevolezza della loro difficile collocazione. Allo stesso modo, se è in corso un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate relativo a un accertamento IRES, i liquidatori avranno l'obbligo di accantonare un fondo rischi di importo prudenziale, per evitare che la futura estinzione della società lasci insoddisfatto il credito erariale.

Per quanto riguarda il conto economico incluso nel bilancio finale di liquidazione si riferisce, di norma, al periodo intercorrente tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio annuale redatto durante la procedura e la data effettiva di conclusione delle operazioni liquidatorie. Tuttavia, al fine di garantire una piena trasparenza informativa e consentire ai soci una valutazione complessiva dell'andamento della liquidazione, è opportuno che venga redatto anche un conto economico riepilogativo dell'intero processo liquidatorio, comprendente tutte le componenti di reddito e di costo maturate dalla fase iniziale fino alla chiusura definitiva.

Ai sensi dell'art. 2492 del Codice civile, il primo comma afferma che: "i liquidatori, una volta ultimate le operazioni di realizzo e pagamento, devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo"²⁷, deducendo che nel bilancio finale sia presente un piano di riparto. Il piano di riparto, allegato essenziale al bilancio finale, rappresenta lo schema attraverso il quale viene

²⁷ Codice civile. (1942). Art. 2492 – Bilancio finale di liquidazione. In Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

distribuito l'attivo netto residuo tra i soggetti aventi diritto. Nella prassi, la redazione del piano di riparto richiede particolare attenzione: non solo devono essere soddisfatte integralmente le passività ancora esistenti, ma devono essere rispettati anche gli ordini di prelazione previsti dalla legge, come ad esempio:

- il pagamento prioritario di eventuali creditori privilegiati (es. dipendenti, fisco),
- l'integrale soddisfacimento dei creditori chirografari,
- la ripartizione tra i soci, solo infine, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale²⁸.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2454 c.c., il bilancio finale, corredato dal relativo piano di riparto, deve essere depositato presso la sede sociale e comunicato formalmente ai soci²⁹. Tale adempimento assume rilievo giuridico anche in relazione al procedimento di approvazione del bilancio stesso: in assenza di contestazioni formali da parte dei soci entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, il bilancio finale si intende approvato *per silentium*. Si tratta di un meccanismo di approvazione tacita che, in assenza di opposizione giudiziale, produce effetti vincolanti e consente ai liquidatori di procedere alla ripartizione dell'attivo e, successivamente, alla richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Ma, l'approvazione del bilancio finale non esonera i liquidatori da potenziali responsabilità successive. L'art. 2495 c.c. stabilisce infatti che, anche dopo la cancellazione della società, i creditori sociali insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci (nei limiti di quanto ricevuto) e dei liquidatori (qualora vi sia stata colpa nella gestione). La giurisprudenza è chiara nel ritenere che la corretta redazione del bilancio finale e la costituzione di eventuali fondi rischi rappresentino un obbligo fiduciario e tecnico fondamentale per il corretto esercizio della funzione liquidatoria³⁰.

²⁸ Eutekne. (2023). Il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto. In Guida alla liquidazione volontaria delle società di capitali.

²⁹ Codice civile. (1942). Art. 2454 – Approvazione del bilancio finale e piano di riparto. In Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

³⁰ Tribunale di Milano. (2019). Sentenza n. 12654/2019 – Responsabilità del liquidatore e omesso fondo rischi. In Giurisprudenza Italiana, 2020.

Dunque, possiamo affermare che il bilancio finale di liquidazione presenta alcune peculiarità strutturali e funzionali che lo distinguono nettamente dalle altre tipologie di bilancio, quali:

In primo luogo, si tratta dell'unico bilancio che può essere approvato anche in forma tacita, secondo quanto previsto dall'art. 2493 c.c., nel caso in cui, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione ai soci, non venga sollevata alcuna contestazione o reclamo. L'approvazione tacita si perfeziona in assenza di opposizioni e produce effetti analoghi a una delibera assembleare unanime. In ogni caso, il bilancio finale richiede che i soci esprimano, esplicitamente o tacitamente, un consenso unanime, a tutela della regolarità formale e sostanziale del riparto dell'attivo.

In secondo luogo, il bilancio finale è l'unico documento contabile a essere sottoposto a pubblicità prima ancora della sua approvazione da parte dei soci, attraverso il deposito presso la sede sociale e la relativa comunicazione. Tale meccanismo risponde a esigenze di trasparenza e controllo, permettendo ai soci di esaminare il contenuto del bilancio e del piano di riparto prima di assumere una posizione³¹.

In terzo luogo, esistono casi in cui il bilancio finale può non essere redatto affatto. Ciò si verifica qualora la società non abbia più adempiuto all'obbligo di deposito dei bilanci annuali di liquidazione per almeno tre esercizi consecutivi: in questa ipotesi, come previsto dall'art. 2490, comma 6, c.c., l'ufficio del registro delle imprese dispone d'ufficio la cancellazione della società, determinandone l'estinzione giuridica, anche senza l'approvazione e il deposito formale del bilancio finale³².

In quarto luogo, si tratta dell'unico bilancio che può essere approvato per via giudiziale, ai sensi dell'art. 2492, comma 4, c.c., nel caso in cui i reclami proposti dai soci vengano

³¹ Eutekne. (2023). Bilancio finale e piano di riparto: forma, contenuto e approvazione. In Guida alla liquidazione volontaria delle società di capitali.

³² Codice civile. (1942). Art. 2490, comma 6 – Cancellazione d'ufficio per mancato deposito dei bilanci di liquidazione. In Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

rigettati dal tribunale. Tale ipotesi è distinta dal più comune caso di impugnazione del bilancio: mentre l'impugnazione presuppone che il bilancio sia stato già approvato, il reclamo impedisce che si giunga all'approvazione, rendendo necessario l'intervento del giudice per superare l'impasse³³.

In alcuni casi particolari, può rendersi necessario procedere alla redazione di un bilancio finale supplementare, ovvero una seconda versione del bilancio finale. Questo si verifica quando, prima della cancellazione della società, emergano nuove attività o passività che derivano da circostanze sopravvenute e non conosciute, né conoscibili, dai liquidatori al momento della prima redazione del bilancio. Ad esempio, se dopo il deposito del bilancio finale viene notificata una sentenza favorevole alla società che comporta l'incasso di una somma rilevante, i liquidatori dovranno riprendere la gestione e redigere un nuovo bilancio che tenga conto del nuovo attivo, predisponendo un ulteriore piano di riparto³⁴. Una situazione analoga può verificarsi qualora, in seguito a un reclamo respinto, il socio soccombente venga condannato al pagamento delle spese legali del giudizio: anche in tal caso, i costi sostenuti in sede giudiziale incidono sull'attivo finale e richiedono un aggiornamento contabile del bilancio e del piano di riparto. Ulteriori casi in cui il bilancio finale va redatto nuovamente riguardano errori sostanziali nel primo bilancio, oppure accoglimento del reclamo di un socio, a fronte di poste non correttamente rilevate o stimate nella prima versione della tavola contabile³⁵.

Infine, merita una precisazione la posizione delle società di capitali (S.p.A. e S.r.l.) nell'ambito del bilancio finale. In queste tipologie societarie, il principio di autonomia patrimoniale perfetta impone che, al momento della chiusura della liquidazione, le passività non superino le attività. Qualora si verifichi l'inverso, e cioè un'insufficienza patrimoniale tale da non consentire il pagamento integrale dei debiti, la società non può procedere alla chiusura con un bilancio finale, bensì deve essere assoggettata a una

³³ Codice civile. (1942). Art. 2492, comma 4 – Approvazione giudiziale del bilancio finale. In Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

³⁴ Niccolini, A. (2019). Il bilancio di liquidazione: aspetti giuridici e operativi. Milano: Egea, pp. 12–13.

³⁵ Eutekne. (2023). Redazione del bilancio finale supplementare: casi pratici e implicazioni contabili. In Guida pratica alla liquidazione volontaria delle società.

procedura concorsuale, come il concordato preventivo o il fallimento, ai sensi della disciplina sulla crisi d'impresa. Trattandosi di società a responsabilità limitata, infatti, i soci non rispondono delle obbligazioni sociali, e pertanto la garanzia patrimoniale della società deve essere idonea a far fronte integralmente alle passività; diversamente, si configura uno stato di insolvenza giuridicamente rilevante³⁶.

2.1.4 Il ruolo del revisore e dell'assemblea nella liquidazione

Nel contesto della liquidazione volontaria delle società di capitali, la configurazione degli assetti di controllo subisce un fisiologico riassetto, coerente con il mutamento della finalità gestionale e con la progressiva dismissione del patrimonio societario. Tuttavia, la funzione di vigilanza e controllo non si estingue, bensì si adatta alle nuove esigenze informative e di tutela, rivestendo un ruolo determinante nell'assicurare la correttezza delle operazioni contabili, la trasparenza nei confronti dei soci e dei creditori e il rispetto del dettato normativo. In particolare, il revisore legale dei conti e l'assemblea dei soci continuano ad esercitare rilevanti prerogative durante l'intero iter liquidatorio, seppur con modalità e intensità differenti rispetto alla fase di normale funzionamento dell'impresa.

In merito alla funzione del revisore legale nella verifica dei bilanci di liquidazione, la disciplina codicistica, all'art. 2490 c.c., dispone che i liquidatori debbano redigere i bilanci "alle scadenze previste per il bilancio di esercizio" e secondo le regole degli articoli 2423 e seguenti, "in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione"³⁷. Tale richiamo comporta l'obbligo, per le società soggette a revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010, di sottoporre anche i bilanci di liquidazione al controllo del revisore, il quale è tenuto a esprimere un giudizio professionale sulla regolarità formale e sostanziale della redazione dei documenti contabili³⁸.

³⁶ Sirtoli, R. (2005). Manuale di diritto fallimentare e societario. Milano: Giuffrè, p. 49.

³⁷ Codice civile italiano, art. 2490, Ministero della Giustizia (1942).

³⁸ Ministero della Giustizia. (2010). Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 – Revisione legale dei conti. Gazzetta Ufficiale.

Nel quadro liquidatorio, l'attività del revisore legale assume caratteristiche peculiari, dettate dall'abbandono del presupposto di continuità aziendale e dall'introduzione di criteri valutativi improntati al valore di realizzo e al valore di estinzione. Come sottolineato dalla dottrina professionale, l'incarico deve essere in parte "ripianificato" in quanto la società non opera più in un'ottica di *going concern*, ma di progressiva dismissione e soddisfacimento dei debiti sociali³⁹.

In termini operativi, il revisore è tenuto a:

- verificare la correttezza formale della struttura dei bilanci redatti dai liquidatori;
- accertare la coerenza dei criteri valutativi con la nuova funzione economico-giuridica del patrimonio aziendale;
- accertare la ragionevolezza delle stime adottate in relazione al valore di realizzo di attività e partecipazioni, anche in assenza di mercati attivi di riferimento;
- valutare l'adeguatezza delle informazioni fornite in nota integrativa, specialmente in riferimento alla composizione del fondo per oneri futuri e ai rischi di contenzioso.

L'adozione di criteri alternativi rispetto al costo storico, nonché l'assenza di un orientamento univoco in ambito internazionale, rendono l'attività del revisore particolarmente delicata. La necessità di raccogliere evidenze probatorie sufficienti e appropriate è infatti cruciale per poter formulare un giudizio positivo o per evidenziare eventuali incertezze, fino a rifiutare la certificazione nei casi in cui le informazioni siano insufficienti o contraddittorie⁴⁰.

Considerando invece l'assemblea dei soci tra le prerogative deliberative e controllo sostanziale, sotto il profilo civilistico, essa mantiene una funzione centrale durante la fase liquidatoria, in quanto soggetto deputato a esercitare il controllo "politico" sulla gestione

³⁹ Assirevi. (2011). Considerazioni in merito alla revisione dei bilanci redatti in fase di liquidazione (Documento di ricerca n. 159). Milano: Associazione Italiana Revisori Contabili.

⁴⁰ La Revisione Legale. (2013). L'attività di revisione legale nella liquidazione: problematiche e linee guida.

dei liquidatori. Il Codice civile, agli artt. 2487 e 2490 c.c., riconosce all'assemblea il potere di:

- nominare, revocare e modificare i poteri dei liquidatori;
- approvare i bilanci redatti durante la liquidazione;
- autorizzare l'esercizio provvisorio dell'attività aziendale o di specifici rami;
- deliberare la revoca dello stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento (art. 2487-ter c.c.).

La funzione assembleare non si limita alla sola approvazione formale dei bilanci, ma comporta un vaglio sostanziale sulle operazioni di dismissione, sulla gestione dei cespiti e sulla congruità degli accantonamenti effettuati. Il primo bilancio annuale successivo alla nomina dei liquidatori deve inoltre contenere, ai sensi dell'art. 2490, comma 4, c.c., un'illustrazione dettagliata delle variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio ordinario, accompagnata dalle relative motivazioni e dai possibili effetti economici.

Un aspetto peculiare riguarda l'approvazione del bilancio finale di liquidazione. In tale caso, l'art. 2493 c.c. stabilisce un meccanismo di approvazione tacita: decorsi 90 giorni dal deposito presso il registro delle imprese, in assenza di reclami da parte dei soci, il bilancio si considera definitivamente approvato⁴¹. Tale disciplina si distingue dalla consueta approvazione assembleare e trova giustificazione nella funzione conclusiva e distributiva del bilancio finale, il quale è corredato dal piano di riparto e determina l'accesso alla fase di estinzione della società (art. 2495 c.c.).

È opportuno precisare che anche in sede liquidatoria i soci possono esercitare il potere di impugnazione delle delibere assembleari aventi ad oggetto l'approvazione dei bilanci, qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 2377 ss. c.c. La tutela giurisdizionale si estende a eventuali vizi sostanziali o formali, compresa l'insufficienza delle informazioni

⁴¹ Camera di Commercio di Genova. (2022). Deposito del bilancio finale di liquidazione: guida operativa.

contenute nella nota integrativa o l'adozione di criteri valutativi non conformi alla natura della liquidazione.

In sintesi, la funzione di vigilanza esercitata dal revisore legale e dall'assemblea dei soci si configura come componente strutturale dell'assetto di controllo nella fase liquidatoria, contribuendo a presidiare la regolarità formale e sostanziale del processo. Il revisore, attraverso l'attività di verifica e attestazione dei bilanci redatti dai liquidatori, assicura il rispetto dei principi contabili e la corretta rappresentazione dei valori patrimoniali secondo criteri compatibili con la finalità dismissionale della procedura. Parallelamente, l'assemblea dei soci, quale organo deliberativo, conserva una funzione di legittimazione e controllo democratico, vigilando sull'operato dei liquidatori e approvando gli strumenti contabili posti a base della rendicontazione liquidatoria.

L'integrazione tra controllo tecnico e controllo assembleare consente di salvaguardare l'affidabilità informativa del bilancio di liquidazione e, più in generale, la correttezza e l'efficienza della gestione liquidatoria, nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e tutela degli interessi coinvolti.

2.2 Criticità ed osservanze del bilancio di liquidazione

Dopo aver analizzato, nella prima parte, le principali trasformazioni normative intervenute nel tempo in materia di bilancio di liquidazione, le fasi procedurali che scandiscono il processo liquidatorio e la struttura tecnica dei vari documenti contabili da redigere, è ora opportuno focalizzare l'attenzione su quelle peculiarità sostanziali e su quelle criticità applicative che rendono il bilancio di liquidazione una realtà profondamente distinta rispetto al tradizionale bilancio d'esercizio redatto in continuità aziendale.

Il bilancio di liquidazione, infatti, non si limita a rappresentare una mera fotografia statica dello stato patrimoniale in una fase terminale della vita societaria, ma riflette un mutamento strutturale nella destinazione economico-funzionale del patrimonio dell'impresa. Ciò comporta una ridefinizione profonda dei presupposti valutativi e informativi alla base della sua redazione, richiedendo l'abbandono dei criteri improntati

al postulato della continuità aziendale e l'adozione di metodologie contabili coerenti con la nuova prospettiva liquidatoria. In tale contesto, si impone un'analisi delle principali caratteristiche che connotano i bilanci di liquidazione, tra cui spiccano la trasformazione della funzione economica del capitale investito, l'applicazione di criteri di valutazione orientati al valore di realizzo e di estinzione, nonché l'affiorare di responsabilità e obblighi peculiari a carico degli amministratori uscenti e dei liquidatori subentranti. A queste caratteristiche si affiancano una serie di problematiche operative e teoriche, che riguardano tanto la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, quanto l'affidabilità e la trasparenza dell'informativa fornita a terzi e soci.

Il fine della presente sezione è pertanto quello di esaminare nel dettaglio le dimensioni distintive e le complessità applicative del bilancio di liquidazione, mettendo in luce le implicazioni contabili, giuridiche e gestionali che ne derivano, anche alla luce dell'evoluzione dei principi contabili nazionali e delle best practices consolidate in ambito dottrinale e professionale.

2.2.1 L'assenza del principio di going concern e le conseguenze valutative

Nel sistema contabile tradizionale, la redazione del bilancio d'esercizio avviene secondo un presupposto fondamentale: la continuità aziendale. Questo principio, ampiamente riconosciuto tanto nella prassi nazionale quanto in quella internazionale, implica che l'impresa sia destinata a operare per un futuro prevedibile, normalmente almeno per i dodici mesi successivi alla chiusura dell'esercizio⁴². In base a tale presupposto, i beni sono valutati secondo criteri che riflettono la loro capacità di contribuire alla produzione di reddito nel tempo, come il costo storico o il valore d'uso, e non secondo un'ottica immediata di realizzo.

Con l'ingresso della società in una fase di liquidazione volontaria, si verifica un mutamento radicale nella prospettiva economica dell'impresa. Il patrimonio aziendale cessa di essere un insieme coordinato di fattori produttivi, destinato a generare valore nel lungo periodo, per divenire un aggregato di elementi destinati allo smobilizzo, alla

⁴² IASB. (2023). IAS 1 – Presentation of Financial Statements. International Accounting Standards Board.

soddisfazione dei creditori e, se del caso, alla distribuzione dell'attivo residuo tra i soci⁴³. È a partire da questo momento, e precisamente dalla data in cui viene formalmente iscritta la nomina dei liquidatori nel registro delle imprese, che viene meno il postulato della continuità aziendale⁴⁴.

Il cambiamento nella destinazione funzionale del capitale investito comporta inevitabilmente una revisione complessiva dei criteri valutativi da adottare. Le attività non devono più essere rappresentate in bilancio secondo il loro valore d'uso o secondo parametri storici, ma in funzione del loro valore netto di realizzo, ovvero il prezzo stimato al quale si prevede che potranno essere alienate, al netto dei costi diretti di vendita. Analogamente, le passività devono essere valutate secondo il loro valore di estinzione, cioè tenendo conto delle condizioni attese al momento del pagamento, eventualmente includendo penali, oneri accessori o sconti certi.

L'adozione di questi criteri è dettata dalla necessità di fornire una rappresentazione veritiera e corretta del nuovo scenario economico che si configura con la liquidazione. In questa fase, il bilancio non ha più la funzione di determinare il risultato economico della gestione in continuità, ma quella di documentare la situazione patrimoniale della società in vista dello scioglimento, rappresentando le attività per il valore che realisticamente si può ottenere dalla loro alienazione e le passività per l'onere che presumibilmente graverà sulla società per estinguerle.

La discontinuità valutativa si riflette concretamente nella redazione dell'inventario iniziale di liquidazione, che costituisce il primo bilancio redatto dai liquidatori e il documento di apertura della nuova fase gestionale. Questo inventario si distingue per la sua natura prevalentemente patrimoniale, essendo privo del conto economico, ed è il primo documento a recepire integralmente i criteri valutativi propri della liquidazione⁴⁵. Le differenze tra i valori riportati in esso e quelli presenti nell'ultimo bilancio in continuità possono essere significative, soprattutto in presenza di beni difficilmente liquidabili,

⁴³ Organismo Italiano di Contabilità [OIC]. (2010). Guida operativa OIC 5: I bilanci di liquidazione delle imprese IAS compliant. Roma.

⁴⁴ Codice Civile. (2024). Articolo 2487-bis c.c. – Iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese.

⁴⁵ Organismo Italiano di Contabilità [OIC]. (2010). Guida operativa OIC 5: I bilanci di liquidazione delle imprese IAS compliant. Roma.

attività intangibili di scarso valore di mercato o passività che comportano oneri aggiuntivi non emergenti nei bilanci ordinari.

È importante sottolineare che il passaggio dai criteri di funzionamento a quelli di liquidazione non può essere anticipato rispetto alla formale apertura della fase liquidatoria. Fino a quel momento, infatti, l'impresa, pur essendo in procinto di cessare la propria attività, continua ad essere considerata un'entità funzionante, anche se in regime di gestione conservativa. Soltanto con l'assunzione del controllo da parte dei liquidatori, e salvo diversa deliberazione assembleare che preveda l'esercizio provvisorio dell'attività, si configura pienamente la situazione di discontinuità aziendale che giustifica l'adozione di criteri valutativi alternativi. Inoltre, si osserva che, con l'avvio della liquidazione, il concetto di "competenza economica" perde progressivamente rilevanza, lasciando spazio a una logica prevalentemente finanziaria. Le voci di bilancio vengono lette e interpretate attraverso una prospettiva orientata al realizzo immediato, in cui prevale il principio della prudenza nella stima dei valori, soprattutto in contesti di mercato incerti o illiquidi.

In sintesi, la cessazione della continuità aziendale comporta una vera e propria metamorfosi del bilancio. Non solo cambiano i criteri valutativi, ma si modifica anche l'intero impianto logico su cui il bilancio si fonda. Da strumento orientato alla misurazione della performance e al supporto delle decisioni strategiche di lungo periodo, il bilancio diventa strumento tecnico di supporto alla procedura liquidatoria, funzionale alla corretta identificazione e valorizzazione delle poste patrimoniali ai fini dello smobilizzo e della ripartizione finale.

2.2.2 Obblighi di trasparenza e responsabilità dei liquidatori

Quando una società di capitali entra in stato di liquidazione, si determina un significativo mutamento dell'assetto organizzativo, dovuto al passaggio di consegne tra l'organo amministrativo e i liquidatori. Tale transizione comporta una serie di obblighi e responsabilità giuridiche a carico di entrambi i soggetti coinvolti nel governo societario.

In primo luogo, spetta agli amministratori il compito di accertare il verificarsi di una causa di scioglimento, come previsto dall'art. 2485, comma 1, del codice civile, e di provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea per la nomina dei liquidatori, ai sensi dell'art. 2487, comma 1. Qualora tali adempimenti vengano omessi, la legge prevede un meccanismo sostitutivo per garantire la continuità procedurale: il tribunale, su istanza di soci, amministratori o sindaci, potrà intervenire direttamente sia per accertare lo scioglimento sia per nominare i liquidatori (artt. 2485, comma 2, e 2487, comma 2, c.c.)⁴⁶. Gli amministratori restano formalmente in carica fino al momento dell'iscrizione della nomina dei liquidatori presso il registro delle imprese, come disposto dall'art. 2487-bis c.c. Tuttavia, dalla data in cui si verifica la causa di scioglimento, i loro poteri risultano notevolmente ridimensionati. In particolare, l'art. 2486 c.c., introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003, dispone che gli amministratori mantengano la gestione esclusivamente al fine della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale⁴⁷. Questo rappresenta un'evoluzione rispetto al previgente art. 2449 c.c., che imponeva un rigido divieto di nuove operazioni⁴⁸.

Il mutato quadro normativo riflette una visione diversa del patrimonio sociale: esso non è più strumentale al perseguimento dello scopo lucrativo tipico delle società commerciali, ma diviene oggetto di valorizzazione e successivo riparto tra i soci. Ne consegue che, una volta sopravvenuta la causa di scioglimento, gli amministratori non possono più sottoporre il capitale al rischio imprenditoriale, ma sono tenuti a conservarlo fino al trasferimento ai liquidatori, cui spetterà il compito di trasformarlo in liquidità. Come osserva la dottrina, la riforma ha conferito agli amministratori una maggiore discrezionalità nella gestione di questa fase transitoria: rientrano nella funzione conservativa anche attività come il mantenimento dei rapporti con clienti e fornitori,

⁴⁶ Codice Civile. (2024). Art. 2485, comma 2 e Art. 2487, comma 2 – Intervento del tribunale in caso di inerzia.

⁴⁷ Codice Civile. (2024). Art. 2486 – Gestione finalizzata alla conservazione del valore del patrimonio.

⁴⁸ Codice Civile (previgente). (ante 2003). Art. 2449 – Divieto di nuove operazioni.

azioni che prima della riforma sarebbero state vietate in quanto assimilabili a una prosecuzione dell'attività ordinaria (Savioli, 2008, p. 562)⁴⁹.

Tale ampliamento dei poteri, tuttavia, è bilanciato da una più rigorosa disciplina della responsabilità: gli amministratori sono solidalmente e personalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci o ai creditori, sia nel caso di cessazione intempestiva e dannosa dell'attività, sia nel caso di prosecuzione non giustificata della gestione, che abbia comportato un aumento ingiustificato del rischio e, dunque, una violazione del principio di conservazione del patrimonio⁵⁰.

Anche i liquidatori, alla luce della riforma, vedono ampliata la propria sfera di autonomia. L'art. 2489 c.c. stabilisce che essi possono compiere tutti gli atti utili alla liquidazione della società, includendo anche operazioni che in precedenza erano vietate in via assoluta, come l'assunzione di nuovi impegni. Mentre il vecchio art. 2452 c.c. richiamava, per le società di capitali, il divieto di nuove operazioni previsto per le società di persone (art. 2279 c.c.), oggi l'ordinamento riconosce ai liquidatori una maggiore flessibilità operativa. Ciò consente, ad esempio, di intraprendere un esercizio provvisorio dell'azienda, autorizzato dall'assemblea, qualora funzionale alla conservazione del valore del complesso aziendale in vista di una cessione unitaria (Savioli, 2008, p. 570)⁵¹.

I poteri dei liquidatori, sebbene ampi, possono comunque essere limitati dall'assemblea al momento della nomina o da apposite previsioni statutarie, purché tali restrizioni non ne compromettano sostanzialmente l'autonomia gestionale. Rientrano tra i doveri dei liquidatori anche la richiesta ai soci dei versamenti ancora dovuti (art. 2491 c.c.), nel caso in cui le risorse disponibili risultino insufficienti a soddisfare i debiti della procedura, nonché il rispetto di obblighi formali di pubblicità legale (come l'iscrizione nel registro

⁴⁹ Savioli, G. (2008). Il diritto delle società di capitali. Milano: Giuffrè Editore.

⁵⁰ Codice Civile. (2024). Art. 2486, comma 2 – Responsabilità degli amministratori in caso di gestione impropria.

⁵¹ Savioli, G. (2008). Il diritto delle società di capitali. Milano: Giuffrè Editore.

delle imprese). Al termine della liquidazione, è loro compito redigere il bilancio finale e procedere al riparto dell'attivo residuo tra i soci⁵².

Sul piano della responsabilità, ai liquidatori si applicano le stesse disposizioni previste per gli amministratori, ma con un'estensione ulteriore: qualora l'estinzione della società lasci insoddisfatti dei creditori sociali, i liquidatori rispondono personalmente, nella misura in cui il mancato pagamento sia imputabile a loro colpa.

2.2.3 Le principali criticità: stime soggettive, svalutazioni, inattendibilità

Il processo di liquidazione, in quanto fase straordinaria della vita societaria, impone un radicale cambio di prospettiva rispetto alla redazione del bilancio ordinario. Come illustrato nei paragrafi precedenti, l'abbandono del principio di continuità aziendale comporta l'adozione di criteri valutativi differenti, basati sulla presunzione di realizzo e di estinzione delle attività e delle passività. Tuttavia, l'applicazione concreta di tali criteri si scontra con numerose criticità operative e valutative, che incidono direttamente sull'attendibilità del bilancio di liquidazione.

Una delle principali problematiche attiene alla elevata soggettività delle stime. Il liquidatore è chiamato a formulare previsioni di realizzo dei beni aziendali e di estinzione delle passività sulla base di elementi disponibili al momento della redazione del bilancio, in un contesto spesso caratterizzato da informazioni poco funzionali da una corretta stima, deterioramento del mercato o deperimento dei beni. Il valore di realizzo non può essere determinato con certezza, ma deriva da valutazioni ragionevoli fondate su ipotesi di mercato, spesso prive di parametri oggettivi. Analogamente, anche le passività possono essere oggetto di incertezza, specialmente in presenza di contenziosi pendenti, contratti onerosi, o debiti condizionati. Tale grado di discrezionalità può generare significative differenze tra il valore contabile e quello effettivamente realizzato, con il rischio di una rappresentazione patrimoniale non attendibile. Ciò è tanto più vero nei casi in cui si adottino stime eccessivamente ottimistiche, ad esempio in relazione al valore di beni

⁵² Codice Civile. (2024). Art. 2491 – Richiesta di versamenti ai soci.

strumentali obsoleti o difficilmente liquidabili, o viceversa stime troppo prudentziali, che determinano svalutazioni ingiustificate e pregiudicano il corretto svolgimento del piano di riparto tra i soci.

A queste problematiche si aggiungono le difficoltà legate alla determinazione del fondo per costi e oneri di liquidazione, come già discusso nel paragrafo 2.2.2. La corretta quantificazione dei costi futuri dipende da una previsione attendibile circa la durata della procedura, l'evoluzione delle controversie e l'effettiva entità dei compensi e delle imposte. Eventuali errori, omissioni o sottostime possono avere effetti distorsivi rilevanti sulla valutazione complessiva del patrimonio netto.

Altro profilo critico riguarda l'inattendibilità dei bilanci intermedi, che si pongono come documenti a cavallo tra il bilancio iniziale (di natura meramente prognostica) e il bilancio finale (a consuntivo). La mancanza di un modello obbligatorio o uniforme, soprattutto nella prassi antecedente all'aggiornamento dell'OIC 5, ha spesso prodotto bilanci intermedi privi di struttura coerente, privi di nota integrativa adeguata o redatti con criteri difformi da esercizio a esercizio. Ciò ostacola la confrontabilità e mina la funzione informativa del bilancio, in contrasto con i principi generali di chiarezza, veridicità e correttezza richiamati dall'art. 2423 c.c.

A completamento del quadro delle criticità, si segnala infine la mancanza di un principio contabile internazionale univoco applicabile ai bilanci di liquidazione. Mentre l'OIC 5 fornisce linee guida dettagliate per il contesto italiano, gli standard IFRS (in particolare IAS 1 e IFRS 5) non prevedono un trattamento sistematico del bilancio in liquidazione. Ciò produce un vuoto normativo e interpretativo per le società IAS/IFRS compliant, specialmente nei gruppi internazionali, rendendo necessario il ricorso a criteri analogici e soluzioni interpretative ad hoc.

Tali carenze regolamentari e applicative sono state oggetto di riflessione da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità, che ha avviato un processo di revisione e aggiornamento dell'OIC 5 volto proprio a colmare queste lacune e a garantire una maggiore uniformità, coerenza e trasparenza nella redazione dei bilanci di liquidazione.

Questo processo sarà oggetto di approfondita analisi nel Capitolo 3 della presente trattazione, dove si esamineranno puntualmente le novità introdotte dalla bozza di aggiornamento dell'OIC 5 del 2024, con riferimento ai nuovi criteri valutativi, agli schemi di bilancio e al rafforzamento delle informazioni integrative.

CAPITOLO 3: INQUADRAMENTO E AGGIORNAMENTO OIC 5

3.1 Il principio contabile OIC 5 e la guida operativa dell'OIC

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è una fondazione di diritto privato costituita il 27 novembre 2001, con il compito di elaborare e aggiornare i principi contabili nazionali, in conformità a quanto previsto dal Codice civile, al fine di assicurare l'uniformità e la correttezza nella redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese italiane.⁵³ Oltre a questa funzione normativa interna, l'OIC svolge anche un ruolo di collegamento con le istituzioni contabili internazionali, in particolare con la IFRS Foundation e con l'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)⁵⁴. Attraverso questi canali, l'OIC partecipa attivamente ai lavori di definizione e aggiornamento dei principi contabili e degli standard di rendicontazione a livello europeo e globale, contribuendo anche allo sviluppo delle nuove linee guida in materia di sostenibilità aziendale e informativa non finanziaria.

La redazione dei bilanci di liquidazione trova la sua disciplina contabile nel principio OIC 5 "Bilanci di liquidazione", approvato dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in data 25 giugno 2008, tuttora vigente in attesa dell'approvazione definitiva della proposta di aggiornamento formulata nel 2024. Tale principio si inserisce nel contesto della riforma organica del diritto societario attuata con il D.Lgs. 6/2003, che ha profondamente inciso sulla disciplina civilistica relativa alla fase di scioglimento e liquidazione delle società di

⁵³ Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (s.d.).

⁵⁴ IFRS Foundation. (2023) e EFRAG. (2023). Mission and role.

capitali, codificata negli articoli 2484-2496 del Codice civile. Il documento contabile oggetto di analisi, il bilancio di liquidazione, assume rilievo in tale fase finale del ciclo di vita societario, venendo redatto con criteri, finalità e presupposti profondamente differenti rispetto a quelli propri dei bilanci ordinari d'esercizio.

L'OIC 5 del 2008 rappresenta il primo tentativo organico dell'OIC di definire criteri sistematici di redazione e valutazione per i bilanci redatti in fase liquidatoria, superando la frammentarietà delle fonti precedenti. Esso disciplina, con approccio pratico e coerente con la normativa civilistica, la redazione dell'inventario iniziale di liquidazione, dei bilanci annuali o intermedi di liquidazione, nonché del bilancio finale. Particolare attenzione viene data ai criteri valutativi applicabili, profondamente modificati dalla cessazione del presupposto della continuità aziendale, e agli obblighi informativi che ne derivano⁵⁵.

A integrazione del principio contabile, l'OIC ha successivamente pubblicato la Guida OIC 5 del 2010, intitolata "I bilanci di liquidazione delle imprese IAS compliant", contenente chiarimenti interpretativi e indicazioni operative rivolte in particolare alle imprese che redigono i bilanci in conformità agli IAS/IFRS, ma che si trovano a dover redigere un bilancio di liquidazione secondo i principi contabili nazionali. La Guida, sebbene rivolta a un ambito specifico, fornisce un importante contributo interpretativo anche per i soggetti non IAS-adopter, contribuendo a chiarire l'applicazione concreta delle disposizioni del principio⁵⁶.

Nel presente paragrafo si intende offrire una trattazione analitica e sistematica dell'OIC 5 nella sua versione vigente del 2008, con costanti riferimenti applicativi alla Guida del 2010. L'obiettivo è quello di restituire una visione completa delle regole contabili

⁵⁵ Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (2008). OIC 5 – Bilanci di liquidazione. Approvato il 25 giugno 2008. Roma: OIC.

⁵⁶ Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (2010). Guida OIC 5: I bilanci di liquidazione delle imprese IAS compliant. Roma: OIC.

applicabili nella fase di liquidazione societaria, evidenziandone la coerenza con il quadro normativo civilistico e la ratio sottostante a ciascuna previsione.

3.1.1 Finalità e ambito di applicazione del principio OIC 5

Nel contesto della disciplina nazionale sulla redazione dei bilanci in fase di liquidazione, il principio contabile OIC 5, approvato dall'Organismo Italiano di Contabilità il 25 giugno 2008, assume una funzione fondamentale nel definire le regole tecniche per la corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle società che hanno cessato la propria operatività ordinaria⁵⁷. Il principio nasce dall'esigenza di colmare un vuoto normativo che fino alla riforma societaria del 2003 era stato parzialmente disciplinato solo per analogia, mediante il rinvio a disposizioni residuali applicabili alle società di persone.

L'OIC 5 delinea in modo strutturato il quadro di riferimento contabile applicabile alla liquidazione volontaria delle società di capitali, ed estensivamente anche alle società di persone lucrative e cooperative, in forza di richiami legislativi diretti o per analogia⁵⁸. Sebbene le norme civilistiche si concentrino principalmente sugli articoli 2487-bis, 2490, 2491, 2492 e 2493 del Codice civile, il principio si applica all'intera sequenza liquidatoria così come descritta dagli articoli da 2484 a 2496 c.c., ed è valido per tutte le imprese che redigono i propri bilanci in base ai principi contabili nazionali⁵⁹.

Lo scopo dichiarato del principio OIC 5 è quello di identificare:

- i documenti contabili previsti dalla normativa vigente in materia di liquidazione;
- le caratteristiche formali e sostanziali che tali documenti devono rispettare;
- e soprattutto i criteri di redazione e valutazione delle poste attive e passive.

Nello specifico, i documenti oggetto di disciplina sono:

⁵⁷ Cfr. OIC 5 – Bilanci di liquidazione, approvato il 25 giugno 2008, p. 9.

⁵⁸ Ibid., pp. 10–11. Vedi anche art. 2311 c.c. per il rinvio applicativo alle società di persone

⁵⁹ Ibid., p. 9; Guida OIC 5 (2010), p. 3

- “il rendiconto della gestione degli amministratori”, riferito al periodo tra l’inizio dell’esercizio e l’effettiva presa in carico da parte dei liquidatori;
- “la situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento della società”, che assume valenza ricognitiva e preparatoria;
- “i bilanci intermedi o annuali di liquidazione”, fondamentali per monitorare l’evoluzione della gestione liquidatoria;
- “il bilancio finale di liquidazione”, accompagnato dal piano di riparto;
- “la nota integrativa”, obbligatoria per esplicitare le variazioni nei criteri di valutazione rispetto all’ultimo bilancio d’esercizio approvato⁶⁰.

È importante sottolineare che l’ambito di applicazione soggettivo del principio si estende, seppur indirettamente, anche alle società che redigono i bilanci ordinari in base ai principi IAS/IFRS, le quali, al momento dello scioglimento, sono comunque tenute ad applicare le disposizioni civilistiche nazionali in materia di liquidazione. A tale scopo, l’OIC ha pubblicato nel 2010 una Guida specifica per le imprese IAS compliant, nella quale si chiarisce che, nella fase liquidatoria, le regole IAS perdono efficacia in quanto fondate sul postulato del “*going concern*”, non più valido in liquidazione, e si rende dunque necessario il ricorso ai criteri nazionali previsti dall’OIC 5⁶¹. Una delle finalità principali del principio è proprio quella di accogliere la logica discontinua della gestione liquidatoria, la quale, cessando ogni funzione produttiva, non può più fondarsi sui postulati classici della redazione del bilancio d’esercizio, primo fra tutti il principio di continuità aziendale ex art. 2423-bis, c. 1, n. 1 c.c. Ne consegue che le attività non sono più valutate al costo storico ma al presumibile valore di realizzo, e le passività secondo il valore presunto di estinzione⁶².

Inoltre, il principio OIC 5 si distingue per la sua attenzione a due aspetti fondamentali:

- da un lato, l’esigenza di rappresentare fedelmente l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della società alla data di apertura della liquidazione;

⁶⁰ OIC 5 (2008), pp. 11–12.

⁶¹ Guida OIC 5 (2010), pp. 4–6.

⁶² OIC 5 (2008), pp. 12–13.

- dall'altro, la necessità di fornire strumenti di misurazione economico-finanziaria attendibili per consentire ai liquidatori di compiere le opportune valutazioni in ordine alla prosecuzione dell'attività (es. in esercizio provvisorio), alla realizzazione delle attività e al soddisfacimento delle passività.

Infine, si evidenzia che l'impostazione del principio è profondamente orientata alla prudenza: essa si riflette nella richiesta, già a partire dal primo bilancio in liquidazione, di evidenziare le rettifiche di valore derivanti dall'abbandono del *going concern*, e di ricostruire, per quanto possibile, un quadro informativo che sia utile a tutti gli stakeholder, in particolare soci e creditori, per comprendere la reale portata delle prospettive liquidatorie⁶³.

3.1.2 I criteri di valutazione nel rendiconto degli amministratori

Il rendiconto della gestione degli amministratori, previsto dall'art. 2487-bis, comma 3, c.c., rappresenta il documento che gli amministratori sono tenuti a redigere nel momento in cui si determina una causa di scioglimento della società, ma prima dell'effettivo inizio della fase di liquidazione⁶⁴. Esso copre, quindi, quel periodo intermedio, spesso breve ma di grande rilievo, che va dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato fino alla nomina e accettazione dei liquidatori.

Sotto il profilo contabile, il principio OIC 5 del 2008 chiarisce che tale rendiconto, pur essendo redatto in una fase in cui la società ha cessato il proprio normale ciclo vitale, deve ancora considerarsi come un bilancio di funzionamento, in quanto l'attività liquidatoria vera e propria non è ancora iniziata⁶⁵. Ne consegue che i criteri valutativi da adottare sono, in linea generale, quelli ordinari previsti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, basati quindi sul principio di continuità aziendale⁶⁶. Tuttavia, proprio a causa dell'avvenuto scioglimento, gli amministratori devono prestare particolare

⁶³ Ibid., p. 13.

⁶⁴ Codice Civile. (2024). Art. 2487-bis, comma 3: Rendiconto della gestione degli amministratori.

⁶⁵ Organismo Italiano di Contabilità. (2008). OIC 5 – Bilanci di liquidazione, p. 21.

⁶⁶ Codice Civile. (2024). Artt. 2423 ss.: Disposizioni generali sul bilancio d'esercizio.

attenzione a quei fattori che potrebbero rendere inadeguati alcuni criteri valutativi, suggerendo un'applicazione più prudente del principio di continuità. Come sottolinea l'OIC, infatti, «l'impresa continua a costituire un complesso economico funzionante», ma la sua gestione si presenta in forma conservativa e non dinamico-produttiva, circoscritta alla tutela dell'integrità patrimoniale e alla prosecuzione delle operazioni necessarie e urgenti⁶⁷.

Alla luce di quanto sopra, il rendiconto della gestione predisposto dagli amministratori è composto dai documenti contabili tipici previsti dall'articolo 2423 del Codice civile, ovvero lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, che devono essere redatti in conformità ai criteri di rilevazione e valutazione stabiliti dagli articoli 2424, 2425 e 2427 c.c..⁶⁸

Dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento della società e fino all'effettiva assunzione della carica da parte dei liquidatori, si apre un periodo transitorio di gestione amministrativa, che, pur breve, presenta rilevanza sia giuridica che contabile. In tale intervallo, la società risulta formalmente sciolta, ma non ancora sottoposta alla procedura liquidatoria. Ne consegue che, sotto il profilo valutativo, l'impresa continua a configurarsi come un'entità economica operativa, con patrimonio ancora destinato alla produzione di reddito. Pertanto, i criteri di valutazione da applicare nel rendiconto degli amministratori rimangono quelli propri della gestione in funzionamento, ispirati ai principi civilistici contenuti negli artt. 2423 ss. c.c., con particolare riferimento alla continuità aziendale⁶⁹.

È solo con l'inizio della gestione liquidatoria, e dunque con il cambio di destinazione del capitale investito, che il bilancio muta funzione, passando da una logica di funzionamento a una logica di dismissione e soddisfacimento dei creditori. In questo senso, fino all'insediamento dei liquidatori, non è consentito adottare criteri valutativi propri della liquidazione, come il valore di realizzo per le attività o il valore di estinzione per le passività, in quanto la destinazione del patrimonio sociale non è ancora formalmente modificata.

⁶⁷ Organismo Italiano di Contabilità. (2008). OIC 5 – Bilanci di liquidazione, pp. 21–22.

⁶⁸ Codice Civile. (2024). Artt. 2423, 2424, 2425 e 2427: Documenti di bilancio e nota integrativa.

⁶⁹ Organismo Italiano di Contabilità. (2008). OIC 5 – Bilanci di liquidazione, p. 21.

Il rendiconto degli amministratori, pur redatto in presenza di scioglimento, resta quindi ancorato ai criteri ordinari, pur dovendo tener conto della ridotta prospettiva di continuità e dell'eventuale delibera di esercizio provvisorio da parte dell'assemblea ex art. 2487, comma 1, lett. c) c.c., finalizzata a preservare il valore dell'attivo nella prospettiva del miglior realizzo possibile.

Sulla base di tali premesse, il principio OIC 5 individua alcune aree valutative critiche di cui gli amministratori devono tener conto nella redazione del rendiconto:

- Immobilizzazioni immateriali: non è più ammissibile procedere alla capitalizzazione di oneri pluriennali, quali costi di impianto, sviluppo, pubblicità, venendo meno il presupposto dell'utilità futura. Tuttavia, per le immobilizzazioni già iscritte, si può mantenere la vita utile originariamente prevista ai fini dell'ammortamento.
- Partecipazioni: in linea generale non subiscono rettifiche, salvo nei casi in cui la partecipata sia economicamente dipendente dalla società in scioglimento. In tal caso, è necessario verificarne la recuperabilità sulla base del capitale economico.
- Crediti: devono essere oggetto di verifica analitica per accertarne la reale esigibilità, considerando anche eventuali richieste di riduzioni o stralci, frequenti nelle fasi pre-liquidatorie.
- Rimanenze: la loro valutazione deve essere effettuata con particolare cautela, soprattutto nei casi di giacenze obsolete, a lento rigiro o fuori mercato. È opportuno procedere a svalutazioni in presenza di valori di mercato inferiori al costo, applicando il principio di prudenza anche oltre quanto previsto dall'art. 2426, n. 9, c.c.
- Lavori in corso su ordinazione: occorre considerare le eventuali conseguenze contrattuali derivanti dall'impossibilità di portare a termine le commesse, come penali, risoluzioni o mancati ricavi.

Per quanto riguarda le Passività, è necessario aggiornare puntualmente i debiti iscritti, includendo eventuali oneri finanziari maturati. Va inoltre considerata l'insorgenza di nuovi obblighi derivanti da clausole contrattuali latenti, con l'eventuale costituzione di fondi per rischi e oneri a copertura di costi futuri ragionevolmente stimabili.

È importante sottolineare che gli utili eventualmente risultanti dal rendiconto non possono essere distribuiti ai soci, neppure in parte. Tali somme vanno invece a confluire nel patrimonio netto iniziale di liquidazione, insieme al capitale sociale e alle riserve esistenti, costituendo la base per il successivo risultato finale della liquidazione.

Infine, si segnala che, nella pratica operativa, la redazione e la consegna del rendiconto ai liquidatori può non coincidere esattamente con la data del passaggio delle consegne, specie quando quest'ultima intervenga pochi giorni dopo l'iscrizione della nomina nel Registro delle Imprese. In tali casi, la consegna differita del rendiconto, purché entro un termine ragionevole, è generalmente considerata ammissibile dalla dottrina, anche in funzione del rispetto delle scadenze fiscali legate alla determinazione del reddito del periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'avvio effettivo della liquidazione, come previsto dall'art. 182, comma 1, del TUIR⁷⁰.

3.1.3 Il bilancio iniziale e le valutazioni delle attività e passività (INVENTARIO)

Tale documento si inserisce nella più ampia funzione economico-giuridica della liquidazione, il cui obiettivo è la trasformazione delle attività sociali in mezzi liquidi, l'estinzione delle passività e la conseguente distribuzione dell'attivo netto residuo ai soci⁷¹. A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio aziendale perde la sua originaria funzione di mezzo strumentale alla produzione di reddito e assume una nuova destinazione: esso si configura ora come un insieme eterogeneo di beni destinati esclusivamente alla loro realizzazione e successiva ripartizione. Questa modificata finalità incide direttamente anche sui criteri valutativi da adottare nella redazione del bilancio iniziale, il quale dovrà riflettere non più il valore d'uso, ma il presumibile valore di realizzo degli elementi attivi e il valore di estinzione delle passività⁷².

⁷⁰ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), art. 182, comma 1.

⁷¹ Cfr. OIC 5 – Principio contabile “Bilanci di liquidazione”, versione 2008, par. 14 ss.; si veda anche GUIDA OIC 5 (2010), par. 3.

⁷² In dottrina si veda Desario, G. (1998). I bilanci nella liquidazione volontaria delle società di capitali, Giuffrè, p. 92.

Le finalità che il bilancio iniziale di liquidazione persegue sono molteplici e interconnesse:

- Ricostruzione della situazione patrimoniale iniziale;
- Determinazione del patrimonio netto di apertura;
- Verifica della sufficienza dei mezzi liquidi per far fronte agli obblighi;
- Funzione di documentazione nel passaggio di consegne tra amministratori e liquidatori.

Il bilancio iniziale di liquidazione, nelle società di capitali, si presenta sotto forma di situazione patrimoniale priva del conto economico. Esso può essere redatto in forma tabellare, con una struttura che affianca, per ciascuna voce dell'attivo e del passivo, i valori risultanti dal rendiconto di gestione predisposto dagli amministratori e quelli determinati dai liquidatori nel bilancio iniziale⁷³. Tali valori si riferiscono alla medesima data, ovvero alla chiusura della gestione amministrativa (ore 24 di un determinato giorno) e all'apertura della fase liquidatoria (ore 0 del giorno successivo), in quanto il passaggio tra i due momenti è formalmente immediato. Tuttavia, la coincidenza temporale non implica necessariamente che i valori delle medesime poste patrimoniali siano identici nei due documenti⁷⁴. Al contrario, spesso emergono divergenze dovute a due principali motivi:

- alcune voci presenti nel bilancio redatto dagli amministratori possono non comparire nel bilancio iniziale di liquidazione, ad esempio i costi di impianto e ampliamento o altri oneri capitalizzati che non trovano più giustificazione nella fase liquidatoria. Viceversa, possono emergere voci nuove nel bilancio iniziale, come i fondi per costi e oneri futuri della liquidazione, assenti nel rendiconto gestionale;
- le medesime poste patrimoniali sono soggette a criteri valutativi differenti, poiché nel bilancio iniziale si adottano criteri di liquidazione, ovvero basati sul valore di realizzo per gli attivi e sul valore di estinzione per le passività.

⁷³ Cfr. Codice civile, art. 2490, co. 4 e ss.; OIC 5 (2008), par. 24.

⁷⁴ Eutekne (2023), Bilanci di liquidazione, p. 5,

Un altro aspetto importante sottolineato dalla dottrina riguarda la funzione prognostica di tale bilancio: esso, infatti, consente di anticipare le modalità e l'esito presumibile della procedura liquidatoria. A seconda che si preveda una vendita unitaria dell'azienda, la cessione per singoli rami o la dismissione separata dei beni, i criteri di valutazione da applicare e le scelte gestionali da intraprendere possono differire in modo significativo.

Nel predisporre il bilancio iniziale di liquidazione, il confronto valutativo non va effettuato con il bilancio dell'esercizio precedente, bensì con lo stato patrimoniale allegato al rendiconto gestionale redatto dagli amministratori⁷⁵. Quest'ultimo, infatti, rappresenta in modo più fedele la situazione patrimoniale aggiornata al momento dell'avvio della procedura liquidatoria, mentre il bilancio d'esercizio potrebbe risultare superato, sia per la presenza di poste ormai estinte sia per l'utilizzo di criteri valutativi non più pertinenti.

Bisogna porre particolare attenzione a delle peculiarità nella predisposizione del bilancio iniziale, in quanto ci sono alcune attività presenti nel bilancio ordinario da eliminare, attività che bisogna iscrivere nel bilancio di liquidazione che non figurano nell'ordinario, passività figuranti nell'ordinario e passività da iscrivere in quello di liquidazione ma che non figurano nell'ordinario⁷⁶. Dunque, nel passaggio dal rendiconto degli amministratori al bilancio iniziale di liquidazione, alcune voci presenti nello stato patrimoniale predisposto dagli amministratori devono essere rimosse in quanto non più rilevanti nel contesto della liquidazione. Tra queste si annoverano:

- Costi pluriennali iscritti all'attivo, come quelli relativi a impianto, ampliamento, ricerca e sviluppo. Queste poste presuppongono la prosecuzione dell'attività aziendale e risultano pertanto prive di valore realizzabile nella fase liquidatoria. Di conseguenza, anche se non ancora completamente ammortizzate, devono essere eliminate;
- Immobilizzazioni immateriali non trasferibili o non suscettibili di realizzo, come concessioni, licenze, diritti d'autore e simili. Se tali diritti non possono essere

⁷⁵ Cassandro, P. (2020). La valutazione degli elementi patrimoniali nei bilanci di liquidazione, in "Contabilità e bilancio", n. 6/2020.

⁷⁶ Per una trattazione sistematica, si veda: OIC 5 (2008), par. 27 e Guida OIC 5 (2010), par. 7.1-7.3.

ceduti singolarmente o come parte di una cessione aziendale, devono essere rimossi dal bilancio;

- Crediti ritenuti integralmente inesigibili, ossia quei crediti per i quali i liquidatori ritengono non sussista alcuna probabilità di incasso. In tal caso, la voce dovrà essere completamente stralciata⁷⁷;
- Ratei e risconti attivi, ovvero: i ratei attivi, rappresentativi di ricavi di competenza dell'esercizio in corso ma che saranno percepiti in esercizi successivi; i risconti attivi, che evidenziano crediti per servizi già corrisposti economicamente ma non ancora goduti. Se i liquidatori ritengono che tali valori non siano recuperabili, dovranno essere anch'essi eliminati;
- Ratei e risconti passivi, ovvero: i ratei passivi, relativi a costi già maturati ma che saranno pagati in un esercizio successivo; i risconti passivi, che rappresentano debiti per prestazioni già rimosse ma non ancora eseguite. Qualora i liquidatori stimassero che tali obbligazioni non saranno onorate, dovranno essere rimosse dal bilancio⁷⁸;
- Debiti caduti in prescrizione, che, non essendo più giuridicamente esigibili, devono essere cancellati.

Di conseguenza a queste eliminazioni, nel bilancio iniziale possono essere invece iscritte nuove attività non presenti nel rendiconto degli amministratori. È il caso, ad esempio, di beni materiali completamente ammortizzati come impianti, attrezzature o macchinari che, pur non avendo più valore contabile, possono comunque generare proventi dalla loro vendita. Altresì, conoscenze tecniche riservate (quali segreti industriali o know-how) possono rappresentare un'attività da valorizzare se vendibili sul mercato⁷⁹.

Infine, vi sono passività non risultanti nel rendiconto, ma che i liquidatori sono tenuti a rilevare nel bilancio iniziale. Tra queste rientrano garanzie, fidejussioni, impegni contrattuali iscritti nei conti d'ordine, i quali, in fase liquidatoria, possono generare

⁷⁷ Cfr. GUIDA OIC 5 (2010), par. 7.5.

⁷⁸ Si veda: Eutekne (2024), Bilanci di liquidazione – Approfondimento, p. 8.

⁷⁹ Cfr. Cassandro, P. (2020), op. cit., p. 113.

obbligazioni potenziali che devono essere contabilizzate tramite la creazione di fondi per rischi e oneri.

Nel processo, inoltre, uno degli aspetti su cui porre l'attenzione è inerente alla valutazione delle poste attive e passive al loro presumibile valore di realizzo o di estinzione. Tale operazione impone ai liquidatori un'attenta riflessione circa la concreta possibilità di conversione in liquidità delle attività e l'adempimento degli impegni passivi, nel contesto di una gestione finalizzata non alla produzione di reddito, ma alla dismissione ordinata del patrimonio sociale.

In merito ai crediti commerciali e finanziari, la valutazione deve tener conto del rischio di insolvenza, delle eventuali spese di recupero e incasso e della prassi, frequente in ambito liquidatorio, di concedere sconti o rinunce parziali al fine di garantire la certezza dell'incasso. Inoltre, è opportuno includere nel calcolo anche gli interessi maturati sino alla data di riferimento del bilancio.

Le rimanenze di magazzino, siano esse costituite da materie prime, prodotti finiti o merci, devono essere valutate considerando elementi quali il deperimento fisico o obsolescenza dei beni, la tempistica stimata per il realizzo, la tipologia di clientela potenzialmente interessata e le spese accessorie necessarie alla vendita (ad esempio costi di trasporto, imballaggio, stoccaggio). Ne deriva una stima di realizzo generalmente inferiore rispetto a quella operata in regime di continuità aziendale.

Per i prodotti in corso di lavorazione, la scelta valutativa può contemplare l'opportunità di completamento del ciclo produttivo da parte dei liquidatori, nella misura in cui ciò comporti un incremento del valore complessivo dell'attivo liquidabile. In tale ipotesi, il valore da iscrivere in bilancio dovrà essere espresso al netto dei costi necessari al completamento, seguendo il principio di prudenza.

Le immobilizzazioni materiali, in particolare fabbricati industriali, impianti e macchinari, pongono maggiori complessità valutative. Nel caso di fabbricati industriali, la realizzabilità dipende dalla possibilità di trovare un acquirente in grado di impiegare tali beni per finalità analoghe a quelle della società. In mancanza di tali condizioni, può rendersi necessaria la demolizione con successiva vendita del terreno edificabile, con

conseguente insorgenza di costi supplementari. Gli impianti e i macchinari, invece, devono essere valutati confrontando i prezzi desumibili dal mercato, al netto di eventuali spese di smontaggio, movimentazione e trasporto. La stima di realizzo, pertanto, sarà spesso inferiore rispetto ai valori contabili pregressi, ad eccezione dell'ipotesi in cui sia possibile una vendita in blocco dell'azienda comprensiva di tali cespiti, situazione che può talvolta giustificare una valutazione superiore.

Le immobilizzazioni immateriali, infine, presentano problematiche ancora più marcate. In assenza di un mercato attivo e trasparente, molte voci iscritte in tale area dell'attivo vengono annullate, non essendo suscettibili di realizzo. Solo per quelle attività immateriali che conservano una qualche trasferibilità economica, si ricorre alla stima a cura di un perito indipendente e qualificato, con conseguente iscrizione al presunto valore di realizzo stimato⁸⁰.

È fondamentale rilevare che l'iscrizione di valori di realizzo superiori rispetto ai corrispondenti valori contabili riportati nel rendiconto degli amministratori può avvenire solo qualora tale differenza sia significativa e documentabile. La prudenza contabile impone, infatti, di evitare la sovrastima delle attività in un contesto liquidatorio, con potenziali effetti distorsivi sull'equilibrio patrimoniale rappresentato.

Sul versante delle passività, le valutazioni possono discostarsi rispetto a quelle contenute nel rendiconto degli amministratori, soprattutto in relazione ai debiti verso fornitori. In sede liquidatoria, capita frequentemente che i fornitori a fronte della prospettiva di incassare con certezza e tempestività siano disposti a concedere sconti, abbuoni o accordi transattivi che comportano una riduzione dell'onere effettivo a carico della società. In questi casi, l'iscrizione in bilancio di un debito a valore inferiore rispetto a quello nominale è ammessa solo in presenza di accordi già formalizzati, o, in alternativa, qualora sussista un'elevata probabilità che tali accordi vengano conclusi.

È altresì necessario verificare l'esistenza di fatture non ancora pervenute, ma riferite a obbligazioni già sorte, le quali comporterebbero l'iscrizione di nuovi debiti. Per le tipologie di debito diverse da quelli commerciali come quelli finanziari, tributari o verso

⁸⁰ GUIDA OIC 5 (2010), par. 8.3; Eutekne (2023), Bilanci di liquidazione, p. 6.

il personale non è ordinariamente prevista una riduzione di valore, sebbene debbano essere rilevati gli eventuali interessi maturati. In presenza di controversie giudiziarie o potenziali passività derivanti da estinzione anticipata o tardiva dei debiti, i liquidatori sono tenuti ad accantonare adeguate somme a fondi rischi e oneri, in applicazione del principio di prudenza. Una voce tipica del passivo nello stato patrimoniale di apertura della liquidazione è altresì rappresentata dal fondo per costi e oneri di liquidazione⁸¹.

Un'ultima riflessione in merito ai criteri valutativi da adottare nel bilancio iniziale di liquidazione si impone nell'ipotesi in cui sia deliberata la prosecuzione provvisoria dell'attività aziendale, anche limitatamente ad alcuni rami, con la finalità di preservarne il valore in vista di una possibile cessione futura (art. 2487, comma 1, lett. c), c.c.)⁸². In tali circostanze, l'impresa permane in uno stato di funzionamento, seppur con una gestione improntata non più alla creazione di valore o alla produzione di utili distribuibili ai soci, bensì alla conservazione dell'integrità del patrimonio. Conseguentemente, i beni aziendali non sono destinati alla vendita atomistica e, pertanto, non risultano applicabili i criteri valutativi propri della liquidazione, ossia il valore di realizzo atteso per le attività e il valore di presumibile estinzione per le passività.

Nella stesura dell'inventario, è necessario evitare l'eliminazione, tra le attività dello stato patrimoniale, dei costi pluriennali come quelli di impianto, di ampliamento, di ricerca e sviluppo così come delle immobilizzazioni immateriali che, qualora non vi fosse la continuazione dell'attività aziendale, non avrebbero un mercato di riferimento e risulterebbero di fatto non cedibili. Tali poste devono invece essere mantenute e assoggettate al consueto processo di ammortamento.

Per quanto riguarda la valutazione delle attività, è richiesto l'utilizzo dei medesimi criteri già adottati dagli amministratori nel loro rendiconto, non essendo consentita l'iscrizione di valori di realizzo, anche se ricavabili dal mercato, superiori a quelli contabili. Unica deroga possibile a tale principio si configura nell'eventualità in cui sia stato concluso un accordo per la cessione unitaria dell'azienda, da attuarsi alla conclusione dell'esercizio

⁸¹ Introdotto con OIC 5 (2008), par. 26; approfondito in GUIDA OIC 5 (2010), par. 7.3.

⁸² Codice civile, art. 2487, comma 1, lett. c); si veda anche: Eutekne (2023), Liquidazione nelle società di capitali, p. 9.

provvisorio, a un prezzo superiore rispetto al valore contabile netto: in tale ipotesi, la differenza positiva potrà essere iscritta tra le attività sotto la voce “Avviamento derivante dalla cessione in blocco dell’azienda”.

Per quanto riguarda l’iscrizione delle passività, i liquidatori devono confermare i valori riportati nel rendiconto degli amministratori, provvedendo però ad integrarli come accade anche in caso di cessazione dell’attività mediante la costituzione di fondi per rischi ed oneri relativi a eventuali passività non ancora emerse e con il fondo per costi ed oneri di liquidazione.

3.1.4 Il fondo per costi e oneri di liquidazione

Con l’abbandono del principio di continuità aziendale che caratterizza la fase di liquidazione, come evidenziato nel capitolo precedente, mutano radicalmente i criteri valutativi e si introducono strumenti contabili propri di una gestione orientata alla cessazione dell’attività. In questo contesto, una delle peculiarità nella redazione dell’inventario, è rappresentata dall’iscrizione del cosiddetto fondo per costi ed oneri di liquidazione. Si tratta di un fondo specifico, la cui funzione è quella di stimare e rappresentare l’ammontare complessivo dei costi e degli oneri che si prevede saranno sostenuti dalla società per l’intera durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire nel medesimo periodo. L’iscrizione di tale fondo rappresenta una deroga ai criteri contabili ordinari, giustificata dalla natura straordinaria del bilancio iniziale di liquidazione e dalla sua finalità esclusivamente prognostica⁸³.

Il contenuto del fondo è costituito da costi ed oneri che non devono essere già correlati ad attività e passività iscritte nel bilancio iniziale di liquidazione, né devono essere voci già inserite nei fondi per rischi ed oneri. Devono quindi essere iscritti nel fondo tutti i costi, oneri e proventi attinenti esclusivamente alla gestione della liquidazione, maturati dalla data di inizio della stessa e fino alla sua chiusura. In particolare, non sono inclusi

⁸³ Euroconference (2023). Bilanci di liquidazione – Valutazione delle attività e passività. Fondo per costi ed oneri di liquidazione.

elementi riconducibili a operazioni compiute prima dell'inizio della liquidazione, che dovrebbero già essere riflessi nel rendiconto degli amministratori⁸⁴.

Tutti gli elementi che, al momento della redazione del bilancio iniziale di liquidazione, non risultano prevedibili nell'an o che non possono essere stimati in modo attendibile non possono essere inclusi nel fondo per costi ed oneri di liquidazione. Tuttavia, qualora si tratti di poste di rilievo, è comunque necessario fornire un'adeguata informativa in nota integrativa al bilancio annuale, con specifico riferimento alla loro natura e alla loro potenziale incidenza sul fondo stesso. Inoltre, non possono essere ricompresi nel fondo per costi ed oneri di liquidazione neppure quei costi e oneri non riconducibili alla gestione liquidatoria e che, per carenza di sufficienti elementi conoscitivi, non sono stati iscritti nel bilancio iniziale né tra i debiti né tra i fondi per rischi ed oneri⁸⁵. Si pensi, ad esempio, a un premio di produzione richiesto da ex dipendenti in un momento successivo alla redazione del bilancio iniziale, in merito al quale non vi era ancora certezza né sufficiente informazione per poter procedere all'iscrizione.

Tra i costi e oneri che generalmente confluiscono nel fondo, si possono indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i fitti passivi per i locali utilizzati dalla procedura, con le relative utenze (energia elettrica, acqua, gas, telefono);
- le retribuzioni e gli oneri sociali per eventuali dipendenti o collaboratori dell'ufficio di liquidazione;
- i compensi per i professionisti incaricati di prestazioni successive all'inizio della liquidazione (come avvocati, notai, commercialisti),
- i compensi spettanti ai liquidatori, al revisore e ai membri del collegio sindacale;
- gli oneri per il noleggio e la manutenzione di attrezzature utilizzate durante la liquidazione;
- gli oneri finanziari su debiti iscritti nel bilancio iniziale (comprese le rate di leasing);

⁸⁴ Stella, R. (2015). La contabilità della liquidazione d'impresa: il fondo per costi e oneri di liquidazione.

⁸⁵ Cfr. Cassandro, P. (2020). La valutazione degli elementi patrimoniali nei bilanci di liquidazione, in Contabilità e bilancio, n. 6, p. 115.

- le spese legali per la cancellazione della società e le imposte dirette, correnti e differite, previste per gli esercizi di durata della liquidazione.

Tali costi possono essere in parte compensati da proventi presumibilmente realizzabili nel corso della procedura liquidatoria. Anche in questo caso, si tratta di componenti diverse dai ricavi derivanti dalla vendita delle attività già iscritte in bilancio. Esempi tipici di proventi includono: interessi attivi da titoli, conti correnti e finanziamenti, dividendi e utili da partecipazioni, rimborsi di imposte e tasse, fitti attivi derivanti dalla locazione di immobili o dalla sublocazione, canoni attivi da noleggio di beni, proventi da cessione di contratti di leasing o da esiti positivi di contenziosi civili⁸⁶.

Nel bilancio iniziale di liquidazione, il saldo tra i costi/oneri stimati e i proventi previsti viene iscritto, in unica voce, tra le passività dello stato patrimoniale. Tale fondo, che normalmente presenta un segno negativo per effetto del prevalere dei costi, è rilevato nella voce B.3 “Altri fondi rischi e oneri”⁸⁷. La contropartita dell’iscrizione del fondo non è allocata nel conto economico, bensì confluisce in una voce distinta del patrimonio netto denominata “Rettifiche di liquidazione”, che ha la funzione di mantenere la neutralità del risultato economico in fase previsionale e fornire una rappresentazione attendibile del patrimonio netto liquidatorio. Il fondo per costi ed oneri figura distintamente nei bilanci intermedi successivi, aggiornato annualmente per tener conto dell’evoluzione effettiva dei costi sostenuti e dei proventi realizzati. Le variazioni rispetto alle stime iniziali vengono riportate analiticamente in apposite tabelle nella nota integrativa, le quali indicano per ciascuna voce: l’importo stanziato inizialmente, le variazioni in più o in meno, gli importi già sostenuti (o realizzati) e il residuo ancora da utilizzare. Se il costo effettivamente sostenuto è inferiore rispetto allo stanziamento originario, la differenza positiva è imputata al conto economico come sopravvenienza attiva. Viceversa, nel caso di costi superiori a quelli stimati, si registra un onere straordinario a conto economico per la parte eccedente⁸⁸.

⁸⁶ Eutekne (2023), Bilanci di liquidazione, p. 9.

⁸⁷ Cfr. art. 2424 c.c., voce B.3; si veda anche: OIC 12 – Composizione del bilancio, par. 71.

⁸⁸ GUIDA OIC 5 (2010), par. 8.4.

La disciplina delle rettifiche di liquidazione e del fondo per costi ed oneri, così strutturata, risponde pienamente ai principi di prudenza, chiarezza e trasparenza richiamati dall'art. 2423 c.c., e consente di rappresentare in maniera fedele e completa le previsioni economico-finanziarie della gestione liquidatoria. Essa costituisce, inoltre, un elemento distintivo e caratterizzante dei bilanci straordinari di liquidazione, sottolineando la differenza sostanziale rispetto alla contabilità ordinaria e ponendosi in discontinuità rispetto alla logica del *going concern*⁸⁹.

3.1.5 I bilanci annuali: contenuto, informazioni integrative, schemi

I criteri da adottare per la redazione del bilancio intermedio di liquidazione variano in funzione della specifica configurazione organizzativa e operativa assunta dalla società nella fase liquidatoria. In particolare, il principio OIC 5 individua tre casistiche fondamentali, ciascuna delle quali richiede un trattamento contabile distinto:

- la situazione in cui tutte le aziende o i rami aziendali risultano integralmente sottoposti alla procedura di liquidazione, con cessazione totale dell'attività imprenditoriale;
- l'ipotesi in cui, pur essendo formalmente avviata la liquidazione, si prosegue integralmente l'attività economica in capo a una o più aziende della società;
- il caso intermedio, caratterizzato dalla coesistenza di aziende o rami aziendali per i quali è stata avviata la liquidazione e di altri per i quali è stata deliberata la continuazione dell'attività.

Considerando la prima ipotesi, ovvero quella nella quale non sia stata deliberata dall'assemblea dei soci la prosecuzione dell'attività neanche per uno dei rami d'impresa, ci si trova dinanzi a una situazione di liquidazione integrale dell'impresa⁹⁰. In tale contesto, la funzione originaria del patrimonio, inteso come insieme di strumenti destinati alla produzione del reddito, viene meno, trasformandosi in un semplice aggregato di elementi attivi e passivi da dismettere progressivamente. Questa riconfigurazione determina implicazioni rilevanti sia in termini di valutazione contabile sia nella struttura dei documenti di bilancio. Dal punto di vista patrimoniale, si assiste alla cessazione della

⁸⁹ OIC (2008), par. 18.

⁹⁰ Fondazione OIC. (2008). OIC 5 – Bilanci di liquidazione. Roma: Organismo Italiano di Contabilità, §33.

distinzione funzionale tra immobilizzazioni e attività correnti, in quanto gli elementi dell'attivo non sono più utilizzati per fini produttivi ma unicamente per essere monetizzati. Nonostante ciò, per motivi di ordine fiscale e per favorire la comparabilità con i bilanci precedenti, è generalmente consigliabile mantenere la struttura delle voci prevista dall'art. 2424 del Codice civile, pur riconoscendo che essa perde, in tale fase, il suo significato economico originario.

Le conseguenze sul piano valutativo sono altrettanto rilevanti: cessando l'attività operativa, non ha più senso economico procedere al calcolo degli ammortamenti o a svalutazioni per perdite durevoli di valore, giacché non si tratta più di stimare il contributo al reddito futuro ma di stimare il valore di realizzo. In assenza di una gestione produttiva, non vi è più necessità di perseguire un risultato economico d'esercizio fondato sui criteri della prudenza e della competenza. Tale mutamento si riflette anche sui principi di redazione del bilancio, così come codificati dall'art. 2423-bis c.c., i quali subiscono significative deroghe:

- il principio della continuità aziendale (*going concern*) perde ogni rilevanza, in quanto la società non è più destinata a operare nel tempo;
- il principio di competenza e quello del divieto di rilevazione di utili non realizzati vengono meno nella loro configurazione tradizionale: non ha senso, ad esempio, rilevare proventi e costi in funzione della loro maturazione temporale se non vi è più un'attività economica in corso; tuttavia, il principio di competenza mantiene una valenza attenuata per alcune categorie di spesa, come i servizi goduti nel periodo (es. utenze, fitto, personale) e per taluni accantonamenti obbligatori (es. TFR e fondi rischi riferiti a obbligazioni certe).

In questo scenario, grande rilievo assume il fondo per costi e oneri di liquidazione, istituito nel bilancio iniziale e destinato ad accogliere tutte le stime attendibili di spese e passività future legate alla procedura. I costi relativi a personale, consulenze, utenze, oneri fiscali e finanziari, ove già stanziati nel fondo, vengono poi sterilizzati nei bilanci intermedi attraverso apposite voci di "utilizzo del fondo", iscritte con segno negativo nel conto economico. Tale neutralizzazione consente di evitare la duplicazione degli oneri

stimati e di rappresentare in modo trasparente solo i componenti economici nuovi o inattesi⁹¹.

Il conto economico del primo bilancio annuale viene quindi strutturato tenendo conto di queste rettifiche. In particolare:

- nella sezione A) “Valore della produzione” e nella sezione B) “Costi della produzione” viene riportata la voce “Utilizzo del Fondo per costi e oneri di liquidazione” con valore negativo, al fine di escludere dalla determinazione del risultato i costi già contabilizzati ex ante;
- nella sezione C) “Proventi e oneri finanziari” si adotta lo stesso criterio, registrando l’utilizzo del fondo per oneri e interessi già previsti;
- in alternativa, è anche ammessa, la possibilità di inserire un’unica voce riepilogativa degli utilizzi del fondo alla fine del conto economico, immediatamente prima dell’utile o della perdita d’esercizio, ma ciò comporta una perdita di chiarezza nella rappresentazione delle singole componenti economiche⁹².

Occorre inoltre ricordare che, fino alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 139/2015, era prevista la sezione E) “Proventi e oneri straordinari”, utilizzabile anche nei bilanci di liquidazione. Dopo tale intervento normativo, le voci straordinarie come plusvalenze e minusvalenze da dismissioni o sopravvenienze attive/passive devono essere riclassificate all’interno delle altre sezioni del conto economico (A, B o C), a seconda della loro natura⁹³. Nel complesso, il risultato economico che emerge dal bilancio intermedio non può essere assimilato all’utile o alla perdita propri dei bilanci ordinari. Esso riflette, piuttosto, l’esito parziale della gestione liquidatoria, tenendo conto di:

- ricavi derivanti dalla vendita di beni completati o ceduti durante la liquidazione;
- costi effettivi sostenuti, al netto degli utilizzi del fondo;
- proventi e oneri finanziari;
- imposte e tasse;

⁹¹ Guida operativa OIC 5. (2010). Bilanci di liquidazione – Estensione alle società IAS compliant, p. 16.

⁹² Fondazione OIC. (2008), §40–41.

⁹³ D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, art. 6, comma 1, lett. c).

- rivalutazioni e svalutazioni delle attività, effettuate con riferimento al valore di realizzo;
- sopravvenienze attive e passive emergenti dalla gestione liquidatoria.

A corredo del bilancio, assume rilievo strategico la nota integrativa, la quale deve contenere, ai sensi dell'art. 2490, comma 3, c.c., l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e la motivazione delle scelte compiute dai liquidatori. Molte delle informazioni richieste ricalcano quelle previste per i bilanci in funzionamento (ex art. 2427 c.c.), come l'analisi dei crediti e debiti a lungo termine o la descrizione delle partecipazioni, mentre altre risultano superflue, come quelle relative ai costi capitalizzati, normalmente già azzerati nel bilancio iniziale. Particolare attenzione deve essere prestata, nel primo bilancio annuale, all'inclusione di alcuni documenti accessori come:

- l'inventario iniziale, che diventa così conoscibile anche ai soci;
- una tabella con il dettaglio degli utilizzi del fondo per costi e oneri;
- un prospetto comparativo che mostri le variazioni intervenute tra le voci del bilancio d'esercizio precedente, del rendiconto degli amministratori, del bilancio iniziale e del primo bilancio intermedio.

Infine, per quanto riguarda il periodo di riferimento, il conto economico del primo bilancio annuale viene suddiviso in due sezioni:

- la prima riferita al periodo gestionale degli amministratori (dall'inizio dell'esercizio fino alla nomina dei liquidatori);
- la seconda riferita alla gestione svolta dai liquidatori stessi.

Tale suddivisione viene di norma rappresentata mediante una tabella a tre colonne, riportante per ciascuna voce: il valore del periodo ante-liquidazione, quello post-liquidazione e il totale d'esercizio. A questo primo bilancio devono essere allegati, in conformità all'art. 2490, comma 4, c.c., anche la situazione patrimoniale alla data dello scioglimento, il rendiconto degli amministratori, il verbale di passaggio di consegne (ex art. 2487-bis c.c.) e la relazione sulla gestione, che andrà poi aggiornata per ciascun successivo bilancio annuale⁹⁴.

⁹⁴ Codice civile italiano, art. 2490, comma 4.

Passando ora alla seconda ipotesi, ovvero quella nella quale pur essendo formalmente iniziata la fase di liquidazione, l'assemblea dei soci deliberi la prosecuzione dell'attività economica da parte della società o di uno o più suoi rami aziendali, ci si trova in una condizione particolare in cui l'impresa, sebbene giuridicamente sciolta, continua a operare come soggetto economico attivo.⁹⁵ In tale contesto, il patrimonio aziendale mantiene la sua configurazione di complesso organizzato e produttivo, con la conseguenza che i criteri valutativi adottati per la redazione dei bilanci intermedi non subiscono modifiche sostanziali rispetto a quelli applicati nei bilanci ordinari d'esercizio.

Il principio della continuità aziendale (*going concern*), pur venendo meno sotto il profilo formale per effetto dello scioglimento deliberato, conserva la propria validità sostanziale per tutta la durata della gestione operativa. Tale prosecuzione, definita anche come "esercizio provvisorio", è improntata tuttavia a un'impostazione conservativa, nella quale le scelte produttive e strategiche risultano vincolate alla prosecuzione dell'attività già esistente, escludendo manovre espansive, ristrutturazioni o cambi di modello di business. La gestione liquidatoria in questa forma si limita infatti a preservare il valore aziendale in vista di una futura cessione o cessazione, piuttosto che a perseguire la crescita economica o patrimoniale.

Proprio in virtù del mantenimento in vita dell'attività, lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa dei bilanci intermedi vengono redatti secondo le disposizioni previste per i bilanci ordinari, in particolare seguendo quanto stabilito dagli articoli 2424, 2425 e 2427 del Codice civile. Anche la relazione sulla gestione assume un ruolo rilevante: essa deve illustrare non solo l'andamento operativo dell'esercizio, ma anche le prospettive legate alla procedura liquidatoria, motivando la decisione degli organi sociali di proseguire l'attività e fornendo, ove possibile, una stima attendibile del valore di realizzo dell'azienda in blocco al termine dell'esercizio provvisorio.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali e immateriali, la loro vita utile deve essere stimata tenendo conto della durata residua dell'esercizio provvisorio. Non essendo più previsto un utilizzo pluriennale, gli ammortamenti devono essere calcolati tenendo conto esclusivamente del periodo residuo in cui tali beni rimarranno funzionali all'attività. Inoltre, nel calcolo del valore da ammortizzare, occorre considerare come

⁹⁵ Fondazione OIC. (2008). OIC 5 – Bilanci di liquidazione, §5.1.2

valore residuo dei cespiti quello rappresentato dal valore stimato di vendita del ramo d'azienda o dello stabilimento cui essi sono funzionalmente collegati. Si tratta dunque di un criterio che si discosta da quello tradizionale, poiché tiene conto dell'intento liquidatorio pur in presenza di un'attività in prosecuzione.

Sotto il profilo della capitalizzazione dei costi, sebbene la logica liquidatoria suggerisca una certa cautela e tendenziale inopportunità nell'iscrizione di nuovi costi pluriennali, è comunque ammesso procedere alla capitalizzazione qualora si tratti di spese sostenute per mantenere la funzionalità operativa dell'impresa o per aumentarne la cedibilità complessiva sul mercato. Tuttavia, anche in questi casi, il valore capitalizzato non deve eccedere quello netto di realizzo stimato, in quanto ogni valutazione deve rimanere ancorata al presupposto della dismissione futura. Nonostante la prosecuzione operativa, è comunque obbligatoria la redazione del bilancio iniziale di liquidazione, che avrà la funzione di rappresentare il punto di partenza dell'attività liquidatoria. In questo specifico scenario, però, il bilancio iniziale dovrà essere redatto con valori di funzionamento, e non con criteri di liquidazione, essendo l'impresa ancora in attività. Anche in questo caso, il principio contabile OIC 5 richiede che venga costituito il fondo per costi e oneri di liquidazione, sebbene con un contenuto più limitato: esso dovrà includere unicamente i costi riferibili alla gestione strettamente liquidatoria (ad esempio, i compensi dei liquidatori, le spese di amministrazione, le consulenze legali e fiscali relative alla chiusura), escludendo i costi di gestione dell'azienda ancora operativa, i quali rientrano invece nell'ordinaria contabilità d'esercizio. Dal punto di vista valutativo, le attività e passività devono essere iscritte secondo il normale principio della prudenza e secondo criteri che riflettono la continuità operativa. Solo nel momento in cui cesserà la prosecuzione e si darà avvio alla vendita in blocco o alla dismissione dei beni, si procederà all'applicazione dei criteri liquidatori, con passaggio ai valori di realizzo e di estinzione. È quindi fondamentale, nei bilanci redatti durante l'esercizio provvisorio, fornire una chiara rappresentazione della dualità gestionale: da un lato, la prosecuzione dell'attività in chiave operativa, e dall'altro, l'orizzonte liquidatorio che definisce la prospettiva di lungo periodo.

Il quadro informativo complessivo offerto dal bilancio deve pertanto riflettere questa particolarità, soprattutto nella nota integrativa, che dovrà riportare:

- i criteri adottati per valutare le attività in funzione del valore d'uso residuo;
- la stima del valore complessivo dell'azienda in vista della futura dismissione;
- la distinzione tra costi riferibili all'attività in funzionamento e costi legati alla liquidazione;
- la descrizione del fondo per costi e oneri e la sua composizione.

Si tratta, dunque, di una situazione transitoria, in cui la società mantiene operatività funzionale, pur essendo destinata alla cessazione. La redazione dei bilanci intermedi in tale contesto impone ai liquidatori un'attenta distinzione tra la gestione operativa ancora attiva e la gestione liquidatoria vera e propria, assicurando coerenza nei criteri contabili adottati e chiarezza informativa nei documenti da allegare al bilancio.

La terza ed ultima ipotesi, ovvero quella che prevede una pluralità di aziende di cui alcune in esercizio provvisorio ed altre in liquidazione, rappresenta una configurazione intermedia rispetto ai due casi analizzati in precedenza, poiché l'assemblea dei soci ha deliberato la prosecuzione dell'attività per determinati rami aziendali, mentre per altri ha optato per l'immediata dismissione. Ne deriva una gestione mista, nella quale coesistono segmenti in funzionamento e altri sottoposti alla liquidazione in senso stretto.

Nel redigere i bilanci annuali in tale scenario, non è necessario predisporre due distinti schemi contabili (uno per i rami operativi e uno per quelli in liquidazione), ma è sufficiente un unico stato patrimoniale e un unico conto economico, ciascuno articolato su tre colonne. Questa modalità consente di rappresentare in modo ordinato e trasparente i valori patrimoniali ed economici relativi alle diverse aree gestionali. In particolare, nello stato patrimoniale occorre indicare, per ogni singola voce, i valori:

- riferibili ai rami d'azienda in funzionamento,
- attribuibili a quelli in liquidazione,
- e il totale complessivo, che include anche l'intero patrimonio netto, con la sola eccezione del risultato d'esercizio. Quest'ultimo, infatti, deve essere esposto distintamente per ciascuna delle due gestioni.

Allo stesso modo, anche nel conto economico va mantenuta la separazione tra i risultati derivanti dall'attività in continuità e quelli riferibili alla gestione liquidatoria, indicando

per entrambe le componenti reddituali positive e negative e determinando separatamente i rispettivi risultati economici. Le informazioni relative alle due diverse gestioni devono essere riportate all'interno di una nota integrativa unificata, nella quale si illustrino i criteri di valutazione adottati per ciascun ambito e le principali risultanze contabili, nonché in un'unica relazione sulla gestione, che dovrà evidenziare le motivazioni alla base della scelta duale, le prospettive operative e liquidatorie e gli impatti economico-finanziari connessi.

3.1.6 Il bilancio finale e il piano di riparto

Completata la procedura di liquidazione, l'ultimo adempimento in capo ai liquidatori consiste nella redazione del bilancio finale di liquidazione, come stabilito dall'art. 2492, comma 1, del Codice civile, il quale prevede che “compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio nella divisione dell'attivo”⁹⁶. Da tale previsione normativa emerge chiaramente la struttura bifasica del documento: esso si articola infatti in due sezioni distinte ma complementari, ossia il bilancio finale in senso stretto e il piano di riparto.

Partendo dal bilancio finale, sebbene il Codice civile non imponga una forma rigida o uno schema obbligatorio, la prassi contabile e l'orientamento prevalente in dottrina convergono nel ritenere che il bilancio finale debba presentare una struttura analoga a quella degli ordinari documenti contabili, comprendente uno stato patrimoniale, un conto economico e una nota integrativa⁹⁷. A tali documenti si accompagna, ove previsto, anche la relazione dell'organo di controllo e la relazione dei liquidatori sull'andamento della gestione finale. Uno dei temi maggiormente dibattuti riguarda l'estensione temporale del conto economico: ci si chiede, infatti, se esso debba riflettere l'intero arco della procedura liquidatoria o solamente il periodo compreso tra la chiusura dell'ultimo esercizio intermedio e la conclusione della liquidazione. La tesi più accreditata sostiene che,

⁹⁶ Codice Civile. (1942). Articolo 2492, comma 1. In Codice civile e disposizioni di attuazione. Giuffrè Editore.

⁹⁷ Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (2010). Guida operativa OIC 5 – Bilanci di liquidazione (pp. 58–59). Fondazione OIC.

essendo i bilanci annuali già deputati a rendicontare l'andamento della gestione nel corso della procedura, il conto economico finale possa limitarsi a rilevare le operazioni svolte nella parte conclusiva della liquidazione. Tuttavia, in un'ottica di completezza informativa, è considerata prassi virtuosa accompagnare tale documento con un prospetto riassuntivo dell'intero processo liquidatorio, che permetta di valutare globalmente l'efficacia dell'operato dei liquidatori.

Lo stato patrimoniale del bilancio finale tende a presentarsi in una forma semplificata, coerente con la finalità ricognitiva e distributiva del documento. Nei casi in cui tutte le attività siano state liquidate e le passività estinte, esso si limita a riportare il patrimonio netto residuo, spesso composto esclusivamente da disponibilità liquide da distribuire ai soci. Dal punto di vista contabile, le voci direttamente interessate nel bilancio finale di liquidazione riguardano, per quanto concerne l'attivo, le disponibilità liquide della società, le quali si articolano tipicamente tra cassa, depositi bancari e conti correnti postali, con un'eventuale suddivisione per istituto di riferimento. Sul versante del passivo, invece, assume particolare rilievo la voce del patrimonio netto di liquidazione, la cui articolazione interna, pur essendo formalmente semplice, riveste un ruolo essenziale sotto il profilo informativo e gestionale. Per garantire maggiore trasparenza nella rappresentazione dei flussi economici maturati nel corso della liquidazione e per motivazioni di ordine pratico, è consigliabile scomporre il patrimonio netto nelle sue componenti distinte, che sommate algebricamente ne determinano l'entità complessiva. Le principali voci di tale scomposizione includono:

- il capitale sociale e le riserve, così come risultanti dal bilancio iniziale di liquidazione;
- le rettifiche di liquidazione, derivanti da variazioni intervenute nel patrimonio netto per effetto di rivalutazioni, svalutazioni o eliminazioni contabili sopravvenute;
- gli acconti ai soci, eventualmente erogati in corso di procedura ai sensi dell'art. 2491, comma 2, c.c., a titolo di anticipazione sul risultato netto finale;
- gli utili o le perdite derivanti dai bilanci intermedi degli esercizi precedenti;
- l'utile o la perdita dell'ultimo periodo di gestione, determinato in sede di redazione del conto economico conclusivo.

La presenza di un numero limitato di voci rilevanti e la natura riepilogativa del documento fanno sì che la struttura del bilancio finale risulti particolarmente snella e facilmente leggibile, non presentando difficoltà formali significative. Questa semplicità agevola l'adozione di schemi sintetici e lineari, pienamente coerenti con la funzione di rendiconto definitivo che caratterizza il bilancio finale di liquidazione, favorendo una articolazione del tipo seguente:

STATO PATRIMONIALE			
<u>ATTIVO DELLA LIQUIDAZIONE</u>	<u>PATRIMONIO</u>	<u>NETTO</u>	<u>DI</u>
	<u>LIQUIDAZIONE</u>		
Depositi e conti correnti presso banche	Capitale sociale		
Depositi e conti correnti presso A.P.	Riserve		
Cassa	+/- Rettifiche di liquidazione		
	-Acconti ai soci		
	+Utili (-perdite) di liquidaz. dei prec. eser.		
	+Utile (-perdite) dell'ultimo periodo di liquid.		

Fonte: Stato patrimoniale contenuto nel bilancio finale con la realizzazione di tutte le attività e l'estinzione di tutte le passività⁹⁸ (Tabella 1)

Tuttavia, non sono infrequenti situazioni in cui, alla data di chiusura della liquidazione, permangano elementi patrimoniali non ancora realizzati, quali beni immobili o mobili invenduti, o crediti non riscossi. In tali casi, è necessario dare opportuna evidenza contabile di tali poste, anche alla luce di eventuali assegnazioni in natura deliberate dall'assemblea o previste dallo statuto. Può accadere altresì che risultino ancora debiti non estinti, come compensi dei liquidatori, fatture di fornitori o spese per la chiusura

⁹⁸ Fondazione OIC. (2008). OIC 5 – Bilanci di liquidazione, pag. 58

amministrativa della società. In tali ipotesi, occorre prevedere in attivo dei depositi vincolati, per importi corrispondenti alle passività da onorare, che restano indisponibili ai fini della ripartizione tra i soci. Un'attenzione particolare deve inoltre essere riservata ai rapporti con l'Erario: poiché il risultato fiscale complessivo della liquidazione si determina solo a consuntivo, è possibile che al termine del processo emerga un credito o un debito tributario, derivante dal raffronto tra le imposte versate in via provvisoria nei bilanci intermedi e quelle effettivamente dovute. In base a quanto precedentemente illustrato, si può desumere che la configurazione dello stato patrimoniale finale possa risultare più articolata rispetto allo schema semplificato precedentemente delineato. Tuttavia, tale maggiore articolazione non comporta necessariamente l'adozione dello schema completo previsto dall'art. 2424 del Codice civile, potendosi considerare adeguata la presentazione di un prospetto sintetico purché le voci contabili siano chiaramente identificate e ordinate in modo comprensibile.

Alla luce di ciò, appare legittimo ricorrere allo schema abbreviato di stato patrimoniale contemplato dall'art. 2435-bis c.c., che consente di applicare semplificazioni non solo alle voci individuate con numeri arabi e alle sottovoci (lettere minuscole), ma anche alle classi principali indicate con numeri romani, con l'obiettivo di garantire una rappresentazione contabile chiara e funzionale pur in presenza di una struttura patrimoniale parzialmente complessa. La struttura che si propone è la seguente:

STATO PATRIMONIALE	
<u>CREDITI VERSO SOCI</u>	<u>PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE</u>
Per versamenti ancora dovuti	Capitale sociale
IMMOBILIZZAZIONI	Riserva
Beni immobili da assegnare in natura	+/- Rettifiche di liquidazione
ATTIVO CIRCOLANTE	-Acconti ai soci
Depositi speciali per debiti tributari	+Utili (-Perdite) di liquidazione dei precedenti esercizi
Depositi speciali per debiti verso fornitori	+Utile (-Perdita) dell'ultimo periodo di liquidazione

Depositi e conti correnti presso banche	<u>DEBITI</u>
Depositi e conti correnti presso A.P	Debiti tributari
Cassa	Debiti verso fornitori
	Debiti v/liquidatori

Fonte: Stato patrimoniale contenuto nel bilancio finale con la presenza di attività non ancora realizzate e passività non ancora estinte⁹⁹ (Tabella 2)

Il conto economico allegato allo stato patrimoniale del bilancio finale di liquidazione rappresenta un prospetto di periodo, in quanto riferito esclusivamente all'intervallo temporale compreso tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio intermedio e quella del completamento definitivo della procedura liquidatoria. La struttura e il contenuto del documento si conformano a quanto già descritto in riferimento ai bilanci intermedi, secondo quanto illustrato precedentemente.

Alla luce di ciò, e in coerenza con quanto già esaminato per il conto economico dei bilanci annuali durante la liquidazione, risulta opportuno fare riferimento allo schema previsto dall'art. 2425 del Codice civile, applicandolo con gli opportuni adattamenti già segnalati in quella sede, inclusa l'indicazione delle voci relative agli utilizzi del Fondo per costi ed oneri di liquidazione. Di seguito, debitamente articolate le seguenti classi contabili:

CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
ONERI E PROVENTI FINANZIARI
RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
PROVENTI STRAORDINARI
ONERI STRAORDINARI
Imposte sul reddito
Utile (perdita)

Fonte: Conto economico presente nel bilancio finale. (Tabella 3)

⁹⁹ Fondazione OIC. (2008). OIC 5 – Bilanci di liquidazione, pag. 60

La nota integrativa, infine, sebbene l'articolo 2492 del Codice civile non contenga alcuna disposizione esplicita in merito, si ritiene comunemente che il bilancio finale di liquidazione debba essere accompagnato, analogamente a quanto previsto per i bilanci intermedi, da una nota integrativa e da una relazione sulla gestione. La dottrina, infatti, anche antecedentemente alla riforma societaria del 2003, ha sempre sostenuto la necessità che i liquidatori predispongano una relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati della loro gestione¹⁰⁰.

La nota integrativa, in particolare, dovrà fornire un'informativa puntuale sulle operazioni liquidatorie effettuate nel periodo compreso tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio intermedio e quella in cui si conclude formalmente la liquidazione. Il contenuto informativo seguirà lo schema già descritto per le note integrative dei bilanci intermedi, con le semplificazioni rese possibili dalla natura più essenziale del bilancio finale rispetto a quelli redatti in corso di procedura. Un aspetto peculiare che potrebbe richiedere un livello di approfondimento maggiore rispetto ai bilanci precedenti riguarda la presenza, nello stato patrimoniale finale, di poste attive e passive non ancora realizzate o estinte, circostanza che può verificarsi, ad esempio, in presenza di beni destinati ad essere attribuiti in natura ai soci o di debiti residui ancora da onorare¹⁰¹.

Quanto alla relazione sulla gestione, essa avrà il compito di illustrare le attività svolte durante l'ultima fase della liquidazione, fornendo un'informazione distinta rispetto a quella contenuta nella nota integrativa. In particolare, dovranno essere evidenziati i risultati conseguiti in termini di realizzazione dell'attivo, estinzione delle passività, risoluzione di eventuali controversie ancora pendenti, nonché i possibili accertamenti sopravvenuti relativi a nuove o maggiori attività o passività¹⁰². Al fine di garantire trasparenza e completezza dell'informazione fornita ai soci e agli altri stakeholders, si ritiene utile predisporre un prospetto riepilogativo, articolato in forma tabellare, che metta a confronto da un lato i valori originariamente iscritti nel bilancio iniziale di liquidazione (incluso il fondo per costi e oneri di liquidazione) e dall'altro gli incassi e pagamenti

¹⁰⁰ Cian, M. (2022). Diritto commerciale. Le società. Torino: Giappichelli.

¹⁰¹ Perrone, G. (2019). Le operazioni di scioglimento e liquidazione delle società di capitali. Milano: IPSOA.

¹⁰² OIC. (2008). Principio contabile OIC 5 – Bilanci di liquidazione, pp. 47–49. Fondazione OIC.

effettuati nel corso dell'intero processo, evidenziando infine l'attivo netto finale destinato alla ripartizione tra i soci.

La seconda parte all'interno di questa fase prevede il cosiddetto piano di riparto, esso costituisce l'atto finale della procedura, mediante il quale si procede alla distribuzione dell'attivo netto residuo tra i soci, sulla base delle quote di partecipazione e nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle eventuali delibere assembleari. Questo documento può essere allegato alla nota integrativa oppure redatto separatamente, purché risulti formalmente approvato unitamente al bilancio finale.

La ripartizione avviene di norma in forma monetaria, ma può includere, previa espressa delibera, beni materiali o immateriali non liquidati, oppure crediti non incassati. In presenza di tali elementi, è necessario che vi sia una valutazione equa e documentata dei beni assegnati¹⁰³. Non possono invece essere oggetto di riparto i depositi vincolati a passività ancora da estinguere, salvo che i soci decidano di accollarsi formalmente tali obbligazioni. Nel caso di società di capitali, occorre tenere conto delle specifiche previsioni in materia di diritti particolari delle azioni. Nelle S.p.A. o S.a.p.a., potrebbero infatti esistere azioni privilegiate con diritto di prelazione sul patrimonio netto residuo. Per le S.r.l., assume rilievo l'art. 2467 c.c., che sancisce il principio di postergazione dei finanziamenti soci rispetto alla soddisfazione dei creditori sociali. Ne consegue che tali apporti potranno essere restituiti solo dopo l'integrale pagamento dei debiti sociali¹⁰⁴.

L'approvazione del bilancio finale e del piano di riparto può avvenire in due modalità alternative: mediante approvazione espressa da parte dell'assemblea dei soci, oppure per approvazione tacita, qualora entro novanta giorni dal deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese non venga sollevato alcun reclamo. Questo meccanismo mira a semplificare le fasi conclusive del processo, garantendo al contempo il rispetto dei diritti informativi e patrimoniali dei soci. In sintesi, il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto rappresentano gli strumenti contabili attraverso cui si chiude formalmente l'esistenza giuridica della società. Essi devono pertanto essere redatti con particolare cura

¹⁰³ Eutekne. (2022, ottobre 15). Il piano di riparto e la distribuzione dell'attivo residuo.

¹⁰⁴ Codice Civile. (1942). Art. 2467 c.c. In Codice civile e disposizioni di attuazione. Giuffrè Editore.

e trasparenza, a garanzia della correttezza formale e sostanziale dell'intero processo liquidatorio¹⁰⁵.

3.2 L'aggiornamento 2024 dell'OIC 5: analisi critica e prospettive

La necessità di un aggiornamento sostanziale del principio contabile OIC 5, dedicato ai bilanci redatti in fase di liquidazione, nasce da una serie di problematiche applicative e interpretative emerse negli anni successivi alla sua originaria pubblicazione nel 2008. Tali criticità si sono rese particolarmente evidenti nel contesto operativo dei liquidatori, frequentemente alle prese con valutazioni soggettive, difformità nei criteri adottati, e una scarsa omogeneità nella rappresentazione contabile degli elementi patrimoniali, con conseguenti ricadute in termini di trasparenza informativa e tutela dei creditori.

L'Organismo italiano di Contabilità, con la pubblicazione della bozza del nuovo OIC 5 in data 9 aprile 2024, ha inteso rispondere a queste esigenze sistemiche proponendo una revisione organica del principio.

3.2.1 Motivi e obiettivi dell'aggiornamento

La nuova versione del principio contabile OIC 5, attualmente in fase di finalizzazione a seguito della chiusura della consultazione pubblica del 31 luglio 2024, introduce modifiche di rilievo nell'ambito della disciplina civilistico-contabile applicabile alla liquidazione delle società. Tali novità si riflettono non solo su aspetti tecnici, ma anche

¹⁰⁵ Giovannini, A. (2021). La chiusura della liquidazione e il bilancio finale. In Bilanci di esercizio e straordinari nelle società di capitali (pp. 183–195). Milano: Wolters Kluwer.

sul piano concettuale e metodologico, segnando una discontinuità con la precedente impostazione normativa.

Un primo elemento distintivo risiede nella radicale semplificazione strutturale del documento: il nuovo OIC 5 si presenta come un testo molto conciso, appena una decina di pagine per paragrafo, rispetto alle oltre settanta della versione precedente. Questa essenzialità, pur apprezzabile sotto il profilo della leggibilità, ha comportato l'eliminazione di numerose indicazioni procedurali relative alle singole fasi del processo liquidatorio. Resta da comprendere se tali omissioni rappresentino una mera scelta redazionale o se riflettano una modificazione sostanziale dell'approccio interpretativo. Chi scrive propende per la prima tesi, il che comporta che il "vecchio" documento OIC 5 mantenga la sua efficacia per tutti quei passaggi che non sono stati modificati. Per fare un esempio, è chiaro che alcuni criteri valutativi delle immobilizzazioni vengono modificati e, quindi, vi è un nuovo indirizzo che sostituisce quello precedente, ma altri passaggi semplicemente omessi mantengono la loro validità come, sempre per fare un esempio, il significato del primo bilancio di liquidazione inteso come mera ricognizione patrimoniale delle attività e delle passività¹⁰⁶.

Tra le innovazioni più significative introdotte dal nuovo testo si segnalano principalmente due ambiti:

- un diverso criterio valutativo per le attività, materiali e immateriali;
- una revisione del concetto e della funzione del fondo per rischi e oneri di liquidazione.

Nel primo punto possiamo individuarlo come un passaggio da una valutazione prognostica a quella prudenziale; in quanto una delle più rilevanti revisioni concettuali riguarda la funzione attribuita al bilancio di liquidazione e, conseguentemente, i criteri valutativi da adottare. Nella precedente versione dell'OIC 5, il bilancio iniziale era concepito come uno strumento previsionale, volto a stimare l'ammontare realizzabile nell'intero processo liquidatorio. In tale ottica, le attività potevano essere iscritte anche a

¹⁰⁶ Euroconference; Il nuovo OIC 5 in tema di liquidazione societaria, Paolo Meneghetti – Comitato Scientifico Master Breve 365

un valore superiore rispetto a quello contabile, qualora si ritenesse verosimile un realizzo maggiore sul mercato. Il liquidatore era così chiamato a far emergere eventuali plusvalenze latenti, al fine di rappresentare al meglio la capacità dell'attivo di soddisfare i creditori e, residualmente, i soci.

Tuttavia, tale impostazione comportava rischi rilevanti sul piano della prudenza contabile. Una sovrastima del valore dell'attivo, seguita da un realizzo effettivo inferiore alle aspettative, esponeva il liquidatore alla responsabilità di non aver attivato tempestivamente una procedura concorsuale, in presenza di squilibrio patrimoniale. In questo senso, il nuovo OIC 5 propone un radicale cambiamento di prospettiva. Si stabilisce che nel caso della valutazione delle poste dell'attivo: l'utilizzo del criterio del minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo desumibile dall'andamento del mercato¹⁰⁷, nel rispetto del principio di prudenza. Nel caso della valutazione delle poste del passivo: l'utilizzo del criterio del valore di presumibile estinzione¹⁰⁸. E dunque si prevede un abbandono dalla logica di valorizzazione ottimistica, a favore di un criterio fortemente improntato alla cautela. Come riportato nelle motivazioni allegate alla bozza, la valutazione al solo valore di realizzo "è risultata inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo è superiore al valore contabile", per effetto dell'approccio conservativo adottato dai liquidatori, spesso timorosi delle conseguenze in termini di responsabilità personale.

Un'altra novità rilevante riguarda il trattamento contabile delle passività potenziali legate alla liquidazione prevedendo un nuovo concetto di fondo per rischi e oneri. Nel testo vigente dell'OIC 5 (cfr. par. 3.4), il fondo per costi e oneri di liquidazione è previsto come un elemento ricognitivo delle passività future attese nel corso della procedura (come, ad esempio, il compenso del liquidatore o altri costi procedurali). Si tratta di un fondo di natura prognostica, non iscritto nel conto economico, ma imputato direttamente alle rettifiche patrimoniali, confluendo nel patrimonio netto di liquidazione.

¹⁰⁷ Bozza per la consultazione OIC 5, 24.04.09, p.4, enuncia che: Valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato: Per valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato si intende la stima del prezzo, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato e alle condizioni di vendita applicate nella fase di liquidazione, al netto dei costi diretti di vendita e dismissione. Tale valore non necessariamente coincide con il valore di mercato, ben potendo la società, per esigenze della liquidazione, decidere ad esempio di vendere a prezzi più bassi del mercato nella logica di un incasso immediato.

¹⁰⁸ Bozza per la consultazione OIC 5, 24.04.09, p.39

Il nuovo OIC 5 abbandona questa impostazione, riconoscendo che nella prassi il fondo in oggetto è stato raramente utilizzato o applicato in maniera parziale, proprio a causa della difficoltà di stimare con attendibilità l'ammontare delle passività future. In luogo del fondo precedente, si introduce una nuova categoria di accantonamenti per contratti onerosi, che risponde a logiche contabili più tradizionali: tali passività devono essere rilevate a conto economico e concernono esclusivamente obbligazioni in cui i costi attesi superano i benefici prospettici; come infatti esplicita in maniera più chiara la bozza: si è scelto di limitare gli elementi di incertezza, prevedendo che vengano iscritti fondi solo a fronte di quegli oneri per i quali sussiste un'obbligazione non evitabile da parte della società, non funzionale al completamento della liquidazione¹⁰⁹.

Restano invece esclusi da questa categoria i costi funzionali allo svolgimento della liquidazione stessa, come il compenso del liquidatore o le spese per consulenze professionali. Tali oneri dovranno essere rilevati secondo il criterio della competenza economica, ossia nel momento in cui maturano.

3.2.2 Gli schemi previsti per società in liquidazione con e senza attività in continuazione

All'interno del documento si fa riferimento anche ad una distinzione, relativamente all'esposizione degli schemi facenti parte del bilancio, nel caso in cui:

- Società in liquidazione senza attività in continuazione, cioè l'assemblea non ha deliberato il proseguimento dell'attività d'impresa
- Società in liquidazione con attività in continuazione, quindi prevista la continuazione dell'attività.

Partendo dalla prima casistica, ovvero quando non viene prevista la prosecuzione dell'attività, il principale cambiamento introdotto dal nuovo principio contabile riguarda la riclassificazione delle voci dell'attivo nello stato patrimoniale. A differenza

¹⁰⁹ Ivi, Motivazioni alla bozza OIC 5/2024, p. 39.

dell'impostazione vigente durante la normale operatività aziendale, in cui le voci sono classificate per destinazione, il nuovo schema previsto in fase di liquidazione adotta un criterio basato esclusivamente sulla natura degli elementi patrimoniali. Pertanto, nello schema di stato patrimoniale di cui alla Tabella 4, nelle voci "attività immateriali" e "attività materiali" confluiscono i beni e diritti classificati nei bilanci in continuità come immobilizzazioni immateriali e materiali. Conseguentemente, scompaiono le tradizionali macro-classi: B) "Immobilizzazioni" e C) "Attivo circolante", le quali potevano comprendere categorie eterogenee come crediti e partecipazioni all'interno di entrambe le sezioni. In loro luogo, viene introdotta una struttura alternativa, che riflette una rappresentazione patrimoniale più aderente alla logica liquidatoria, in cui la distinzione tra attivi durevoli e correnti perde di significato in assenza del presupposto della continuazione aziendale. Mentre, nel conto economico vengono aggiunte le voci A6 "Proventi della procedura liquidatoria" e B15 "Oneri della procedura liquidatoria", che includono le componenti positive e negative di reddito generate dal realizzo delle attività oggetto di dismissione, si veda la Tabella 5.

Di seguito vengono forniti gli schemi inerenti alla società in liquidazione senza attività in continuazione:

Stato Patrimoniale	
Attivo	Passivo
A) Attività immateriali: - diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; - concessioni, licenze, marchi e diritti simili; - attività immateriali in corso e acconti; - altre.	A) Patrimonio netto: - I - Capitale. - II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni. - III - Riserve di rivalutazione. - IV - Riserva legale. - V - Riserve statutarie. - VI - Altre riserve, distintamente indicate.

Totale.	- VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. - VIII - Utile (perdite) portato a nuovo. - IX - Utile (perdita) dell'esercizio. - X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. - Totale.
B) Attività materiali: - terreni e fabbricati; - impianti e macchinario; - attrezzature industriali e commerciali; - altri beni; - attività materiali in corso e acconti; - Totale.	B) Fondi per rischi e oneri: - 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; - 2) per imposte, anche differite; - 3) strumenti finanziari derivati passivi; - 4) altri. - Totale.
C) Partecipazioni in: - imprese controllate; - imprese collegate; - imprese controllanti; - imprese sottoposte al controllo delle controllanti; - altre imprese;	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio	D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: - 1) obbligazioni;

- verso soci per versamenti ancora dovuti; - verso imprese controllate; - verso imprese collegate; - verso controllanti; - verso imprese sottoposte a controllo delle controllanti; - verso altri; - verso clienti; - crediti tributari - imposte anticipate	- 2) obbligazioni convertibili; - 3) debiti verso soci per finanziamenti; - 4) debiti verso banche; - 5) debiti verso altri finanziatori; - 6) acconti; - 7) debiti verso fornitori; - 8) debiti rappresentati da titoli di credito; - 9) debiti verso imprese controllate; - 10) debiti verso imprese collegate; - 11) debiti verso controllanti; - 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; - 12) debiti tributari; - 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; - 14) altri debiti. - Totale.
E) Altre attività finanziarie: - titoli di debito; - strumenti finanziari derivati attivi; - Totale.	E)Ratei e risconti
F) Rimanenze: - materie prime, sussidiarie e di consumo; - prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; - lavori in corso su ordinazione; - prodotti finiti e merci; - acconti.	

G) Disponibilità liquide: - depositi bancari e postali; - assegni; - danaro e valori in cassa. - Totale.	
H) Ratei e risconti	

Fonte: OIC 5 BOZZA PER LA CONSULTAZIONE - Stato patrimoniale società in liquidazione senza attività in continuazione. (Tabella 4)

Conto Economico
A) Valore della produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizi 6) <u>Proventi della procedura liquidatoria (es. plusvalenze da cessione di attività immateriali e materiali)</u> Totale
B) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 8) per godimento di beni di terzi 9) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. 15) <u>Oneri della procedura liquidatoria (es. minusvalenze da cessione di attività materiali e immateriali)</u> Totale Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti. 17-bis) Utile e perdite su cambi. Totale (15 + 16 – 17 + – 17bis).
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: 18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati; 19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati; Totale delle rettifiche (18 - 19)
Risultato prima delle imposte 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 21) utile (perdite) dell'esercizio.

Fonte: OIC 5 BOZZA PER LA CONSULTAZIONE – Conto Economico società in liquidazione senza attività in continuazione. (Tabella 5)

Passando al secondo caso, ovvero quello nel quale l'assemblea dei soci abbia deliberato il proseguimento dell'attività d'impresa, nel caso in cui l'assemblea deliberi la prosecuzione, anche solo parziale, l'articolo 2490 del Codice civile impone che le poste di bilancio ad essa riferibili siano espressamente distinte dalle altre. Qualora tale prosecuzione si verifichi, le società devono fare riferimento agli schemi di stato patrimoniale e di conto economico indicati nelle tabelle 6 e 7, di seguito illustrate, a meno che l'attività in continuazione non assuma rilievo significativo ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, del Codice civile. In presenza di un'attività in continuazione considerata non rilevante, si dovrà invece ricorrere agli schemi previsti nelle tabelle 4 e 5, relativi all'ipotesi di cessazione totale dell'attività. Nello schema dell'attivo dello stato patrimoniale, è stata aggiunta la voce E "Attività destinate alla liquidazione", comprensiva di attività in dismissione per il ramo o rami non facenti parte dell'esercizio provvisorio. D'altro canto, nel conto economico vengono anche qui aggiunte, rispettivamente tra il valore della produzione e dei costi della produzione, sono inserite le voci A6) "Proventi della procedura liquidatoria" e B15) "Oneri della procedura

liquidatoria”, che rappresentano le eventuali plusvalenze e minusvalenze generate dalla dismissione delle attività cedute.

STATO PATRIMONIALE	
Attivo	Passivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.	A) Patrimonio netto: I - Capitale II - Riserva da sopraprezzo delle azioni III - Riserve di rivalutazione IV - Riserva legale V - Riserve statutarie VI - Altre riserve, distintamente indicate VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell’esercizio. X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio Totale.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I – Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;	B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri. Totale.

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. II – Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d bis) altre imprese; 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	
--	--

d bis) verso altri; 3) altri titoli; 4) strumenti finanziari derivati attivi. Totale. Totale immobilizzazioni (B).	
C) Attivo circolante I – Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale. II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5 quater) verso altri. Totale. III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate;	C)Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) strumenti finanziari derivati attivi; 6) altri titoli. Totale. IV – Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C).	
D) Ratei e risconti	D)Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti;

	11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. Totale.
C) Attività destinate alla liquidazione	E)Ratei e risconti

Fonte: OIC 5 BOZZA PER LA CONSULTAZIONE – Stato patrimoniale società in liquidazione con attività in continuazione. (Tabella 6)

La Tabella 7 (Conto Economico società in liquidazione con attività in continuazione), non viene esplicitata in quanto assume la stessa disposizione di quanto previsto nel caso precedente, ovvero assume le stesse sembianze della Tabella 5.

3.2.3 Il valore di realizzazione e le nuove regole valutative

Possiamo dunque affermare che, all'interno del nuovo principio, le modifiche recepiscono l'esperienza maturata negli anni nella gestione delle procedure di liquidazione societaria e segnano un vero e proprio cambio di prospettiva nello standard contabile. La funzione del bilancio di liquidazione viene così ripensata, assumendo il ruolo di strumento di rendicontazione sull'andamento del processo liquidatorio, piuttosto che di parametro volto a stimare il valore di realizzo di un'impresa posta in liquidazione. La nuova formulazione dell'OIC 5 si concentra sugli aspetti più problematici della disciplina attuale, adottando un approccio maggiormente prudenziale e volto a garantire una più agevole applicazione operativa.

In particolare, le assunzioni della nuova impostazione sono:

- nella valutazione delle poste dell'attivo verrà utilizzato il criterio del minore tra il costo, inteso come valore netto contabile all'avvio della liquidazione, e il valore di presumibile realizzo desumibile dall'andamento del mercato (se presente, la differenza, viene iscritta nella voce "Rettifiche di liquidazione");
- nelle poste del passivo si utilizzerà il criterio del valore di presumibile estinzione
- quanto agli oneri della liquidazione, verranno iscritti fondi solo a fronte di quegli oneri per i quali sussiste un'obbligazione non evitabile da parte della società, non funzionale al completamento della liquidazione.

Inoltre, gli schemi di bilancio risultano maggiormente allineati alle finalità proprie della fase liquidatoria, poiché la classificazione delle voci dell'attivo avviene unicamente in base alla loro natura, senza operare la tradizionale distinzione tra immobilizzazioni e attivo circolante. In un'ottica di semplificazione, alle piccole e microimprese è riconosciuta la possibilità di continuare a utilizzare, in alternativa, gli schemi di bilancio ordinari.

Pur non rivestendo più il valore di realizzo un ruolo centrale nella versione dell'OIC 5 posta in consultazione, l'informazione relativa alle previsioni sull'esito della procedura liquidatoria viene recuperata all'interno della nota integrativa. In tal senso, è previsto che i liquidatori illustrino le prospettive di liquidazione, fornendo indicazioni sulla tempistica e sull'entità degli incassi e dei pagamenti attesi, nonché sulla loro idoneità a garantire il pieno soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dalla liquidazione.

3.2.4 Impatti applicativi e confronto con la versione 2008

La bozza di aggiornamento dell'OIC 5, pur introducendo significativi elementi di semplificazione e maggiore aderenza alle esigenze pratiche della liquidazione, non è esente da potenziali criticità applicative che potrebbero incidere sia sul piano tecnico-contabile, sia su quello interpretativo, in considerazione della versione vigente.

In primo luogo, il cambio di paradigma nella finalità del bilancio di liquidazione, che passa da strumento di stima del valore di realizzo a documento di rendicontazione

sull'andamento della procedura, rischia di generare un vuoto informativo per alcune categorie di stakeholder. In particolare, i creditori e i potenziali acquirenti di beni aziendali potrebbero non disporre più di una rappresentazione immediata e sistematica della capacità dell'impresa di generare flussi di cassa dalla dismissione del patrimonio, dovendo reperire tali informazioni nella nota integrativa, dove esse assumono una forma più descrittiva e meno strutturata¹¹⁰.

Un'ulteriore area di possibili difficoltà riguarda la classificazione delle attività per natura e l'eliminazione della distinzione tra immobilizzazioni e attivo circolante. Sebbene tale approccio sia coerente con la logica liquidatoria, esso potrebbe rendere più complesso il confronto con i dati storici aziendali e con i bilanci precedenti, compromettendo la comparabilità delle informazioni. Per gli operatori professionali in particolare revisori, analisti e consulenti questa discontinuità classificatoria potrebbe richiedere l'elaborazione di prospetti di raccordo aggiuntivi, con conseguente incremento degli oneri operativi.

Sul versante valutativo, l'applicazione rigorosa del criterio del minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo per le attività, unita alla maggiore selettività nell'iscrizione del fondo per costi e oneri di liquidazione, comporta un approccio marcatamente prudentiale. Se, da un lato, ciò riduce il rischio di sopravvalutazioni, dall'altro potrebbe portare a svalutazioni eccessive, influenzando negativamente la percezione esterna della capacità di soddisfare le obbligazioni, soprattutto in contesti di forte volatilità del mercato o in presenza di beni difficilmente liquidabili. Dal punto di vista normativo e giurisprudenziale, la riduzione della dimensione del documento e l'uso di formulazioni più sintetiche, seppur funzionali alla leggibilità, potrebbero aumentare il margine di discrezionalità interpretativa da parte dei liquidatori. In assenza di linee guida applicative dettagliate, come quelle contenute nella precedente guida operativa, vi è il rischio che differenti prassi contabili si consolidino a livello settoriale o territoriale, con conseguenti disomogeneità nella rappresentazione dei bilanci di liquidazione¹¹¹.

Infine, la previsione che le informazioni prognostiche siano riportate in nota integrativa, e non più incorporate nei valori di bilancio, solleva il tema della verificabilità di tali stime. La loro natura prevalentemente qualitativa, se non accompagnata da evidenze

¹¹⁰ Baldi & Partners, Revisione OIC 5 – Bilanci di liquidazione, 23 aprile 2024.

¹¹¹ EcNews, Il nuovo OIC 5 in tema di liquidazione societaria, 24 aprile 2024.

documentali e criteri di proiezione standardizzati, potrebbe ridurne l'affidabilità e ostacolare il lavoro di revisione contabile, aumentando il rischio di contenziosi in caso di scostamenti rilevanti rispetto agli esiti effettivi della liquidazione¹¹².

Dunque, si può desumere che, sebbene la nuova impostazione dell'OIC 5 risponda all'esigenza di rendere il bilancio di liquidazione più operativo e aderente alla realtà gestionale, l'efficacia della riforma dipenderà in larga misura dalla capacità degli operatori di adottare procedure di stima e informativa trasparenti, coerenti e comparabili, nonché dalla predisposizione, da parte dell'OIC, di adeguati strumenti interpretativi e formativi a supporto dell'applicazione uniforme del principio.

3.2.5 Note integrative e rendiconto finanziario nel nuovo OIC 5

Considerando in primis la nota integrativa, la bozza di aggiornamento 2024 dell'OIC 5, le viene attribuita un ruolo di centralità. Pur avendo ridimensionato il ruolo del valore di realizzo nella determinazione delle poste di bilancio, il nuovo testo richiede ai liquidatori di illustrare in modo analitico le prospettive di andamento della liquidazione, includendo:

- la stima dei tempi di realizzo degli attivi e di estinzione delle passività;
- la previsione dei flussi di cassa attesi, con distinzione tra incassi e pagamenti programmati;
- una valutazione sull'adeguatezza degli incassi previsti a garantire il pieno soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dalla procedura.

Tale impostazione, come emerge dalla bozza in consultazione, è volta a compensare la perdita di informazione derivante dal venir meno dell'impostazione prognostica del bilancio di liquidazione, trasferendo la funzione previsionale in un documento descrittivo e qualitativo, ma comunque sottoposto alle responsabilità del liquidatore in termini di attendibilità delle informazioni fornite (OIC, 2024).

Nella bozza oggetto di studio, a differenza dell'attuale versione, viene illustrata anche la composizione del rendiconto finanziario, un documento che è diventato obbligatorio nella

¹¹² Fisco e Tasse, Nuovo principio OIC 5: schemi bilancio di liquidazione e responsabilità liquidatore, 17 aprile 2024.

redazione del bilancio d'esercizio con il D.lgs. n.139/2015 e dal quale “risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci” (art. 2425 ter c.c.). Per quanto riguarda i bilanci di liquidazione, il rendiconto finanziario si articola come negli ordinari bilanci d'esercizio; l'unica differenza significativa si trova nel caso in cui non sia prevista la continuazione dell'attività ed è rappresentata dall'eliminazione delle voci relative ai flussi finanziari in uscita collegati alle attività di investimento, poiché si presume che la società in liquidazione non effettui nuovi investimenti, dato che non è stata deliberata la prosecuzione dell'attività.

CAPITOLO 4: CASO PRATICO “IMMOBILI NAZIONALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE”

4.1 Preambolo della società oggetto di analisi

Immobili Nazionali è una società immobiliare nata nei primi anni Duemila, attiva nella compravendita e, soprattutto, nella locazione di immobili di proprietà. La vocazione “patrimoniale” dell'impresa risulta confermata anche dagli inquadramenti ufficiali dell'attività economica (settore locazione di beni immobili propri), che ne delineano un modello di business fondato sulla gestione e valorizzazione di un portafoglio detenuto direttamente, più che su operazioni di sviluppo a rotazione rapida. Prima dell'avvio della liquidazione la società ha attraversato una semplificazione dell'assetto: da società per azioni è stata trasformata in società a responsabilità limitata, con contestuale nomina di un liquidatore e attribuzione dei poteri tipici ex art. 2489 c.c. Il passaggio di forma, deliberato con atto pubblico, ha segnato il punto di svolta verso la gestione liquidatoria, mantenendo comunque la possibilità di ricorrere a forme di controllo contabile in linea con la disciplina vigente.

Dall'estate 2019 la società risulta formalmente sciolta e in liquidazione. La causa indicata negli archivi camerali rientra nelle ipotesi previste dal Codice civile e, per gli scopi di questo caso di studio, rileva in quanto ha imposto l'abbandono della prospettiva di funzionamento e l'adozione di criteri e schemi contabili tipici della liquidazione (come illustrato nel cap. 3).

STATO PAT		
ATTIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI		16.080.742,89
060	Immobilizzazioni materiali	16.080.742,89
06010	Terreni e Fabbricati	16.080.742,89
06010101010	Terreni agricoli	144.176,90
06010101015	Terreni da costruzione	6.584.078,96
06010101510	Fabbricati industriali	9.352.487,03

La documentazione contabile intermedia mette in luce un portafoglio concentrato su terreni e fabbricati, con presenza sia di terreni da costruzione e terreni agricoli, sia di fabbricati a destinazione industriale. Questa composizione non è neutrale sul piano valutativo: per le componenti industriali o specialistiche il valore di realizzo dipende dalla possibilità di trovare acquirenti che ne mantengano la destinazione d'uso o, in alternativa, dall'eventuale valore dell'area al netto dei costi di riconversione/demolizione; per aree edificabili e immobili non industriali, il realizzo può invece risentire positivamente dell'andamento dei prezzi di mercato al momento della stima. Questi profili, ampiamente richiamati nella prassi OIC, spiegano perché, in liquidazione, i valori contabili tendano a divergere dai valori "a costi storici" tipici dei bilanci in funzionamento.

Documenti pubblici del Tribunale di Roma segnalano, tra fine 2023 e 2024, iniziative collegate a un procedimento di ammissione a concordato preventivo, con nomina del commissario giudiziale: un elemento che, senza incidere sul perimetro di questa tesi, conferma il carattere complesso del percorso liquidatorio e il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria nella gestione delle alternative di ristrutturazione/chiusura¹¹³.

Nell'insieme, Immobili Nazionali rappresenta un caso esemplare per analizzare gli effetti della bozza OIC 5 (2024):

¹¹³ Tribunale di Roma - elenco incarichi concorsuali conferiti iv trimestre 2023 nomine di: curatore - commissario - liquidatore; periodo esaminato dal 01/10/2023 al 31/12/2023; dati estratti dal siecic - concorsuale aggiornato al 31/12/2023.

- la natura patrimoniale e “a reddito” del portafoglio consente di osservare la riclassificazione per natura e i riflessi pratici sui criteri valutativi;
- la presenza di immobili industriali/specialistici permette di discutere i metodi di stima in chiave di valore di realizzo e i relativi costi di dismissione;
- la dimensione procedurale (liquidazione avviata nel 2019, con sviluppi successivi) rende significativo il passaggio dalla logica “prognostica” tradizionale alla rendicontazione dell’andamento della procedura (nota integrativa e rendiconto finanziario), che la bozza OIC 5 enfatizza.

4.2 Quadro contabile di partenza (bilanci ante bozza OIC 5/2024)

Il presente paragrafo ricostruisce l’assetto contabile di Immobili Nazionali al momento dell’avvio della liquidazione e nel primo periodo intermedio, secondo la disciplina e le prassi dell’OIC 5 vigente (versione “storica”). L’analisi attinge al bilancio iniziale di liquidazione (con nota integrativa) e al bilancio intermedio relativo al periodo 5 settembre–31 dicembre 2019; ove utile, si richiamano profili strutturali della Guida OIC per inquadrare la logica sottostante alle scelte di classificazione e valutazione.

4.2.1 Bilancio iniziale di liquidazione (05/09/2019)

Lo stato patrimoniale iniziale presenta un attivo fortemente concentrato nelle immobilizzazioni materiali (prevalentemente terreni e fabbricati), pari a € 16.080.743, a fronte di un attivo circolante contenuto (circa € 99 mila) e ratei/risconti attivi per € 2.870; il totale attivo si colloca su € 16,106 milioni. Al passivo si rileva un patrimonio netto negativo pari a € 3,388 milioni; la sezione comprende, tra le altre, la voce “Rettifiche di liquidazione” per € 3,255 milioni. Completano la struttura fondi per rischi e oneri e debiti (complessivamente € 19,479 milioni) nonché ratei/risconti passivi per € 15.476. Tali dati fotografano un modello tipico di liquidazione in presenza di ingenti asset immobiliari e significativo indebitamento finanziario/operativo.

La nota integrativa esplicita il passaggio dai criteri di funzionamento ai criteri di liquidazione: attività al presumibile valore di realizzo e passività al valore di estinzione; gli oneri pluriennali sono azzerati poiché non monetizzabili; per i beni materiali si assume come proxy il costo residuo ammortizzabile in quanto ritenuto rappresentativo del presumibile realizzo nel caso concreto; i crediti sono al presumibile realizzo e i debiti al valore nominale che, nel caso specifico, coincide con il prevedibile valore di estinzione.

Elemento caratterizzante della versione storica dell'OIC 5 è l'iscrizione del fondo per costi e oneri di liquidazione tra le passività, con contropartita nel patrimonio netto (voce "Rettifiche di liquidazione") e non a conto economico. Esso accoglie, in chiave prognostica, la stima dei costi/oneri futuri della procedura al netto dei proventi attesi, e rimane esposto nei bilanci intermedi fino a completa estinzione, con dinamica illustrata in nota integrativa. Tale impostazione, per sua natura eccezionale rispetto ai bilanci d'esercizio ordinari, discende dalla funzione "previsionale" attribuita al bilancio iniziale nella prassi previgente. Questa costruzione contabile, se da un lato consente di "anticipare" in bilancio l'onere complessivo della procedura, dall'altro produce un rinvio al patrimonio netto (e non al conto economico) della contropartita, con effetti significativi sui profili informativi e sulla lettura dei risultati dei periodi successivi.

4.2.2 Bilancio intermedio di liquidazione (periodo 05/09/2019–31/12/2019)

Il bilancio intermedio conferma immobilizzazioni materiali per € 16,081 milioni, articolate in terreni agricoli (€ 0,144 mln), terreni da costruzione (€ 6,584 mln) e fabbricati industriali (€ 9,352 mln). L'attivo circolante è pari a € 85.849, le disponibilità liquide a € 7.801 e i ratei/risconti attivi a € 2.814. Sul versante passivo, il patrimonio netto risulta – € 133.178, i fondi per rischi e oneri ammontano a € 9,871 milioni (di cui € 8,5 milioni a fondo rischi controversie legali e € 1,371 milioni a fondo costi e oneri di liquidazione), mentre i debiti totali sono € 6,414 milioni (tra cui debiti verso soci/finanziatori € 2,590 milioni, acconti ricevuti € 0,326 milioni, debiti tributari € 0,452 milioni, altri debiti € 1,961 milioni); ratei/risconti passivi per € 17.699.

Il conto economico del periodo evidenzia costi della produzione (utenze, consulenze, imposte patrimoniali sugli immobili, ecc.), accantonamenti a rischi per € 8,5 milioni

(controversie legali) e oneri finanziari, largamente compensati da un provento iscritto come “Utilizzo fondo per costi e oneri di liquidazione” per € 8.782.122,71. Tale voce è la manifestazione operativa del meccanismo proprio dell’OIC 5 vigente: i costi effettivamente sostenuti vengono “coperti” contabilmente dalle utilizzazioni del fondo prognostico iscritto tra le passività all’avvio della procedura. Come si può notare, L’evidenza di un ampio fondo rischi per contenziosi (8,5 mln) e di un fondo costi/oneri residuo (1,371 mln) indica che, già nel primo scorcio di procedura, la società incorpora in passivo la stima di esborsi futuri (e parte dei costi della gestione corrente), veicolando al conto economico essenzialmente la quota di costo “attivata” nel periodo per effetto degli utilizzi del fondo. Ciò rende il risultato del periodo dipendente dalla dinamica del fondo, più che da un confronto tradizionale “costi/ricavi”.

4.3 Riproiezione dei prospetti di Immobili Nazionali S.r.l. in liquidazione secondo la bozza OIC 5 (2024)

4.3.1 Cornice concettuale e obiettivo della riproiezione

La bozza di aggiornamento dell’OIC 5 ridefinisce la funzione dei bilanci di liquidazione: da misurazione prognostica del “capitale di liquidazione” a strumento di rendicontazione dell’andamento della procedura. Questo spostamento si traduce (i) nell’adozione, per le attività, del criterio del minore tra costo e valore di presumibile realizzo desumibile dal mercato e, per le passività, del valore di presunta estinzione; (ii) nel superamento delle prassi più incerte connesse al “fondo costi e oneri di liquidazione” (riammesse invece solo le passività potenziali qualificabili ai sensi dell’OIC 31); (iii) nell’introduzione, nel conto economico, delle nuove voci A6 “Proventi della procedura liquidatoria” e B15 “Oneri della procedura liquidatoria” per i componenti connessi alla realizzazione delle attività/estinzione delle passività; (iv) nell’obbligo di una nota integrativa che illustri incassi e pagamenti attesi e la loro adeguatezza a soddisfare le obbligazioni della procedura; e (v) in schemi di stato patrimoniale per natura (senza la distinzione fisso/circolante) e in un rendiconto finanziario adeguato al contesto liquidatorio.

Su queste basi, applicheremo la proposta di bozza OIC 5 2024 ai dati contabili di Immobili Nazionali risultanti dai dati analizzati.

4.3.2. Criteri valutativi della bozza OIC 5 e impatti attesi sulle voci

(a) Attività (materiali, partecipazioni, crediti, rimanenze)

La bozza impone, per la società senza attività in continuazione, la valutazione al minore tra costo e valore di presumibile realizzo desumibile dal mercato. Nel bilancio iniziale esaminato, i beni materiali erano già sostanzialmente mantenuti a costi residui, affermando che “nel caso specifico (il presunto realizzo) corrisponde al costo residuo ammortizzabile”; la riclassifica per natura non altera l’ammontare ma modifica la presentazione (tutti gli immobili e correlati in un unico blocco “per natura”, senza distinzione fisso/circolante). L’eventuale differenza tra costo e realizzo “di mercato” maturata dopo la data di chiusura ma definitivamente acquisita alla formazione del bilancio si rileva a conto economico in A6/B15.

(b) Debiti

I debiti vanno al valore di presunta estinzione: possono discostarsi dal nominale solo in presenza di penali/sconti certi; non si applica più il costo ammortizzato né l’attualizzazione (eventuali differenze di avvio si portano a “Rettifiche di liquidazione” nel patrimonio netto). Nel caso in esame, la presenza di debiti finanziari verso soci/parti correlate (es. Innovation Immobiliare SA € 2.589.800) resta valutata alla cifra che si presume sarà pagata, salvo pattuizioni formali di sconto o remissione.

(c) Ratei e risconti

Ratei/risconti, si rilevano solo i costi operativi necessari e funzionali alla liquidazione (interessi passivi, utenze, locazione sede, ecc.) e i ricavi/proventi correlati (fitti attivi, interessi attivi) per competenza.

(d) Fondi rischi e oneri

La bozza abbandona la logica del “fondo costi e oneri di liquidazione” onnicomprensivo: i costi operativi necessari e funzionali alla procedura (compensi del liquidatore, utenze, canoni sede legale, interessi, ecc.) non si accantonano più ex ante ma si imputano a

maturazione secondo OIC 18; residuano solo accantonamenti per obbligazioni presenti (es. contratti onerosi) o passività probabili.

Nel caso di Immobili Nazionali:

- Fondo rischi controversie legali (€ 8,5 mln): resta coerente con l' OIC (passività potenziale con probabilità attesa), dunque si mantiene fino a miglior informazione.
- Fondo costi e oneri di liquidazione residuo (€ 1.371.330,03): non più ammissibile in quanto stima di costi ordinari della procedura; deve essere stornato e i corrispondenti costi rilevati quando maturano.

4.3.3 Stato patrimoniale intermedio – effetti quantitativi principali

1) Fondo per costi e oneri di liquidazione

Per rappresentare in modo trasparente l'effetto immediato dell'applicazione della bozza OIC 5, si consideri la situazione intermedia: Patrimonio netto pari a – € 133.178,42 con fondo costi/oneri residuo pari a € 1.371.330,03.

Dunque, nella versione vigente (per semplicità la definiamo “storica”), il fondo è “onnicomprensivo” a fronte dei costi futuri della gestione liquidatoria, con utilizzi portati a conto economico e informativa di dettaglio in nota, considerando entrambi i fondi iscritti a bilancio.

Nella versione della “Bozza 2024”, il fondo si limita agli oneri con obbligazione non evitabile (es. contratti già in essere non rescindibili, imposte patrimoniali dovute, spese legali su cause pregresse quando sussista obbligazione presente e stima attendibile). La quota “generica” per costi futuri non è più iscrivibile come passività.

L' Impatto atteso (scenario-base), è l'eliminazione della parte non documentata/evitabile del fondo, ovvero la voce “Fondo per costi e oneri di liquidazione”. Se si elimina tale fondo (privo dei presupposti) pari ad € 1.371.330,03 senza riconoscere contestualmente alcuna nuova passività, l'effetto meccanico è un incremento del patrimonio netto di pari importo, portandolo, ceteris paribus, a +€ 1.238.151,61. In quanto, l'effetto sarebbe:

PN (intermedio, attuale): – € 133.178,42

Storno Fondo costi/oneri residuo: + € 1.371.330,03

= PN pro-forma (bozza OIC 5): € 1.238.151,61.

Bisogna precisare che, a stima presuppone che l'intero saldo del fondo residuo sia riferito a costi operativi "necessari e funzionali", dunque non accantonabili ex ante con la bozza; se, viceversa, una quota riguardasse contratti onerosi in senso OIC 31 (es. magazzini inutilizzati, penali ineludibili), quella porzione resterebbe accantonabile e l'effetto sul PN sarebbe inferiore. La corretta quantificazione richiede quindi una riconciliazione analitica del fondo residuo per natura.

2) Fondo rischi per controversie legali

Per quanto riguarda il Fondo rischi per controversie legali pari ad € 8.500.000, il medesimo resta ammissibile come fondo rischi dato che il titolo dell'obbligazione è presente/probabile e la stima attendibile (nessun cambiamento di principio). La voce, già contabilizzata come fondo rischi, non richiede modifiche strutturali per effetto della bozza.

3) Crediti commerciali vs A.D.S. (ASSEMBLY DATA SYSTEM S.P.A.) e "fatture da emettere"

Il credito lordo pari a € 2.501 mln è l'importo contrattuale/fatturabile (in parte "fatture da emettere") verso una controparte (indicata come A.D.S.). Nel bilancio è presente il Fondo svalutazione crediti pari ad € -2.501 mln in quanto è l'accantonamento che riduce il credito al suo presumibile valore di realizzo. Possiamo considerare che al netto il credito sia uguale o prossimo allo zero, dato che non ci aspettiamo di incassare o lo riteniamo talmente remoto da azzerare la recuperabilità. Il credito resta esposto solo tecnicamente ma di fatto vale 0. La valutazione in merito alla nuova versione rimane pressoché immutata, ovvero al presumibile valore di realizzo, di conseguenza siccome hai già svalutato al 100% (netto zero), la bozza non comporta variazioni di valore su questa posta. Cambia solo la presentazione (riclassifica "per natura") e la disclosure: in nota integrativa si dovrà spiegare perché il recupero è nullo (p.es. contenzioso in corso, assenza di titoli esigibili, esiti sfavorevoli attesi, ecc.) e se prevedi incassi futuri (qui: 0).

4)Debiti (es. debiti verso soci/finanziatori € 2,590 mln, acconti € 0,326 mln, fornitori € 1,085 mln, tributi € 0,452 mln, cauzioni € 1,004 mln)

La valutazione qui è stata effettuata al valore di presunta estinzione: in quanto non è stato ottenuto alcuno sconto o lettera di rinuncia o accordo di stralcio firmato prima della formazione del bilancio, in quanto il tal caso, posso ridurre il debito a quell'importo.

La bozza OIC 5 è chiara: sconti/stralci vanno recepiti nella misura in cui sono certi; penali/interessi vanno riconosciuti solo se già dovuti. In mancanza di accordi firmati, piani di definizione o lettere di rinuncia/delega del creditore, non posso abbassare i debiti "a stima".

Quindi, il default è il nominale (più oneri già maturati). Nel caso in cui, l'accordo/lo sconto è maturato tra la chiusura e la formazione del bilancio si sceglie l'opzione sugli eventi successivi realizzativi, l'effetto va in conto economico (A6 se è uno sconto; B15 se è una penale).

4.3.4 Conto economico intermedio – effetti rappresentativi

Nel Conto Economico intermedio il pareggio è ottenuto grazie al provento "Utilizzo fondo per costi e oneri di liquidazione" (€ 8,782 mln). Con la bozza OIC 5 tale provento scompare (perché il fondo "onnicomprensivo" non si iscrive più); i costi della procedura restano a conto economico per competenza (in larga parte confluiti nella nuova B15). Ne deriva, a parità di fatti di gestione, un risultato negativo dell'esercizio per un importo pari agli utilizzi di fondo che oggi compensano i costi ($\approx$ € 8,782 mln), salvo la contestuale rimisurazione di apertura a patrimonio netto (Rettifiche di liquidazione) per l'eliminazione del fondo residuo. L'effetto è puramente formale sul profilo del CE, ma rende più trasparente il costo effettivo della procedura nel periodo.

4.4 Riclassificazione per natura (bozza oic5/2024) sui dati di Immobili Nazionali S.r.l.

Ai fini dell'allineamento alla bozza OIC 5/2024, il bilancio di liquidazione è stato riclassificato adottando schemi "per natura" previsti per le società che non hanno deliberato la continuazione dell'attività. In tale configurazione, l'attivo è suddiviso in attività immateriali, materiali, partecipazioni, crediti, altre attività finanziarie, rimanenze, disponibilità liquide e ratei/risconti; il passivo è articolato in patrimonio netto, fondi per rischi e oneri, TFR, debiti e ratei/risconti, con specifiche voci da evidenziare per i debiti "per natura" (soci/finanziatori, banche, fornitori, tributi, altri, ecc.). Questa impostazione deriva dalla tabella 4, inerente al capitolo precedente, che reimposta gli schemi proprio per favorire la leggibilità del processo liquidatorio e la comparabilità delle informazioni, a prescindere dalla precedente distinzione tra immobilizzato e circolante tipica dei bilanci in continuità.

Aggregato per natura	Intermedio pubblicato	Pro-forma bozza	Differenze
<i>Attività materiali (Terreni e Fabbricati)</i>	16.080.742,89	16.080.742,89	-
<i>Crediti</i>	78.047,97	78.047,97	-
<i>Disponibilità liquide</i>	7.801,47	7.801,47	-
<i>Fondi per rischi e oneri</i>	9.871.330,03	8.500.000,00	-1.371.330,03
<i>Patrimonio Netto</i>	-133.178,42	1.238.151,61	+1.371.330,03
<i>Debiti totali</i>	6.413.556,02	6.413.556,02	-
<i>Ratei/risconti passivi</i>	17.699,10	17.699,10	-

Considerando lo stato patrimoniale, si nota che:

- non risultano attività immateriali alla data di riferimento: gli oneri pluriennali erano stati azzerati già nel bilancio iniziale in coerenza con la funzione di realizzo propria della liquidazione. Nella riclassificazione per natura restano, dunque, “n.d.” (non disponibili);
- Le attività materiali, sono esposti i terreni e fabbricati al valore contabile di liquidazione pari a € 16.080.742,89, con dettaglio: terreni agricoli € 144.176,90; terreni da costruzione € 6.584.078,96; fabbricati industriali € 9.352.487,03. La bozza OIC 5/2024 conferma, in ottica prudenziale, la valutazione al minore tra il valore netto contabile all’avvio della liquidazione e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, sospendendo gli ammortamenti perché il recupero avviene per cessione; pertanto, ai fini della nostra riclassificazione, i beni permangono alla misura già iscritta in sede di liquidazione.
- Le partecipazioni e altre immobilizzazioni finanziarie, sono così suddivise: la partecipazione nella controllata IN Global Services S.r.l. (valore lordo € 10.000) è integralmente rettificata da fondo svalutazione (€ -10.000), con effetto saldo zero; analogamente, il finanziamento alla medesima controllata (€ 230.500) è integralmente svalutato (€ -230.500), saldo zero. Nel corso del primo periodo sono state inoltre contabilizzate svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie per € 14.000. In riclassificazione per natura, la macroclasse “Partecipazioni” risulta dunque a saldo nullo;
- Si rilevano crediti netti per € 78.047,97, costituiti principalmente da crediti verso altri (IVA in compensazione, note di credito attese, partite verso fornitori, ecc.), dopo l’effetto di fondi di svalutazione allocati a copertura dei crediti commerciali (i crediti verso clienti lordi e le fatture da emettere sono interamente sterilizzati dal fondo rischi crediti). Nella presentazione “per natura” si evidenzia separatamente la componente tributaria all’interno della sezione “Crediti” (ove presente), coerentemente con la tabella 4.

- Le disponibilità liquide ammontano a € 7.801,47 (depositi bancari e postali), mentre i ratei/risconti attivi sono pari a € 2.814,40 (prevalentemente risconti su premi assicurativi). Nella riclassificazione, tali poste confluiscono rispettivamente in “G) Disponibilità liquide” e in “H) Ratei e risconti attivi”.

Per quanto riguarda il passivo:

- Il Patrimonio netto (scenario “contabile” e “pro-forma bozza”). Il patrimonio netto risultante dal bilancio intermedio è negativo per € –133.178,42. Tuttavia, la bozza OIC 5/2024 mira a superare il “Fondo costi e oneri di liquidazione” come posta residuale previsionale tipica dell’impostazione tradizionale: gli oneri della procedura vanno infatti riconosciuti nei conti economici dei singoli periodi man mano che maturano, mentre in stato patrimoniale dovranno permanere solo passività attuali o probabili di natura determinata (es. fondi controversie). Per rappresentare questo cambio di paradigma, è utile un pro-forma che rimuove il residuo “Fondo costi e oneri di liquidazione” (pari a € 1.371.330,03 nel bilancio intermedio) riversandolo a patrimonio netto: $PN \text{ pro-forma} = -133.178,42 + 1.371.330,03 = € 1.238.151,61$. Tale evidenza rende trasparente l’effetto di presentazione derivante dalla bozza e migliora la leggibilità della “copertura” prospettica;
- I Fondi per rischi e oneri, dopo la riclassificazione “per natura”, permane il fondo rischi per controversie legali per € 8.500.000, coerente con la logica della bozza che ammette nel passivo i soli fondi riferiti a perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile; viene invece espunto dal quadro pro-forma il Fondo costi/oneri di liquidazione residuo (€ 1.371.330,03), riassorbito nel patrimonio netto, come detto, al punto precedente. Nel modello finale, i “Fondi” risultano quindi pari a € 8.500.000 e non più € 9.871.330,03;
- I Debiti (classificazione “per natura”), in coerenza con la tabella 4, i debiti sono esposti distinguendo: debiti verso soci/finanziatori € 2.589.800,00 (finanziamento fruttifero di socio), acconti da clienti € 326.000,00, debiti verso fornitori € 1.085.246,44 (incluse fatture da ricevere € 503.750,01), debiti tributari € 451.597,54 (IMU € 392.188,00, TASI € 29.600,00, altre imposte), e altri debiti € 1.960.701,34 (tra cui interessi ai soci € 949.438,51 e cauzioni ricevute €

1.003.934,11). La struttura “per natura” rende immediata l’individuazione dei centri di vincolo (soci, fisco, fornitori, cauzioni), utile per leggere i flussi in uscita attesi nel prosieguo della liquidazione;

- Restano esposti solo i ratei/risconti necessari alla procedura, pari a € 17.699,10 (perlopiù altri ratei), coerentemente con l’impostazione prudenziale della bozza che privilegia poste effettivamente pertinenti al processo liquidatorio in corso.

Nel conto economico intermedio pubblicato compariva il provento “Utilizzo fondo per costi e oneri di liquidazione” pari a circa € 8,78 mln, che neutralizzava i costi del periodo. Con la bozza OIC 5, tale provento scompare, i costi della procedura confluiscono nella nuova voce B15 – Oneri della procedura liquidatoria; eventuali incassi/realizzi maturati definitivamente (tra chiusura e formazione del bilancio) confluiscono in A6 – Proventi della procedura liquidatoria.

L’esito è un risultato economico più fedele al consumo di risorse del periodo, senza l’effetto “schermante” dell’utilizzo del fondo.

4.5 Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto (allineamento alla bozza OIC 5/2024)

Di seguito viene illustrato il Bilancio finale di liquidazione

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	
<i>Crediti tributari</i>	<i>6.237</i>
<i>Totale attivo</i>	<i>6.237</i>

PASSIVO	
<i>Capitale netto di liquidazione</i>	-3.527
<i>Utile di liquidazione</i>	9.764
<i>Totale Patrimonio Netto di liquidazione</i>	6.237
CONTO ECONOMICO	
RIMANENZE COSTI	
<i>Oneri della procedura liquidatoria (B15)</i>	86
<i>Totale costi</i>	86
RICAVI	
<i>Proventi della procedura liquidatoria (A6)</i>	9.850
<i>Totale ricavi</i>	9.850
<i>Utile di liquidazione</i>	9.764
PIANO DI RIPARTO	
<i>Capitale netto al termine della procedura di liquidazione</i>	6.237
<i>Crediti tributari</i>	6.237

Il bilancio finale evidenzia una situazione patrimoniale residuale estremamente semplificata, composta unicamente da crediti tributari per € 6.237, a fronte dell'integrale estinzione delle passività. Il patrimonio netto di liquidazione risulta pari a € 6.237, dato dalla somma del capitale netto di liquidazione negativo (€ -3.527) e dell'utile di liquidazione maturato nell'ultimo esercizio (€ 9.764). In conto economico, i componenti sono riconducibili a proventi della procedura liquidatoria (€ 9.850) e oneri della procedura liquidatoria (€ 86), con un saldo positivo di € 9.764.

La rappresentazione è coerente con la bozza OIC 5 (2024): le voci economiche sono riconducibili alle nuove classi A6/B15 e, in assenza di passività residue, il piano di riparto coincide con il patrimonio netto, la cui copertura è assicurata dall'incasso del credito tributario residuo. In nota integrativa occorre pertanto indicare la tempistica di rimborso/compensazione del credito e attestare l'adeguatezza di tale incasso a soddisfare

l'unico pagamento residuo (distribuzione ai soci), completando il percorso di rendicontazione dell'andamento della liquidazione richiesto dalla bozza.

4.6 Conclusioni conclusive e operative del caso

Alla luce di quanto detto sino ad ora, si può pertanto ritenere completato il ciclo di analisi, in quanto:

- Nel bilancio intermedio c'era un fondo costi e oneri di liquidazione “onnicomprensivo” (stimava costi futuri generici della procedura). La bozza OIC 5 (2024) non vuole più quel fondo: i costi vanno riconosciuti quando maturano, non tutti in anticipo. Stornando quel fondo, il patrimonio netto passa da negativo a positivo (nel nostro caso: $-133.178 \rightarrow +1.238.152$). Questo non è un “arricchimento”, ma una migliore rappresentazione: nel PN restano solo passività attuali o probabili (per es. contenziosi), non “costi futuri generici”.
- Senza il maxi-fondo, ogni costo della liquidazione (onorari, imposte, consulenze) passa a conto economico nel periodo in cui nasce (nuova voce B15 – Oneri della procedura). Ogni realizzo/incasso definitivo (sconti su debiti, vendite di beni, rimborsi d'imposta) va in A6 – Proventi della procedura. Così il lettore vede esattamente cosa è accaduto, periodo per periodo, senza “neutralizzazioni” contabili tramite l'uso del fondo.
- Nel bilancio finale non restano debiti né fondi generici; c'è solo un credito tributario (6.237). Il PN finale è esattamente quel credito: è la ricchezza residua da distribuire (una volta incassato).

Al termine, non permangono “poste sospese”: nessun fondo residuo da smaltire, nessuna passività latente; resta solo un credito da incassare che coincide con quanto si può ripartire. Questo esito è perfettamente coerente con la bozza OIC 5: meno previsioni “a fondo”, più rendicontazione dei fatti realmente accaduti e, alla chiusura, trasparenza totale su cosa resta da incassare e distribuire.

CONCLUSIONI

Il percorso di ricerca e analisi sviluppato in questa tesi ha permesso di approfondire in maniera sistematica e critica la disciplina dei bilanci di liquidazione delle società di capitali, mettendo in relazione le fonti normative civilistiche, i principi contabili nazionali, la dottrina più autorevole e l'evoluzione recente della prassi professionale. Il primo capitolo ha consentito di inquadrare la fase liquidatoria sotto il duplice profilo storico e giuridico, mostrando come l'istituto della liquidazione abbia conosciuto, nel corso degli ultimi centocinquant'anni, un progressivo affinamento normativo: dal Codice di Commercio del 1882, al Codice civile del 1942, fino alla riforma del diritto societario del 2003, che ha rappresentato il vero spartiacque nel ridisegnare la disciplina degli artt. 2484 ss. c.c. Tale percorso ha evidenziato come la finalità primaria della liquidazione non sia tanto quella di assicurare la continuità dell'impresa, quanto piuttosto quella di garantire il corretto smobilizzo del patrimonio sociale e il soddisfacimento prioritario dei creditori, in un'ottica di tutela degli interessi collettivi e di salvaguardia dell'ordinato funzionamento del mercato. Proseguendo, il secondo capitolo ha posto al centro dell'indagine il bilancio di liquidazione, analizzato nella sua articolazione in bilancio iniziale, bilanci annuali/intermedi e bilancio finale, accompagnato dal piano di riparto. Si è sottolineata la profonda differenza rispetto al bilancio d'esercizio in continuità, sia sul piano strutturale sia sul piano dei criteri valutativi.

La perdita del postulato del going concern rappresenta la chiave di volta di tale discontinuità: le attività vengono iscritte al presumibile valore di realizzo, le passività al valore di estinzione, e gli utili non possono più costituire obiettivo della gestione. La trattazione ha inoltre evidenziato le criticità che accompagnano questa fase straordinaria, come l'elevata soggettività delle stime dei liquidatori, i rischi di sottovalutazione o sopravvalutazione delle poste, l'incertezza derivante da contenziosi o passività latenti, e l'assenza di un quadro internazionale uniforme, dal momento che gli IFRS non disciplinano compiutamente i bilanci di liquidazione. Nel terzo capitolo, l'attenzione si è concentrata sull'analisi dell'OIC 5 nella versione vigente del 2008 e nella guida operativa del 2010, nonché sulla proposta di aggiornamento del 2024. Il confronto ha mostrato come il principio vigente abbia fornito una disciplina organica e strutturata, colmando un

vuoto normativo e offrendo regole di riferimento tanto per le società OIC adopter quanto per quelle IAS compliant. Tuttavia, le criticità emerse nella prassi hanno spinto l'Organismo Italiano di Contabilità a proporre una revisione, che introduce novità significative: la riclassificazione per natura delle voci dell'attivo, l'adozione di criteri valutativi più prudenti (minore tra valore contabile e valore di realizzo), il superamento del fondo onnicomprensivo per costi e oneri di liquidazione, sostituito da accantonamenti per obbligazioni non evitabili, nonché un rafforzamento della nota integrativa e l'introduzione del rendiconto finanziario. Si tratta di un mutamento di prospettiva che sposta l'attenzione dalla funzione previsionale del bilancio di liquidazione alla sua dimensione informativa e di rendicontazione dell'andamento della procedura.

Il quarto capitolo ha permesso di calare tali riflessioni teoriche in un caso concreto: la liquidazione di Immobili Nazionali S.r.l.. L'analisi dei bilanci iniziale, intermedio e finale, unitamente alla riproiezione dei prospetti secondo la bozza OIC 5 del 2024, ha reso evidente la portata pratica delle modifiche proposte. In particolare, la riclassificazione per natura ha semplificato la lettura dell'attivo, l'eliminazione del fondo costi e oneri ha inciso direttamente sulla struttura del patrimonio netto, e la maggiore attenzione alla nota integrativa ha spostato l'informazione dai prospetti contabili ai documenti esplicativi. L'applicazione al caso di studio ha confermato come le nuove regole possano migliorare la trasparenza informativa e la comparabilità, ma al tempo stesso accrescere il rischio di eccessiva prudenza nelle valutazioni e di disomogeneità applicative tra diverse realtà operative. Nel complesso, il lavoro ha mostrato come la disciplina dei bilanci di liquidazione si ponga in equilibrio tra esigenze di tutela dei creditori, garanzia della corretta informazione societaria e necessità di applicazione pratica da parte dei liquidatori. L'aggiornamento dell'OIC 5, se approvato, potrà costituire un passo significativo verso una maggiore chiarezza e uniformità, a condizione che sia accompagnato da linee guida interpretative e da un adeguato supporto formativo agli operatori. In prospettiva, il tema dei bilanci di liquidazione non può essere isolato dal più ampio contesto della disciplina della crisi d'impresa e dell'armonizzazione contabile internazionale. La mancanza di un principio specifico continua a rappresentare un elemento di discontinuità rispetto agli standard europei, e la progressiva centralità delle informazioni di sostenibilità e di governance apre nuove sfide anche nella fase terminale della vita societaria. In tale quadro, il contributo dell'OIC appare essenziale per garantire

che la disciplina italiana mantenga un livello di coerenza sistematica e di credibilità internazionale. La tesi si chiude dunque con una riflessione di sintesi: il bilancio di liquidazione, pur essendo documento di “chiusura” della vita di un’impresa, assume un ruolo di primaria importanza per la trasparenza dei mercati, la tutela degli stakeholder e la responsabilità degli organi sociali. La sua corretta redazione non costituisce solo un adempimento formale, ma rappresenta una garanzia sostanziale di giustizia e di equità nella distribuzione delle risorse residue.

BIBLIOGRAFIA

Niccolini, A. (2019). *Il bilancio di liquidazione: aspetti giuridici e operativi*. Milano: Egea.

Savioli, L. (2008). *I bilanci di liquidazione: aspetti civilistici, contabili e fiscali*. In A. Quagli & M. Vismara (a cura di), *Il bilancio d’esercizio* (p. 599). Torino: Giappichelli.

Eutekne. (2023). *Il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto*. In *Guida alla liquidazione volontaria delle società di capitali*.

Eutekne. (2023). *Bilancio finale e piano di riparto: forma, contenuto e approvazione*. In *Guida alla liquidazione volontaria delle società di capitali*.

Niccolini, A. (2019). *Il bilancio di liquidazione: aspetti giuridici e operativi*. Milano: Egea, pp. 12–13.

Eutekne. (2023). *Redazione del bilancio finale supplementare: casi pratici e implicazioni contabili*. In *Guida pratica alla liquidazione volontaria delle società*.

Sirtoli, R. (2005). *Manuale di diritto fallimentare e societario*. Milano: Giuffrè, p. 49.

Assirevi. (2011). *Considerazioni in merito alla revisione dei bilanci redatti in fase di liquidazione (Documento di ricerca n. 159)*. Milano: Associazione Italiana Revisori Contabili.

La Revisione Legale. (2013). *L’attività di revisione legale nella liquidazione: problematiche e linee guida*.

Camera di Commercio di Genova. (2022). Deposito del bilancio finale di liquidazione: guida operativa.

IASB. (2023). IAS 1 – Presentation of Financial Statements. International Accounting Standards Board.

Organismo Italiano di Contabilità [OIC]. (2010). Guida operativa OIC 5: I bilanci di liquidazione delle imprese IAS compliant. Roma.

Savioli, G. (2008). Il diritto delle società di capitali. Milano: Giuffrè Editore.

IFRS Foundation. (2023) e EFRAG. (2023). Mission and role.

Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (2008). OIC 5 – Bilanci di liquidazione. Approvato il 25 giugno 2008. Roma: OIC.

Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (2010). Guida OIC 5: I bilanci di liquidazione delle imprese IAS compliant. Roma: OIC.

Organismo Italiano di Contabilità. (2008). OIC 5 – Bilanci di liquidazione, p. 21.

Codice Civile. (2024). Artt. 2423 ss.: Disposizioni generali sul bilancio d'esercizio.

Organismo Italiano di Contabilità. (2008). OIC 5 – Bilanci di liquidazione, pp. 21–22.

Codice Civile. (2024). Artt. 2423, 2424, 2425 e 2427: Documenti di bilancio e nota integrativa.

Organismo Italiano di Contabilità. (2008). OIC 5 – Bilanci di liquidazione, p. 21.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), art. 182, comma 1.

Cfr. OIC 5 – Principio contabile “Bilanci di liquidazione”, versione 2008, par. 14 ss.; si veda anche GUIDA OIC 5 (2010), par. 3.

Desario, G. (1998). I bilanci nella liquidazione volontaria delle società di capitali, Giuffrè, p. 92.

Eutekne (2023), Bilanci di liquidazione, p. 5,

Cassandro, P. (2020). La valutazione degli elementi patrimoniali nei bilanci di liquidazione, in "Contabilità e bilancio", n. 6/2020.

GUIDA OIC 5 (2010), par. 7.5.

Eutekne (2024), Bilanci di liquidazione – Approfondimento, p. 8.

Cassandro, P. (2020), op. cit., p. 113.

Euroconference (2023). Bilanci di liquidazione – Valutazione delle attività e passività. Fondo per costi ed oneri di liquidazione.

Stella, R. (2015). La contabilità della liquidazione d'impresa: il fondo per costi e oneri di liquidazione.

Fondazione OIC. (2008). OIC 5 – Bilanci di liquidazione. Roma: Organismo Italiano di Contabilità, §33.

Guida operativa OIC 5. (2010). Bilanci di liquidazione – Estensione alle società IAS compliant, p. 16.

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, art. 6, comma 1, lett. c). Codice civile italiano, art. 2490, comma 4.

Fondazione OIC. (2008). OIC 5 – Bilanci di liquidazione, §5.1.2

Codice Civile. (1942). Articolo 2492, comma 1. In Codice civile e disposizioni di attuazione. Giuffrè Editore.

Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (2010). Guida operativa OIC 5 – Bilanci di liquidazione (pp. 58–59). Fondazione OIC.

Cian, M. (2022). Diritto commerciale. Le società. Torino: Giappichelli.

Perrone, G. (2019). Le operazioni di scioglimento e liquidazione delle società di capitali. Milano: IPSOA.

OIC. (2008). Principio contabile OIC 5 – Bilanci di liquidazione, pp. 47–49. Fondazione OIC.

Eutekne. (2022, ottobre 15). Il piano di riparto e la distribuzione dell'attivo residuo.

Codice Civile. (1942). Art. 2467 c.c. In Codice civile e disposizioni di attuazione. Giuffrè Editore.

Giovannini, A. (2021). La chiusura della liquidazione e il bilancio finale. In Bilanci di esercizio e straordinari nelle società di capitali (pp. 183–195). Milano: Wolters Kluwer.

Euroconference; Il nuovo OIC 5 in tema di liquidazione societaria, Paolo Meneghetti – Comitato Scientifico Master Breve 365

Bozza per la consultazione OIC 5, 24.04.09, p.39

Baldi & Partners, Revisione OIC 5 – Bilanci di liquidazione, 23 aprile 2024.

EcNews, Il nuovo OIC 5 in tema di liquidazione societaria, 24 aprile 2024.

Fisco e Tasse, Nuovo principio OIC 5: schemi bilancio di liquidazione e responsabilità liquidatore, 17 aprile 2024.

SITOGRAFIA

<https://www.fondazioneoic.eu>

<https://www.normattiva.it>

<https://www.camera.it>

<https://www.gazzettaufficiale.it>

<https://commercialisti.it>

<https://www.cortedicassazione.it>

<https://www.mef.gov.it>

<https://www.eutekne.info>

<https://www.ecnews.it>

<https://www.fiscoetasse.com>

<https://www.baldiandpartners.it>

